SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

408ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2003

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente PERA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-93

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 95-145

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 147-172

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2050)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Relazione orale):*

* MANZIONE *(Mar-DL-U)* 2
CALVI *(DS-U)* . . . . . .5, 9, 10 e *passim*
PERUZZOTTI *(LP)* 5, 6, 58
MACONI *(DS-U)* . . . . . .6, 7, 16 e *passim*
ZANCAN *(Verdi-U)* . . . . . .7, 17, 20 e *passim*
FASSONE *(DS-U)* 11, 60, 62
MARITATI *(DS-U)* 11
* SCALFARO *(Misto)* 12
VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 15, 34
BASSANINI *(DS-U)* 15, 46
CAVALLARO *(Mar-DL-U)* 19
PETRINI *(Mar-DL-U)* . . . . . .25, 26, 27 e *passim*
PASSIGLI *(DS-U)* . . . . . *Pag.* 33
ZICCONE *(FI), relatore* 34
BONFIETTI *(DS-U)* 39
DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* . . . .39, 48, 54 e *passim*
PILONI *(DS-U)* 45, 46, 47
IOANNUCCI *(FI)* 49
AYALA *(DS-U)* 51, 52
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 56
* D'ONOFRIO *(UDC)* 57
PASTORE *(FI)* 58, 59
BOSCETTO *(FI), relatore* 60

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . 6, 21, 24 e *passim*

Verifiche del numero legale . . . .6, 16, 18 e *passim*

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 64, 65
PETRINI *(Mar-DL-U)* 64

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734:

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)* . . . .66, 71, 75 e *passim*
SODANO Tommaso *(Misto-RC)* 66, 67, 77
ZANCAN *(Verdi-U)* 67, 83
BATTISTI *(Mar-DL-U)* . . . . . .68, 69, 73 e *passim*
FASSONE *(DS-U)* . . . . . .77, 83, 89 e *passim*
ZICCONE *(FI), relatore* 84
VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia* 84
DE PETRIS *(Verdi-U)* . . . . . .85, 87, 88 e *passim*
MANZIONE *(Mar-DL-U)* 85
PETRINI *(Mar-DL-U)* 92
MALAN *(FI)* 92

Verifiche del numero legale . . .66, 67, 68 e *passim*

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 69, 73, 91

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

ALLEGATO A

Disegno di legge n. 2191:

Emendamento 1.500 tendente a premettere un articolo all'articolo 1 e relativi subemendamenti . . . . . *Pag.* 95

Articolo 1 ed emendamenti 115

Articolo 2 ed emendamenti 116

Articolo 3 ed emendamenti 139

ALLEGATO B

INTERVENTI

Integrazione all'intervento del senatore Manzione in sede di illustrazione della proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2191 e connessi 147

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA . 151

COMMISSIONI PERMANENTI

Trasmissione di documenti 163

INDAGINI CONOSCITIVE

Annunzio . . . . . *Pag.* 163

GOVERNO

Trasmissione di documenti 163

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 163

INTERROGAZIONI

Annunzio 93

Interrogazioni 164

ERRATA CORRIGE 172

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. *(v. Resoconto stenografico).*

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,33 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri, al termine della discussione generale, sono state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Propone, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli, chiedendo altresì l'autorizzazione ad allegare ai Resoconti un intervento scritto, più articolato rispetto alle considerazioni che svolge oralmente, per illustrare la sua contrarietà non solo all'emendamento dei senatori Schifani ed altri, ma anche al testo licenziato dalla Camera dei deputati. *(v. Allegato B)*. La riforma dell'articolo 68 della Costituzione varata nel 1993 ha espunto l'obbligo della richiesta di autorizzazione a procedere per sottoporre i parlamentari ai processi, mentre l'articolo 2 del disegno di legge, attraverso l'attivazione della procedura per la sospensione obbligatoria, reintroduce tale meccanismo. Inoltre, vengono stabiliti quattro regimi diversi per le cinque alte cariche dello Stato prese in considerazione dall'emendamento; infatti, attraverso il richiamo agli articoli 90 e 96 ma non all'articolo 68 della Costituzione, il disegno di legge introduce l'improcessabilità, dunque la sospensione a termine dell'azione penale, per i Presidenti di Camera e Senato, che dovrebbero invece essere sottoposti al regime proprio dei parlamentari. Analoghe considerazioni valgono per il Presidente della Repubblica e per il Presidente del Consiglio e, tanto più, per il Presidente della Corte costituzionale, rispetto al quale con una legge ordinaria viene derogato il regime vigente per gli altri giudici della Suprema corte, varato con legge costituzionale attuativa del principio di indipendenza di tali giudici sancito dall'articolo 137 della Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).*

CALVI *(DS-U)*. Esprime apprezzamento per le argomentazioni del senatore Manzione, sulle quali concorda.

PERUZZOTTI *(LP)*. È contrario alla proposta di non passare all'esame degli articoli e ne chiede la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. In attesa della decorrenza del termine previsto dall'articolo 119 del Regolamento, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,53.

PRESIDENTE. Passa alla votazione nominale elettronica della proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,56, è ripresa alle ore 10,16.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge la proposta di non passaggio all'esame degli articoli avanzata dal senatore Manzione.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2191, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, invitando i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Gli emendamenti presentati dall'opposizione sono volti a limitare i privilegi che si intendono introdurre con l'emendamento 1.500 prevedendo una deroga al principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge proprio a favore delle massime cariche istituzionali che, invece, per la funzione da essi rivestita, dovrebbero essere garanti del rispetto della legge, con ciò aprendo il varco ad un discredito generalizzato delle istituzioni. In particolare, l'emendamento 1.500/18 tende almeno ad evitare che la portata della norma si estenda ai reati riguardanti fatti antecendenti l'assunzione della carica.

CALVI *(DS-U)*. I subemendamenti all'1.500 hanno lo scopo di chiarire che la sospensione interviene soltanto nella fase dibattimentale, al fine di non impedire lo svolgimento delle indagini; di indicare tra i reati per i quali è esclusa la sospensione anche quelli contro la pubblica amministrazione, la personalità dello Stato, l'amministrazione della giustizia e l'autorità delle decisioni giudiziarie; di specificare la non estensibilità del beneficio previsto a soggetti diversi da quelli indicati nella norma; di consentire alle persone interessate di rinunciare alla sospensione del processo penale e di ottenere l'immediato accertamento dei fatti per allontanare sospetti generati da accuse calunniose.

Presidenza del presidente PERA

FASSONE *(DS-U)*. Richiama l'attenzione sugli emendamenti 1.500/39, relativo alla rinunciabilità del beneficio, e 1.500/51, che evidenzia l'assoluta anomalia dell'introduzione della nozione di «fase» del processo penale.

MARITATI *(DS-U)*. L'emendamento 1.500/69 ha lo scopo di consentire una effettiva ripresa e la conclusione del processo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione: a tal fine, nel caso in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui era stato sospeso, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal compimento del primo atto del nuovo giudizio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

SCALFARO *(Misto)*. Esprime un parere totalmente contrario alla proposta contenuta nell'emendamento 1.500 e riserve sulla procedura

adottata. *(Ripetuti commenti del senatore Agogliati. Alcuni senatori del Gruppo FI abbandonano l'Aula e sono fatti oggetto di applausi ironici dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Vivace scambio di commenti tra i senatori Guzzanti e Petrini. Il senatore Agogliati si avvicina ai banchi delle opposizioni ed ha un vivace scambio di commenti con i senatori Battisti, Petrini e Cambursano. Il Presidente richiama all'ordine il senatore Agogliati, che viene accompagnato fuori dall'Aula dal senatore Pastore. Richiami del Presidente)*. Nel merito, appare più consono un ripristino totale del principio dell'immunità parlamentare, che ha radici profonde nella storia costituzionale del Paese e garantisce parità di condizioni a tutti gli eletti del popolo: tale istituto, che fu abolito non per la sua intrinseca iniquità, ma perché utilizzato in modo abnorme, assicura infatti un corretto svolgimento dell'azione giudiziaria salvo i casi nei quali il Parlamento non ravvisi, se necessario con una votazione qualificata, l'esistenza del *fumus persecutionis*. Diversamente, la sospensione garantita alle più alte cariche dello Stato rappresenta una rottura rispetto al principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma soprattutto una novità assoluta rispetto al dettato costituzionale. E' per questa ragione che la sua adozione per legge ordinaria costituirebbe una seria lacerazione del tessuto costituzionale. Del resto, poiché è a tutti nota la vicenda dalla quale il provvedimento trae origine, rileva che le recenti decisioni dei giudici di Milano aprono la strada per uno stralcio con rinvio a nuovo ruolo che consentirebbe al Presidente del Consiglio di far fronte con serenità agli impegni oggettivamente gravosi del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea. Coglie l'occasione per ricordare a quanti hanno citato come precedente la decisione assunta dalla procura di Roma nei suoi confronti, di non essere mai stato iscritto nel registro degli indagati nel periodo di permanenza alla Presidenza della Repubblica e che le indagini avviate dal Tribunale dei Ministri dal giugno 1999 si sono concluse nel luglio 2001 con un decreto di totale archiviazione. *(Vivi applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC. Molte congratulazioni. Commenti del senatore Asciutti. I senatori del Gruppo FI precedentemente usciti rientrano in Aula. Nuovo scambio di vivaci commenti tra i senatori Agogliati e Cambursano. Richiami del Presidente).*

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.500 e parere contrario su tutti i subemendamenti ad esso riferiti.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.500/1 e 1.500/2 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

BASSANINI *(DS-U)*. Non parteciperà alla votazione dell'emendamento 1.500/3, come di alcune altre proposte che pure tentano di migliorare un testo radicalmente incostituzionale e profondamente sbagliato. Il meccanismo della sospensione dei processi penali, infatti, potrebbe mantenere in vita sospetti infamanti nei confronti delle più alte cariche dello

Stato, con effetti deleteri sullo stesso prestigio delle istituzioni e finirebbe per giovare agli interessati soltanto se essi fossero effettivamente colpevoli. Non vi è pertanto valida ragione per apportare una così grave lesione al principio di uguaglianza tra i cittadini, che rimarrebbe irreparabilmente incostituzionale anche se fosse proposta nell'ambito del procedimento di revisione *ex* articolo 138. *(Applausi dei senatori Passigli e Petrini).*

Con distinte votazioni precedute da verifiche del numero legale, chieste al senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.500/3 e 1.500/4.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 1.500/6, sottolineando l'importanza di prevedere il vaglio da parte di un giudice prima della sospensione, come forma di ulteriore garanzia da accuse manifestamente infondate, che potrebbero avere pesanti ripercussioni sull'esercizio delle funzioni delle più alte cariche dello Stato.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.500/6 e 1.500/5.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 1.500/16 limita la tutela giurisdizionale, escludendone l'applicazione a quei reati particolarmente gravi per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. In ogni caso, anche con tale modifica, la norma è sbagliata e necessiterebbe almeno di un organo terzo di delibazione.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento è necessario anche per evitare la situazione paradossale, per cui un'alta carica istituzionale venga arrestata in flagranza, ma sia disposta la sospensione del processo.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.500/16 e 1.500/7.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.500/8 e 1.500/9 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.500/17. Sono inoltre respinti gli emendamenti 1.500/10 e 1.500/12. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore MACONI, il Senato respinge l'emendamento 1.500/11, mentre con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore MACONI, è respinto l'emendamento 1.500/13. È inoltre respinto l'emendamento 1.500/14.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'approvazione dell'emendamento 1.500/18 è indispensabile per evitare che ai vertici istituzionali venga garantita un'in-

discriminata immunità anche per reati futuri eventualmente commessi durante lo svolgimento della carica.

Il Senato respinge l'emendamento 1.500/18. Sono inoltre respinti gli emendamenti 1.500/15 e 1.500/19.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.500/20, 1.500/21 e 1.500/23 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.500/22. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dallo stesso senatore MACONI, è respinto l'emendamento 1.500/24. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.500/25. Con distinte votazioni nominali elettroniche, tutte chieste dal senatore PETRINI, sono respinti gli emendamenti da 1.500/26 a 1.500/28.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.500/29, 1.500/33, 1.500/34, 1.500/35 e 1.500/36 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.500/30, 1.500/31 (con conseguente preclusione dell'emendamento 1.500/45) e 1.500/32.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 1.500/37 muove dall'ineludibilità del diritto alla difesa, prevedendo che la sospensione del processo venga disposta su richiesta dell'imputato; senza tale correzione la norma è certamente in conflitto con il precetto costituzionale.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. L'emendamento destruttura gli effetti fondamentali della proposta del senatore Schifani, non perché rifiuti una tutela giuridica per i vertici istituzionali dello Stato, ma in quanto la proposta della maggioranza tutela solo giuridicamente ma non politicamente la funzione, in quanto non la pone al riparo dalle critiche politiche o da attacchi mediatici, come quelli che in passato hanno colpito la classe politica molto più delle inchieste della magistratura. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Il Senato respinge l'emendamento 1.500/37. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 1.500/38. Sono inoltre respinti gli emendamenti 1.500/39, 1.500/40 e 1.500/41.

PASSIGLI *(DS-U)*. Con l'emendamento 1.500/43 viene fugata qualunque ambiguità circa la possibile estensione della sospensione ai coim-

putati e la sua bocciatura accentuerebbe ulteriormente l'incostituzionalità della norma.

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'emendamento 1.500/42, identico a quello illustrato dal senatore Passigli, rappresenta un atto di chiarezza necessario in considerazione della unicità del processo.

ZICCONE, *relatore*. La sospensione del processo non può che riguardare i soggetti individuati dall'emendamento 1.500; invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Non ritiene che la norma possa prestarsi ad interpretazioni estensive, per cui gli emendamenti sono superflui.

CALVI *(DS-U)*. Prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Vietti, ritira l'emendamento 1.500/43.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.500/42 si intende ritirato. Gli emendamenti 1.500/46 e 1.500/47 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 1.500/44 a 1.500/50.

ZANCAN *(Verdi-U)*. La parola «fase» può determinare ambiguità, per cui con l'emendamento 1.500/51 se ne propone la soppressione.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MACONI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 1.500/51 e 1.500/54. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MACONI, è respinto l'emendamento 1.500/52. È inoltre respinto l'emendamento 1.500/53.

CALVI *(DS-U)*. La proposta del senatore Schifani illogicamente stabilisce che l'immunità venga estesa anche alla commissione di eventuali futuri reati, per cui l'emendamento 1.500/57 è un elemento di ragionevolezza.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.500/57, 1.500/55, 1.500/58 e 1.500/59. Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice BONFIETTI (DS-U), è respinto l'emendamento 1.500/60.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.500/56 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. L'emendamento 1.500/61 traduce in norma l'esigenza di limitare nel tempo la specialissima protezione riser-

vata ai vertici istituzionali, prevedendo che se uno dei soggetti che ha fruito dei benefici si trovi a ricoprire un'altra carica istituzionale, il processo non possa venire ulteriormente sospeso. È una disposizione ragionevole ed equilibrata, preferibile rispetto all'opzione alternativa dell'ineleggibilità. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore MACONI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.500/61 e 1.500/62.

CALVI *(DS-U)*. Gli emendamenti 1.500/63 e 1.500/64 delineano un quadro normativo che consente realmente la tutela dell'istituzione, senza comprimere il diritto costituzionale del cittadino che si trova a ricoprire la carica di difendere la propria onorabilità in un processo. Infatti, mentre l'indisponibilità del beneficio sanzionata dall'emendamento Schifani rappresenta una gravissima ferita alle istituzioni, gli emendamenti proposti consentono un rapido accertamento dell'eventuale calunniosità delle accuse. Auspica pertanto un ripensamento da parte della maggioranza.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Se la maggioranza ritiene che la tutela prevista sia indisponibile per la persona perché legata alla funzione e quindi confliggente con il diritto costituzionale alla difesa, deve conseguentemente dare copertura costituzionale alla norma; la proposta Schifani, invece, non tutela la funzione e otterrà l'effetto perverso di costringere alle dimissioni chi è innocente e di offrire uno scudo a chi è colpevole *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zavoli).*

Il Senato respinge l'emendamento 1.500/63. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MACONI (DS-U), sono respinti gli emendamenti 1.500/64 e 1.500/65.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.500/66, 1.500/67 e 1.500/68 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste rispettivamente dai senatori MACONI e PILONI (DS-U), il Senato respinge gli emendamenti 1.500/70 e 1.500/72. Sono respinti anche gli emendamenti 1.500/69 e 1.500/71.

BASSANINI *(DS-U)*. Voterà a favore dell'emendamento 1.500/74 che, attraverso la possibilità della rinuncia alla sospensione dei processi penali e della conseguente riduzione dei termini processuali, introduce il vero meccanismo di tutela per le istituzioni, che può giustificare la deroga al principio di uguaglianza.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice PILONI (DS-U), il Senato respinge l'emendamento 1.500/74. E' quindi respinto l'emendamento 1.500/75.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Sarebbe incongruo non consentire la possibilità di espletare gli atti urgenti e irripetibili durante la sospensione del procedimento, come propone l'emendamento 1.500/73, compresa l'acquisizione della principale testimonianza a difesa dell'imputato. Peraltro, persino la successiva parte del disegno di legge salvaguarda tale possibilità durante la breve sospensione di 60 giorni per richiedere l'autorizzazione alle Camere alle intercettazioni o alle perquisizioni.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Premesso che gran parte degli emendamenti presentati pongono questioni di principio e non hanno finalità ostruzionistica, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento, soprattutto a seguito della reiezione degli emendamenti che proponevano il limite della durata del mandato per la sospensione del processo.

Il Senato respinge l'emendamento 1.500/73.

IOANNUCCI *(FI)*. Le critiche aspre e radicali dell'opposizione al disegno di legge non si giustificano alla luce della sostanziale reintroduzione dell'autorizzazione a procedere – precedentemente soppressa con la riforma del 1993 dettata dagli impeti giustizialisti – decisa dal Governo Ciampi con il decreto-legge n. 445 del novembre dello stesso anno, poi non convertito in legge; tale provvedimento imponeva al giudice di dichiarare l'improcedibilità del giudizio in caso di evidente applicabilità dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione e di sospendere il processo in tutti gli altri casi, per trasmettere gli atti alla Camera di appartenenza del parlamentare. Su quel provvedimento, salutato come un atto di democraticità e di tutela del potere legislativo, l'attuale opposizione espresse grande apprezzamento e lo stesso decreto-legge, con lievi modifiche, fu poi reiterato per ben 18 volte dai Governi di centrosinistra, l'ultima volta dall'Esecutivo presieduto da Prodi nel 1996, fino alla sentenza della Corte costituzionale che pose fine all'indegna pratica. La maggioranza non può dunque venir meno alla sua responsabilità di ristabilire nell'interesse generale il necessario equilibrio tra i poteri, assicurando garanzie alle più alte cariche dello Stato, solo per la propaganda politica di una opposizione incoerente. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP e del senatore Carrara. Molte congratulazioni).*

AYALA *(DS-U)*. I decreti-legge richiamati dalla senatrice Ioannucci si riferivano al testo dell'articolo 68 della Costituzione scaturito dall'abrogazione dell'immunità parlamentare e quindi non prevedevano l'introduzione di nuove ipotesi come l'emendamento 1.500. Quanto a tale proposta abnorme ed incostituzionale, che rappresenta la quarta tappa dell'affannoso tentativo di impedire il processo di Milano riguardante il Presidente

del Consiglio, essa può produrre il paradossale risultato della sottrazione della prescrizione ormai assicurata a Berlusconi dall'avvenuto stralcio della sua posizione processuale e dalla conseguente improcedibilità nei suoi confronti da parte dello stesso collegio giudicante, una volta emessa la sentenza per i coimputati. Questa deroga all'ordinamento costituzionale introdotta con legge ordinaria contrasta inoltre con il principio della ragionevole durata del processo, sancito dall'articolo 111, soprattutto per l'esclusione della possibilità per l'imputato di rinunciare alla sospensione del processo. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara il voto contrario del suo Gruppo all'emendamento dei senatori Schifani ed altri, che getta ombre e discredito sulle istituzioni del Paese, come dimostra lo stesso ritmo con cui il Senato sta licenziando una norma volta a garantire la sospensione del processo del Presidente del Consiglio, imputato nei processi di Milano. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice De Zulueta).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Anche il suo Gruppo voterà contro l'emendamento 1.500 che, nonostante le promesse fatte alle istituzioni e alla pubblica opinione, non garantisce espressamente – anzi sono stati respinti emendamenti in tal senso – il coinvolgimento dei coimputati, la sospensione delle indagini o il blocco dei tempi di prescrizione. Un anno e mezzo dopo la presentazione alla Presidenza del Senato di un provocatorio disegno di legge contenente l'impunità personale del Presidente del Consiglio e di altri dieci persone da lui insindacabilmente scelte, giudicato irricevibile dal presidente Pera perché ritenuto incostituzionale, oggi con il suo avallo si giunge a licenziare una norma di analogo dirompente contenuto *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U eDS-U. Congratulazioni).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Preannuncia il voto contrario di Rifondazione comunista all'emendamento 1.500, ritenendo che l'immunità e la insindacabilità dei parlamentari siano strumenti eccezionali di difesa della libertà e non di attribuzione di ingiusti privilegi. Tuttavia, la contrarietà all'emendamento della maggioranza, del tutto estraneo al contenuto del disegno di legge cui pure la sua parte politica aveva offerto un contributo alla Camera dei deputati, è motivata dalla violazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, persino con riferimento ai reati precedenti al mandato e quindi non connessi all'esercizio della funzione istituzionale, cui potrebbe seguire un ulteriore tentativo di allargare tale immunità a tutti i Ministri e a tutti i parlamentari.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Proprio la vicenda del senatore Scalfaro, che richiese uno spazio televisivo per contrastare le affermazioni negative che lo avevano coinvolto all'inizio del suo mandato presidenziale, in assenza di una specifica legge concernente l'improcedibilità nei confronti del Presidente della Repubblica, rendono manifesta l'esigenza di una nor-

mativa di tutela delle alte cariche dello Stato che escluda la necessità che debbano ricorrere ad un intervento di autodifesa attraverso i mezzi di comunicazione. Peraltro, proprio in nome del principio di uguaglianza tra i cittadini, l'emendamento non impedisce l'esercizio dell'azione penale, obiettivo di fatto raggiunto dall'allora presidente Scalfaro, ma impedisce solo il temporaneo svolgimento dei processi. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LP. Congratulazioni).*

PERUZZOTTI *(LP)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 1.500, precisando che, piuttosto che i parlamentari, sono i magistrati a godere della cosiddetta immunità-impunità, essendo giudicati dall'apposito organo di autogoverno. Auspica pertanto una revisione di quella normativa. *(Applausi dai Gruppi LP, FI, AN e UDC. Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).*

PASTORE *(FI)*. Precisa che, in caso di approvazione dell'emendamento 1.500, si intenderà accolta una proposta di coordinamento volta a sostituire il titolo del disegno di legge *(v. Allegato A).*

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MACONI (DS-U), il Senato approva l'emendamento 1.500, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo prima dell'articolo 1.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti 1.1 e 1.300, soppressivi dell'articolo 1.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Anche il Governo è contrario.

È quindi approvato il mantenimento dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE *(DS-U)*. Richiama l'attenzione sull'emendamento 2.83 che riconduce la norma di cui al comma 1 all'esatta interpretazione dell'articolo 68, primo comma, formulata dalla Corte costituzionale in numerose sentenze che hanno subordinato l'applicazione della prerogativa alle opinioni del parlamentare espresse fuori del Parlamento, alla sussistenza di una sostanziale corrispondenza di significati con l'atto parlamentare. Appare peraltro ineludibile conformarsi a tali pronunce, considerato che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sancito che gli Stati membri, nel legiferare in materia di tutele parlamentari, debbano altresì garantire il diritto del cittadino ad adire i tribunali, che appare invece leso dall'interpretazione eccessivamente estensiva in cui all'articolo 2 comma 1, con il rischio che lo Stato italiano sarà tenuto a pagare ingenti danni per gli indennizzi.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BOSCETTO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e chiede un chiarimento al senatore Fassone in ordine alla norma di cui al comma 9, introdotta nel corso dell'esame delle Commissioni riunite accogliendo un emendamento dell'opposizione.

FASSONE *(DS-U)*. Il riferimento alla sospensione di «ogni altro termine» in caso di sospensione del procedimento disciplinare è volto a coprire qualunque situazione da cui una parte pubblica o privata possa subire pregiudizio.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sono quindi respinti gli emendamenti 2.76, 2.6 e 2.82.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*, dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.81. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 13,10.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.81.

Richiamo al Regolamento

PETRINI *(Mar-DL-U)*. L'integrazione al titolo del disegno di legge che si rende necessaria a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.500 conferma l'estraneità di quella materia al disegno di legge. Peraltro, non appare convincente l'interpretazione – suffragata da precedenti – fornita dal Presidente della delibera della Giunta per il Regolamento sull'articolo 97 dello stesso, secondo la quale l'improponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione deve essere intesa in senso più rigoroso in sede di conversione di decreti-legge che non di disegni di legge. Infatti, non è possibile valutare nel dettaglio i precedenti cui si è richiamata la decisione del Presidente, mentre esistono circolari della Presidenza che vanno nel senso contrario.

PRESIDENTE. Il richiamo al Regolamento è tardivo in quanto la decisione del Presidente in merito all'ammissibilità dell'emendamento è inappellabile. Inoltre, è suffragata da precedenti verificabili in ogni momento.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

Il Senato respinge gli emendamenti 2.80 e 2.43. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.44. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 2.91 al 2.45. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), il Senato respinge l'emendamento 2.46.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.92 con il quale si sostituisce all'indefinito concetto di «attività connessa» quello più pregnante di «attività inerente all'esercizio delle funzioni parlamentari».

Il Senato respinge gli emendamenti 2.92, 2.47 e 2.300. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.301; successivamente, con votazione nominale elettronica, chiesta dallo stesso senatore BATTISTI, viene respinto anche l'emendamento 2.302.

Risultano respinti gli emendamenti 2.48, 2.83, 2.7, 2.303, 2.2 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi emendamenti 2.3 e 2.4), 2.85 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dei successivi 2.84 e 2.49) e 2.304 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte dello stesso emendamento e del successivo 2.305).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI, il Senato respinge l'emendamento 2.306. Vengono quindi respinti gli emendamenti 2.50 (identico al 2.86), 2.51 e 2.14. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.15. Sono inoltre respinti gli emendamenti dal 2.307 al 2.55. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BATTISTI, il Senato respinge l'emendamento 2.21. Vengono quindi respinti gli emendamenti dal 2.56 al 2.65.

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 2.66 è stato ritirato.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.8. Vengono poi respinti gli emendamenti 2.311, 2.67, 2.9, 2.10 e 2.69 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 2.11 e 2.70). Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore BATTISTI (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 2.93.

FASSONE *(DS-U)*. Ritira l'emendamento 2.87.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore Tommaso SODANO (Misto-RC), il Senato respinge l'emendamento 2.71. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 2.72 al 2.16, gli emendamenti dal 2.22 al 2.23, nonché il 2.27 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 2.31).

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 2.17 e 2.20 sono improponibili in quanto riguardanti materie riservate ai Regolamenti parlamentari, mentre l'emendamento 2.33 è stato ritirato.

Previa verifica del numero legale chiesta dal senatore DALLA CHIESA (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 2.32 e 2.314, tra loro identici. Risultano quindi respinti i restanti emendamenti all'articolo 2.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Un esame approfondito del testo approvato dalla Camera dei deputati ha indotto tutti i Gruppi dell'Ulivo a proporre modifiche volte a temperare alcuni aspetti del provvedimento che esorbitano rispetto alla dichiarata intenzione di dare attuazione all'articolo 68 della Costituzione. Il voto contrario su tutti gli emendamenti delle opposizioni accresce il giudizio negativo sull'articolo 2 che istituzionalizza l'abuso: la funzione parlamentare va tutelata ma non fino al punto di garantire una licenza di ingiuria o calunnia, peraltro estesa anche fuori dall'esercizio della funzione stessa. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. L'articolo 68 della Costituzione prevede l'insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari. L'articolo 2 estende l'ambito previsto dalla Costituzione e quindi crea privilegi. Per tali ragioni i senatori Verdi esprimeranno voto contrario.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.

FASSONE *(DS-U)*. Rilevata la sbrigativa insofferenza con la quale la maggioranza affronta le obiezioni dell'opposizione, comprese quelle di rango costituzionale, segnala l'importanza dell'emendamento 3.28, che esclude la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza anche per l'acquisizione di tabulati di comunicazioni, trattandosi di elementi identificativi esterni al contenuto della conversazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ZICCONE, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nell'esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti, ricorda al senatore Fassone che il provvedimento, attuando l'articolo 68 della Costituzione, colma una lacuna per la quale la Corte costituzionale era stata chiamata ad intervenire con sentenze interpretative. Una volta che il Parlamento abbia approvato il testo in esame, senza peraltro l'obbligo di accodarsi alle interpretazioni della Corte costituzionale, quest'ultima potrà tornare ad una verifica esterna e non nel merito dell'insindacabilità.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.300.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Dichiarando il voto favorevole del Gruppo agli emendamenti 3.11, 3.28 e 3.301, tra loro identici, in risposta al sottosegretario Vietti osserva che il limite dell'azione della Corte, ma anche del Parlamento nell'approvazione di una legge ordinaria in materia, è costituito dall'articolo 68. Il Parlamento deve pertanto tener conto delle indicazioni dalla Corte, mentre il testo in esame dilata l'ambito dell'articolo 68, giungendo a ripristinare l'immunità parlamentare in termini analoghi a quelli precedenti la modifica del 1993. *(Applausi del senatore Cambursano).*

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti 3.11, 3.28 e 3.301, tra loro identici. Risultano quindi respinti gli emendamenti 3.29, 3.12 e 3.13. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS, il Senato respinge l'emendamento 3.14.

FASSONE *(DS-U)*. Ritira l'emendamento 3.30, che interferisce con i principi di autonomia ed autodichia delle Camere. Invita però la Presidenza a tener conto dei problemi posti dalla procedura di valutazione dei cosiddetti atti a sorpresa.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.15, 3.22 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti successivi fino al 3.23) e 3.31.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.20 e 3.21 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa, così come il 3.17 in quanto privo di portata normativa.

Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 3.25. Con votazione nominale elettronica chiesta dalla stessa senatrice DE PETRIS, viene respinta la prima parte dell'emendamento 3.27, con conseguente preclusione della seconda parte e degli emendamenti 3.16 e 3.18. Vengono quindi respinti gli emendamenti 3.33, 3.302 e 3.32.

PRESIDENTE. Su richiesta della senatrice DE PETRIS (Verdi-U), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 3.19. Avverte che Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Dà annunzio della mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30).*

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Amato, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Callegaro, Camber, Collino, Costa, Cozzolino, Cursi, D'Alì, Degennaro, Dell'Utri, Federici, Ferrara, Guzzanti, Mantica, Marano, Moro, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare alla riunione della Convenzione sul futuro dell'Unione Europea; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Greco, Gubert, Mulas, Provera, Rigoni e Tirelli, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa Occidentale; Iannuzzi e Manzella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Vizzini, per partecipare ad una riunione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,33).*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2191) ***Deputato BOATO. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(41) ***DALLA CHIESA. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(489) ***CALVI e VILLONE. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione e per la disciplina delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni***

(1734) ***FALCIER ed altri. – Attuazione dell'articolo 68 della Costituzione***

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2191, già approvato dalla Camera dei deputati, 41, 489 e 1734.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale e hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

* MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, intervengo per chiedere, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, il non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dovremo dunque procedere ad una discussione su questa proposta del senatore Manzione.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Se mi è consentito, signor Presidente, intendo prima illustrare le motivazioni che sostengono la mia richiesta. Questo mi darà l'opportunità di rispondere parzialmente al relatore, senatore Boscetto, che nella replica di ieri sera ha spiegato una serie di ragioni

che, a suo avviso, legittimano il tipo di provvedimento che stiamo per votare.

Signor Presidente, come lei sa è stato deciso il contingentamento dei tempi, quindi vorrei chiederle preliminarmente la possibilità di depositare agli atti un intervento molto più articolato che avrei dovuto svolgere ieri e che non ho potuto svolgere, affinché resti agli atti la mia posizione articolata, mentre ora, ai sensi dell'articolo 96, esporrò solo due questioni. *(Il Presidente fa un cenno di assenso)*. La ringrazio per la sua autorizzazione.

Onorevole relatore, nella replica che lei ha svolto ieri sera, si è lamentato del fatto che pochi degli interventi in discussione generale avessero toccato la norma originaria, cioè quella attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, così come licenziata dalla Camera dei deputati. Mi permetto allora di ripetere molto brevemente quanto ho già dichiarato in discussione generale nelle Commissioni riunite per motivare in qualche modo la mia contrarietà assoluta non solo all'emendamento presentato dal senatore Schifani e da altri senatori, ma anche al provvedimento così come ci è arrivato dalla Camera; lo farò molto brevemente, nella consapevolezza che si tratta di una materia che ormai conosciamo benissimo tutti.

Signor Presidente, onorevole relatore, la riforma del 1993 che ha rimodulato l'articolo 68 della Costituzione sostanzialmente ha espunto dal testo originario la possibilità di chiedere l'autorizzazione a procedere ai fini della sottoposizione a processo dei parlamentari. Infatti, se dovessimo per un attimo comparare l'articolo 68 *post* 1993 e quello *ante* 1993, vedremmo che è intervenuta una modifica nel comma 1, dove le parole «non possono essere perseguiti» vengono sostituite dalle altre «non possono essere chiamati a rispondere», mentre nel comma 2 è stato eliminato l'inciso: «senza autorizzazione delle Camere nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale». Quindi, l'autorizzazione preventiva obbligatoria prevista dal comma 2 dell'articolo 68 viene eliminata.

Ecco allora la prima motivazione rispetto alla quale, secondo me, trova forza la richiesta di non passaggio all'esame degli articoli ai sensi dell'articolo 96: nel sistema *post* 1993 è stata completamente eliminata l'autorizzazione a procedere. Con l'articolo 2 del disegno di legge che ci accingiamo a votare, invece, viene espressamente reintrodotta l'autorizzazione a procedere *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)* nel senso che con le modifiche introdotte – in modo particolare, appunto, con l'articolo 2 – è prevista una sospensione obbligatoria con la possibilità della Camera di concedere l'autorizzazione a procedere al giudice, che deve richiederla con un termine di novanta più trenta giorni.

Di fatto, relatore Boscetto, andiamo a modificare completamente quella che era la *ratio* voluta dal legislatore costituzionale del 1993, che aveva voluto considerare due canali completamente distinti: da un lato, la magistratura che può procedere e non trova nessun limite formale; dall'altro, il diritto dei parlamentari di vedere dichiarata una certa situazione insindacabile, cioè rientrante nella funzione tipica del parlamentare. Con

l'articolo 2, invece – la prego onorevole relatore, di valutare con attenzione questa considerazione – andiamo a reintrodurre di fatto l'autorizzazione a procedere.

Ebbene, essendo l'autorizzazione a procedere richiedibile *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)* anche nella fase delle indagini preliminari, ciò significa che non appena un parlamentare verrà a conoscenza del fatto che c'è un procedimento – non un processo – a suo carico potrà immediatamente attivare la procedura e di fatto interferire con l'operato della magistratura, cosa che il legislatore del 1993 non aveva assolutamente voluto. Quindi, andremo a varare una riforma, quella sull'attuazione dell'articolo 68, che di fatto ci fa tornare indietro, alla norma *ante* 1993, perché reintrodurremo di fatto una nuova autorizzazione a procedere; questa è la prima considerazione.

Secondo punto. Non voglio entrare nel merito delle valutazioni che sono state espresse riguardo all'emendamento del senatore Schifani ed altri in merito al rango di norma costituzionale che dovrebbe avere, alla compatibilità rispetto ai princìpi contenuti nell'articolo 3 della Costituzione, rispetto all'obbligatorietà dell'azione penale, rispetto all'articolo 111. Lei ha risposto: non condivido le sue risposte, però comprendo perfettamente ciò che lei ha affermato.

Le pongo un'altra obiezione. Se lei è veramente convinto che questa norma può essere ordinaria e non di rango costituzionale, dovrebbe comprendere che di fatto, mediante essa, introduciamo quattro regimi diversi per le cinque più alte cariche dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda i Presidenti di Camera e Senato, pur essendo presente nell'emendamento 1.500 il richiamo agli articoli 90 e 96 della Costituzione – ma non quello all'articolo 68 –, è come se si prevedesse una sospensione, quindi una improcessabilità a termine, che è un regime particolare, comunque in conflitto con quello stabilito dall'articolo 68. Infatti, l'articolo 68 della Costituzione prevede che – non ho bisogno di ricordarglielo – l'azione penale possa essere avviata, salva la possibilità di valutare l'applicabilità dell'articolo in base alla insindacabilità o meno del comportamento del parlamentare.

Con questa norma, nel momento in cui prevede l'improcessabilità, quindi la sospensione a termine dell'azione penale, si introduce di fatto un regime che sovverte quello ordinario previsto dall'articolo 68, che è completamente diverso.

Le pongo quindi una domanda. Può una legge ordinaria modificare un principio sancito in una norma costituzionale, cioè l'articolo 68, che riguarda tutti i parlamentari? Attenzione: i Presidenti di Camera e Senato devono necessariamente essere parlamentari.

Questa considerazione, quindi, non è di poco conto. Infatti, attraverso una norma ordinaria si deroga un meccanismo, quanto alle guarentigie, previsto dalla norma costituzionale.

Non mi soffermo sugli effetti degli articoli 90 e 96 della Costituzione sulle cariche di Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio; lei capirà, infatti, che anche in questo caso si verrebbero a determinare regimi

diversi. Mi soffermo, invece, sulla quarta ipotesi che riguarda il Presidente della Corte costituzionale.

Anche in questo caso, onorevole relatore, è stato fatto un gravissimo errore. Infatti, ai componenti della Corte costituzionale viene concessa la stessa garanzia prevista per i parlamentari, così come stabilito dall'articolo 137 della Costituzione. A chi viene però concessa tale garanzia? Non al Presidente ma ai giudici della Corte costituzionale.

Pertanto, il primo errore che si compie è quello di introdurre con legge ordinaria un distinguo che non ha riscontro nella legge costituzionale, né nell'articolo 137 della Costituzione che invece si riferisce ad una normativa che garantisce l'autonomia dei giudici della Corte.

In questo modo, quindi, andremmo a modificare anche quel regime. Sappiamo infatti che ai giudici della Corte costituzionale si applica l'articolo 68 (in dottrina si discute su quale articolo 68, quello *ante* o *post* 1993); sappiamo anche, però, che quello è il regime da applicare. Con una legge ordinaria, invece, per uno solo di quei giudici andremmo ad introdurre un regime completamente diverso.

Le pongo ancora la stessa domanda. Possiamo con legge ordinaria introdurre un regime che deroga quello previsto con legge costituzionale? Lei sa che l'articolo 137 della Costituzione, proprio nella parte che prevede la possibilità di garantire l'indipendenza dei giudici della Corte, è stato successivamente attuato con legge costituzionale (la n. 1 del 1948 e la n. 1 del 1953).

Questi sono gli elementi sulla base dei quali mi permetto di chiedere innanzitutto ai colleghi della maggioranza di valutare con attenzione la proposta di non passaggio agli articoli dal momento che siamo in presenza di elementi che determineranno uno strappo notevolissimo nell'architettura istituzionale che in tanti anni di Repubblica siamo riusciti a conquistare. A voi questa grandissima responsabilità. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).*

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere un apprezzamento per gli argomenti usati dal collega Manzione, che condivido.

PERUZZOTTI *(LP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI *(LP)*. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario alla proposta di non passaggio agli articoli e chiedo che la votazione sia effettuata con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PERUZZOTTI *(LP)*. Signor Presidente, le volevo segnalare che non sono trascorsi i venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

PRESIDENTE. Sì, senatore Peruzzotti; in attesa che trascorrano i venti minuti dal preavviso, sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 9,53).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Manzione.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,56, è ripresa alle ore 10,16).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passare agli esami degli articoli, avanzata dal senatore Manzione.

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Signor Presidente, a nome di dodici colleghi vorrei chiedere la verifica del numero legale sulla proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Manzione.

Non è approvata.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2191, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, gli emendamenti da me proposti, e proposti anche da gran parte dell'opposizione, partono dalla premessa che le prerogative collegate alle funzioni debbono essere concepite come momento di valorizzazione, di esaltazione delle funzioni e non come momento di...*(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppo brusìo in Aula; per favore!

ZANCAN *(Verdi-U)*. ...e non come momento di privilegio o di discredito.

È molto difficile non pensare al privilegio rispetto alla legge che ci occupa, sia per la sua nota genesi prossima – richiesta del Presidente del Consiglio che, al termine del suo processo durato tre anni, quando ormai si avvicina il momento della sentenza, richiede espressamente e personalmente la sospensione del suo processo, come documenta la lettera ad un noto quotidiano –, sia per il ritmo assolutamente inusitato ed i tempi

assolutamente inconsueti nell'esame di un disegno di legge di così straordinaria importanza.

Si tratta di tempi inusitati rispetto alla proponibilità di un emendamento che non c'entra, né per la lucciola, né per la lanterna, col testo in questione e che era manifestamente improponibile, con buona pace del diverso avviso del signor Presidente del Senato, a cui va il mio rispetto, ma non la mia approvazione.

Era manifestamente improponibile, così come sono manifestamente incongrui i tempi per subemendare tanto delicata materia, fissati in cinque ore, rispetto ad un tempo di gestazione di questo emendamento durato tre mesi.

E allora, gli emendamenti che abbiamo presentato si propongono di limitare dei privilegi che non sono stati stabiliti, signori colleghi della maggioranza, che non si è osato stabilire neppure in quel monumento del regime fascista che è il codice Rocco, perché in questo monumento del regime fascista non è prevista per le alte cariche dello Stato la sospensione che si sta adesso cercando di introdurre nei termini che vediamo.

Segnalo in particolare all'attenzione dei colleghi, alla sensibilità istituzionale e costituzionale di tutti i colleghi, l'emendamento 1.500/18, che si propone di limitare la portata di questo provvedimento ai fatti antecedenti, e non ai fatti futuri. Infatti, una delle caratteristiche principali, la prima, che gli aderenti al patto sociale, ovverosia tutti i cittadini, vogliono da chi viene chiamato all'alta carica non per imperio del principe, ma per volontà dei cittadini, è quella che egli sia soggetto, identicamente a loro, al rispetto della legge. E la prima cosa che domandano le alte cariche dello Stato... *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Che cosa giura il Presidente delle Repubblica, che cosa giura il Presidente del Consiglio, che cosa giurano i Presidenti delle Camere, che cosa giura il Presidente della Corte costituzionale, se non il rispetto della legge? Qual è il loro compito, se non quello di chiedere ai cittadini di rispettare la legge?

Mi domando allora, signori colleghi: come potremo chiedere al Presidente della Corte costituzionale di essere giudice delle leggi, quando egli si chiama fuori, attraverso la sospensione di un suo eventuale procedimento, dal rispetto delle leggi? Come potremo chiedere ai Presidenti delle Camere di giudicare in materia di autorizzazione a procedere rispetto alle perquisizioni, o rispetto ad altri fatti autorizzati dalle Camere, quando essi si chiamano fuori dal rispetto delle leggi? Come potrà il Presidente del Consiglio invitare tutti i cittadini al rispetto, anzitutto, di quelle leggi fiscali che danno denaro allo Stato? Come potrà farlo?

Non voglio per la seconda volta far arrabbiare il senatore Novi; non parlerò quindi di omicidi e di stupri, mi limiterò a parlare di corruzione in atti giudiziari, così sarà contento il presidente Novi ed io sarò più aderente al tema di questa legge. E allora non ditemi, per favore, che tutto ciò non si verificherà quando, tra cinque o dieci anni, tra sette o quattordici anni, ci sarà un processo ripreso. Non ditemi questo, perché un processo ripreso

non avrà più testimoni, non avrà più i giudici iniziali, ricomincerà da capo, sarà maturato il termine della prescrizione.

Insomma: questa sospensione del processo è una presa in giro, è un'autentica immunità per le alte cariche dello Stato! E ripeto – chiudendo su questo punto – che si tratta di un'immunità che neppure il regime fascista aveva voluto per le alte cariche dello Stato.

Allora, di fronte a questo, di fronte al fatto che noi non potremo più certamente parlare di una ragionevole durata del processo, non potremo più dire ai cittadini: avete eletto, attraverso un meccanismo, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio, avete eletto, attraverso i vostri rappresentanti, i Presidenti delle Camere, i quali sono onorati di rispettare essi per primi le leggi; di fronte a ciò, dicevo, non potrà esserci solidarietà fra i cittadini e le alte cariche dello Stato, perché se i cittadini non sentono che le alte cariche dello Stato per prime rispettano la legge e sono non sottoposte ma assoggettate agli obblighi della legge, manca quel rispetto nelle istituzioni che io credo sia fondamentale per il patto sociale. In buona sostanza, il risultato che state drammaticamente ottenendo è il discredito, la disistima per le istituzioni.

Molte volte, signori colleghi, noi ci rivolgiamo, talora a ragione, talora a torto, al Presidente della Repubblica perché non dia quell'avallo che la Costituzione chiede a leggi che riteniamo ingiuste. Io mi rivolgo sommessamente, rispettosamente, con il massimo rispetto che posso nel mio cuore, nella mia mente e nella mia storia personale, al Presidente della Repubblica per dirgli: per cortesia, respinga un privilegio che discredita la sua altissima carica, la più alta possibile carica dello Stato!

CONTESTABILE *(FI)*. Zancan, facci sognare!

PRESIDENTE. Debbo ricordare a tutti i colleghi che c'è il contingentamento dei tempi; quindi, si regolino perché gli emendamenti sono stati presentati a ben otto articoli e siamo ai primi emendamenti all'articolo 1.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare in termini molto brevi gli emendamenti iniziali, che recano come prima firma la mia.

La prima questione attiene al problema del momento in cui questa sospensione del processo deve intervenire. Noi abbiamo sostenuto con una serie di emendamenti graduati che la sospensione deve assolutamente avvenire soltanto nella fase dibattimentale; questo per la ragione assai semplice che non è possibile impedire la fase degli atti preliminari, perché non è possibile impedire la fase delle indagini.

Esse devono essere comunque compiute, perché attengono a un atto di garanzia, dove è possibile accertare anche la prova dell'innocenza dell'incolpato e quindi decidere il non inizio del processo e il non esercizio dell'azione penale da parte del giudice. Tale fase è quindi essenziale.

Io mi rendo conto che nella legge si parla di processo e non di procedimento e quindi si fa riferimento ovviamente al dibattimento; tuttavia è

necessario che ciò sia chiarito in modo assoluto dal relatore e dal Governo (e mi riservo di intervenire quando si parlerà dell'articolo 2, dove invece la situazione a mio avviso è più equivoca). Questo per ciò che riguarda i primi emendamenti. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

Devo illustrare anche gli altri, signor Presidente?

PRESIDENTE. Tutti quelli di cui lei è primo firmatario, naturalmente all'interno dei limiti temporali che riguardano specificamente lei e, più in generale, il suo Gruppo.

CALVI *(DS-U)*. La seconda questione attiene invece ai reati che non devono essere inseriti in questa sospensione. Li elenco soltanto per titoli. Credo non possa essere sospeso un processo quando abbia ad oggetto delitti contro la pubblica amministrazione, sia commessi da un pubblico ufficiale che da un privato; delitti contro la personalità dello Stato, internazionale ed interna; delitti contro l'amministrazione della giustizia e l'autorità delle decisioni giudiziarie. Nei confronti di questi reati crediamo che non possa essere esercitato il potere di sospensione.

Crediamo inoltre che debba essere assolutamente chiaro che il provvedimento in esame attiene soltanto ed esclusivamente ai cinque soggetti indicati. Chiediamo pertanto venga premessa la parola «esclusivamente» allorquando si elencano i cinque soggetti, in modo da eliminare ogni dubbio e da evitare equivoci circa la non estensibilità del beneficio ad altri soggetti.

L'ultimo punto che mi premeva sottolineare è il seguente. Credo – e spero che i colleghi lo riconoscano – che sia un atto di assoluta garanzia nei confronti dell'alta personalità dello Stato investita di un sospetto, di un dubbio, di un'accusa che può essere, come mi auguro, calunniosa, individuare a tutela della medesima un altro percorso accanto alla sospensione del processo, che tuttavia può essere sospeso come prevede la legge in esame.

Presidenza del presidente PERA

(*Segue* CALVI). A mio avviso, dobbiamo prevedere anche il diritto di rinuncia alla sospensione, perché di fronte ad un'accusa palesemente calunniosa dobbiamo consentire, a tutela di colui che calunniosamente è stato accusato, di espletare immediatamente l'esercizio delle proprie garanzie chiedendo che sia immediatamente accertata la verità dei fatti attraverso un giudizio rapidissimo. Ciò ovviamente rende necessario in primo luogo la rinuncia alla sospensione, in secondo luogo che il processo sia immediatamente celebrato proprio per allontanare da una delle cinque autorità massime dello Stato il sospetto di un'accusa calunniosa. È una

norma di garanzia che credo rafforzi la tutela dell'alta personalità chiamata a godere di questo beneficio.

I restanti emendamenti possono essere illustrati rapidamente dagli altri colleghi firmatari.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, data l'infelice restrizione dei tempi su una materia così delicata, do per illustrati tutti gli emendamenti a mia prima firma, richiamando unicamente l'attenzione dei relatori, che in sede di Commissione ho visto sensibili sul punto, sull'emendamento 1.500/39, che ripresenta il tema della richiesta, da parte dell'interessato, alla rinuncia alla sospensione, e ancor più particolarmente sull'emendamento 1.500/51.

Su quest'ultimo in sede di Commissione i relatori hanno dato parere contrario ma con riserva di meditazione in Aula. Credo che la meditazione dovrebbe portare all'accoglimento proprio per l'assoluta anomalia dell'intrusione nel processo penale di una nozione come quella di «fase» che si aggiunge allo stato e grado unicamente letti per interpretare qualsiasi momento del processo.

MARITATI *(DS-U)*. Signor Presidente, a proposito dell'emendamento 1.500/69, relativo alla prescrizione, vorrei sottolineare che la prescrizione ha un termine che viene sospeso, per tornare a decorrere nel momento in cui cessa la causa della sospensione.

Noi riteniamo che in questo caso sia quanto mai importante prevedere che il termine di prescrizione riprenda dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione. Ci sono le ipotesi che riguardano proprio la fattispecie in esame. Noi abbiamo, così per non sbagliare, il processo in corso che riguarda il nostro Presidente del Consiglio dei ministri che ormai ha percorso una fase enorme del dibattimento, la parte quasi preponderante, e una parte rilevante del termine di prescrizione si è già esaurita per il compimento di quegli atti. Quando tornerà a decorrere il termine, cioè quando verrà meno la causa di sospensione, il processo non potrà evidentemente riprendere dal punto in cui fu interrotto perché le regole processuali impongono il rispetto della stessa composizione del collegio o dello stesso giudice che assunse i mezzi di prova.

In questo caso, allora, se noi vogliamo effettivamente che i processi si svolgano, se non vogliamo con questa legge impedire di fatto che alcuni processi, quelli in corso, ma anche quelli che potranno venire, siano effettivamente paralizzati, dobbiamo prevedere una ipotesi di questo genere e cioè che quando si ritornerà a procedere nell'ambito del processo, quando si ritornerà a porre in essere gli atti processuali, il termine di prescrizione dovrà cominciare a decorrere *ab imis*, secondo quanto previsto dalle norme del codice di procedura penale relativamente alla fase interessata, altrimenti noi andremo incontro ad una *fictio*, cioè questa sospensione si tramuterà in un'impossibilità obiettiva di concludere i processi in corso, qualsiasi processo a cui la norma si riferisca.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

* SCALFARO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFARO *(Misto)*. Signor Presidente, onorevoli senatori, prendo la parola per una testimonianza personale, per esprimere il mio parere totalmente contrario alla proposta di sospensione di eventuali procedimenti penali. *(Commenti del senatore Agogliati. Richiami del Presidente).* Vorrei esprimere anche il mio parere contrario nel merito a questa proposta unitamente a un parere ugualmente contrario alla procedura adottata, cioè all'uso di una legge ordinaria per un fatto che rappresenta, a mio avviso, e credo anche ad avviso di chi guardi la questione con serenità, una modifica costituzionale.

L'osservazione che avanzo è molto semplice: la nostra Costituzione conosce l'istituto dell'immunità parlamentare.

Si chiama immunità parlamentare perché è una tutela che viene prevista a difesa di ogni eletto del popolo; di ogni eletto del popolo, per proteggerlo. *(Alcuni senatori del Gruppo FI abbandonano l'Aula. Applausi ironici dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Vivace scambio di battute tra i senatori Guzzanti e Petrini).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego! *(Il senatore Agogliati si avvicina ai banchi del Gruppo Mar-DL-U ed ha un vivace scambio di battute con i senatori Battisti, Petrini e Cambursano).*

VOCI DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Buffoni, buffoni! *(Vivaci repliche del senatore Agogliati. Il senatore Guzzanti esce dall'Aula).*

PRESIDENTE. Senatore Agogliati, per favore, torni al suo posto! Senatore Agogliati, la richiamo all'ordine! *(Vivace scambio di battute tra il senatore Agogliati e alcuni senatori del Gruppo Mar-DL-U).* Senatore Agogliati, la richiamo all'ordine! Senatore Agogliati, esca, per favore! *(Il senatore Agogliati esce dall'Aula).*

VOCE DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Pagliaccio! *(Brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Senatore Scalfaro, la prego di riprendere. Colleghi, vi prego di fare silenzio. Il senatore Scalfaro ha il diritto di svolgere il suo intervento! *(Brusìo in Aula).* Colleghi, per favore!

SCALFARO *(Misto)*. Ho espresso questo parere contrario sia nel merito sia nell'applicazione della legge. Debbo dire che a mio avviso molto personale, a stretto rigore, ritengo che sia molto più ortodossa la proposta che in qualche discussione ha fatto il Presidente del Consiglio dei ministri

quando ha parlato di un ripristino totale dell'istituto dell'immunità parlamentare; perché questo è un istituto antico, è un istituto messo a protezione di tutti gli eletti dal popolo, perché non trovino menomazioni della loro attività e che rappresenta una parità di condizione. Se questo, con una votazione che vorrei dire passionale, in un certo tempo fu totalmente abolito non è perché fosse un istituto iniquo, ma perché ebbe un'applicazione pesante, negativa, perché ad un certo punto non si dava possibilità di procedere a nessuno per nessun motivo.

Ora, il ripristino di questo istituto – lo so che questo pensiero non è molto condiviso, però ritengo di poterlo sostenere – rappresenta una posizione pulita, ortodossa dicevo, perché si estende a tutti gli eletti dal popolo, ha delle radici profonde anche nel tempo; ha però bisogno di due condizioni. La prima è che il principio è che si procede sempre, perché c'è un articolo 3 della Costituzione che afferma l'uguaglianza davanti alla legge, salvo che vi siano non prove, perché se vi fossero prove di persecuzione c'è motivo di denunzia al magistrato, ma sospetti seri, motivati, che danno la sensazione valida, presa in considerazione, del cosiddetto *fumus persecutionis.*

È chiaro che questa, con un'eventuale votazione qualificata che non sia solo di maggioranza, a me sembrerebbe una strada considerevolmente degna di rispetto, indubbiamente. Diversamente, perché si tocca la Costituzione? Per un ragionamento di una semplicità assoluta. Si prevede ora nella Costituzione una posizione privilegiata (non è un'immunità definitiva, indubbiamente è una sospensiva, ma è un fatto di privilegio che rappresenta una rottura d'eguaglianza davanti la legge); questa ipotesi c'è nella Costituzione? Non c'è, è assolutamente nuova, riguarda i vertici delle istituzioni democratiche dello Stato.

Noi sappiamo che il problema – non è un mistero! – riguarda in particolare un processo in corso, ma quel privilegio non esiste nella Costituzione.

Nel momento in cui inseriamo nella Carta costituzionale un *quid novi*, è possibile mai che a farlo sia una legge ordinaria? È possibile mai? Mi sembra veramente che si determini una lacerazione seria. Soprattutto – voglio richiamare l'attenzione di tutti i colleghi – si crea un precedente di una gravità enorme che eventualmente (temo che non si tratti di una eventualità) porterà in altri casi a sostenere modifiche costituzionali di fatto con argomentazioni complicate; non le discuto ma lasciatemi dire che si tratta di argomentazioni nelle quali si nota più la bravura di chi riesce ad inventare una strada che può apparire lecita, che non la chiarezza di cui la Costituzione ha bisogno.

Mi rincresce che nella questione si coinvolga anche il Capo dello Stato. Non mi sembra, infatti, una previsione dotata di una sua opportunità. Dovremmo sempre tenere presenti le delicatezze costituzionali.

Aggiungo un brevissimo cenno personale. In quest'Aula, e anche in quella della Camera, è stato richiamato un principio per il quale si è ricordato che esiste un precedente relativo al Capo dello Stato. Fu prevista una

sospensione dell'accusa quando questa fu mossa proprio nei confronti del sottoscritto, Presidente della Repubblica.

So che qualche collega della maggioranza generosamente disse che furono tutti d'accordo per quella sospensione. Sono molto grato di questa generosità postuma, ma io non sono mai stato iscritto nel registro degli indagati.

So che questo può servire alla discussione, ma i fatti non si possono turbare, tant'è vero che quando un ex Ministro della giustizia ritenne di denunziarmi alla procura di Roma – cittadino libero di muoversi come crede –, appena uscito dal Quirinale come Presidente della Repubblica, io rimasi sotto indagine del tribunale dei ministri dal giugno 1999 – ricordo che fui denunciato nel mese di maggio – ma non si riaprì il caso relativo alla precedente denuncia che era stata sospesa perché, ripeto, non fui mai iscritto nel registro degli indagati.

Quella indagine, che terminò solo più di due anni dopo, nel luglio 2001, con decreto di totale archiviazione, fu un fatto nuovo che non aveva una radice e quindi non è mai esistita una sospensiva.

Aggiungo ancora una parola. A mio avviso – pensiero molto personale – la saggezza dei giudici ha effettuato lo stralcio di un processo. Dove è scritto che, compiuto uno stralcio, il processo per gli altri prosegua mentre quello stralciato debba proseguire a distanza di otto o dieci giorni? Di fronte ad un semestre italiano di Presidenza europea dovrebbe essere opportuno un dialogo tra avvocati e magistrati, un dialogo che non soltanto è possibile ma che può essere obbligatorio.

Con la mia stagionatura politica (e non solo) ho vissuto direttamente ed indirettamente diversi semestri italiani. Pensare che un Presidente del Consiglio, nel corso del semestre di Presidenza europea, possa avere un secondo di tempo per riflettere su un problema che lo tocca e che gli brucia da vicino anche sul piano umano è qualcosa che rimane al di fuori dell'ordine costituito. È impensabile.

Perché questo stralcio non contempla un rinvio ad un nuovo ruolo? Ognuno di noi sa che ci troviamo di fronte a posizioni di magistrati che non opereranno più e sappiamo che cosa può capitare.

Si può obiettare: «Ma lei consiglia un'interferenza?». No, consiglio un dialogo fra difesa, pubblico ministero e magistrato giudicante, che credo sia il minimo della chiarezza pensabile! *(Commenti dai banchi della maggioranza)*. Non so con quali dei magistrati... Sto soltanto dicendo che, di fronte ad uno stralcio con invio a nuovo ruolo, che quindi supera tutti i tempi possibili, io posso non condividere, ma certamente la Carta costituzionale, al massimo, chiude un occhio. Ma la Carta costituzionale, di fronte a un fatto nuovo e, in parte, poco riguardoso e di fronte a una legge ordinaria che inserisce una cosa nuova nella Costituzione, la Carta costituzionale è gravemente ferita! Questo è il mio convincimento e, insieme, il mio augurio. Grazie, Presidente. *(Vivi applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-RC e Misto-Com. Molte congratulazioni).*

PRESIDENTE. Sugli emendamenti da 1.500/1 a 1.500 non vi è il parere dei relatori.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunciarsi sui suddetti emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti dall'1.500/1 all'1.500/73, mentre è favorevole sull'emendamento 1.500.

(Il senatore Cambursano scambia alcune battute con il senatore Agogliati. Commenti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Senatore Cambursano, dobbiamo procedere alle votazioni e desidero farlo con ordine.

Gli emendamenti 1.500/1 e 1.500/2 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/3.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, intervengo a titolo puramente personale (e quindi tecnicamente in dissenso dal mio Gruppo), dichiarando che voterò contro questo subemendamento ed anche contro alcuni dei successivi, anche se capisco che tali emendamenti sono stati presentati apparentemente per migliorare il testo in senso tecnico, in realtà per tentare di prendere tempo e verificare se qualche resipiscenza, qualche barlume di ragionevolezza subentri in chi in quest'Aula, anche sui banchi della maggioranza, ha ancora il senso delle istituzioni.

Non voterò questi subemendamenti perché penso che non si debba lasciare alcuno spazio all'idea che possa essere migliorato un testo radicalmente incostituzionale e totalmente sbagliato dal punto di vista delle istituzioni, per le seguenti ragioni. In primo luogo, la sospensione dei processi non giova agli interessati se innocenti perché lascia sospeso su di loro il sospetto infamante di aver commesso uno o più reati.

Non giova neppure alla credibilità e al buon nome delle istituzioni, che è danneggiato non dal fatto che alcuni dei loro titolari siano sotto processo, ma dal fatto che siano sospettati di aver commesso reati. Giova quindi agli interessati solo se colpevoli, ma una deroga al principio di eguaglianza può essere introdotta soltanto per tutelare la funzione e l'istituzione, non per sottrarre il titolare alla giustizia.

Nel nostro sistema istituzionale non vi è una valida ragione per la lesione inferta al principio di eguaglianza dall'emendamento 1.500. L'incostituzionalità della disposizione resta dunque irreparabile e sarebbe probabilmente tale anche qualora fosse introdotta con legge costituzionale, per le ragioni indicate impareggiabilmente dal presidente Scalfaro.

Signor Presidente, proprio gli articoli 68, 90 e 96 della nostra Costituzione provano che deroghe al principio di eguaglianza di fronte alla legge possono essere introdotte soltanto da norme costituzionali ed esclusivamente per tutelare la funzione e l'istituzione, non già per sottrarre una o più persone alla giustizia.

Per queste ragioni non voterò a favore dei subemendamenti né, ovviamente, dell'emendamento 1.500. *(Applausi dei senatori Passigli e Petrini).*

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/3, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/4.

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/4, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/6.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, rimango stupito per l'assoluta libertà che si conferisce al pubblico ministero, il quale è una parte sia pure qualificata, di decidere, attraverso la richiesta, di lasciare un'ombra pesantissima, che può durare magari tutto il tempo della funzione, sulle più alte cariche dello Stato. È necessario che il processo, prima di essere sospeso, abbia il vaglio di un giudice; il testo prevede invece che la sospensione sia decisa prima che un giudice abbia potuto interloquire e dichiarare, ad esempio, che l'accusa è manifestamente infondata e il pubblico ministero sbaglia gravemente.

Prevedere la possibilità della sospensione dopo il vaglio del giudice che ha disposto il rinvio a giudizio significa dare una garanzia in più alle alte cariche dello Stato, non una garanzia in meno; significa non conferire un eccessivo potere, un'eccessiva libertà all'ufficio del pubblico ministero.

Allora, se tutto questo è in nome di una garanzia funzionale rispetto alle alte cariche, bisogna essere coerenti e quindi va detto, quanto meno, che l'intervento del giudice per le indagini preliminari deve essere avvenuto, per poi sospendere.

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/6, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/5.

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Vorrei chiedere a dodici colleghi il sostegno per ottenere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/5, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/16.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, desidero svolgere una dichiarazione di voto trattandosi di un emendamento che reca anche la mia firma, del resto, signor Presidente, onorevoli colleghi, molto convinta.

È il tentativo di rendere il meno claudicante possibile quel che deriverà dalla stesura della norma se sarà così licenziata e in maniera quasi preconcetta e non saranno valutati questi aspetti addirittura elementari di correzione dell'attuale testo.

Chiunque può capire che con il principio introdotto dall'emendamento 1.500, e cioè che «sono sospesi» – senza alcuna aggiunta o, come si dice, «senza se e senza ma» – «i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.» può accadere, perché appartiene alla natura umana, che le alte cariche dello Stato commettano un reato per ragioni qualunque, che potrebbero essere, che so, l'improvvisa propensione per la cleptomania o per altre forme di deriva psico-sociale che pure l'essere un'alta carica dello Stato – ahimè – può non impedire.

In ogni caso, si possono commettere reati molto gravi che possono non avere alcun significato politico (ritengo che il noto equilibrio delle attuali cariche dello Stato impedisca di pensare ciò); tuttavia, poiché tra l'altro introduciamo una norma di sistema, potremmo pensare che ciò avvenga per fatti emotivi, di passione: ad esempio io, che sono nato in Sicilia, potrei non ritenermi esente dall'idea di lavare con il sangue un'onta personale subita.

In tal caso, ci troveremmo nell'assurdo e nel paradosso che la commissione di un reato talmente grave e turpe che la legge sancisce con l'arresto obbligatorio in flagranza – vi prego di ricordare che si tratta soltanto di casi circoscritti, molto gravi e rari – non abbia alcuna sanzione e quindi che per tutta la durata della carica non solo non vi sia l'ipotesi di una de-

libazione, almeno nel merito, ma addirittura vi sia questa palese, pazzesca assurdità di una completa distinzione fra cinque cittadini e tutti gli altri.

È chiaro che questo emendamento non può risolvere alla radice il problema. Del resto – e credo che sia già stato detto – questa legge è talmente sbagliata che un meccanismo di sospensione potrebbe funzionare solo se vi fosse una corte di delibazione, un organo terzo.

D'altronde, i colleghi di Alleanza Nazionale, quando ancora non vi era la pressione di un fatto politico a richiedere questa urgenza o emergenza putativa, avevano proposto ben altro. Anch'essi avevano proposto un modello di valutazione che si atteggiava sostanzialmente all'attuale previsione del Tribunale dei Ministri.

Sotto questo profilo, dunque, non solo raccomando l'approvazione di questo emendamento, ma credo che esso sia ragionevole e razionale e si inquadri nel tentativo di correggere al meglio i danni che comunque questa norma porterà nel nostro ordinamento.

Chiedo inoltre, signor Presidente, di verificare, prima della votazione dell'emendamento, il numero legale.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, nel concordare con le considerazioni del collega Cavallaro, voglio aggiungerne un'altra. Siccome è certo che il testo di legge non esenta le alte cariche dalla possibilità di arresto in flagranza (perché non c'è scritto e credo proprio che, ugualmente alla norma dell'articolo 68 della Costituzione per i parlamentari, esso rimanga sempre salvo), mi sento di dire che facciamo veramente un brutto servizio alle alte cariche dello Stato sospendendo il procedimento dopo averle arrestate in flagranza di reato. Infatti, quanto meno per il termine di fase, rimarrebbero certamente in carcere. E allora, questa materia, che non è stata affatto disciplinata dal testo di legge, andrebbe disciplinata, altrimenti si potrebbe arrivare all'assurdo di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, testé avanzata dal senatore Cavallaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.500/16, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/7, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.500/8 e 1.500/9 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/17.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/17, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/10, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/12, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/11.

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/11, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/13.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/13, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/14, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/18.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, come ho già accennato in sede di illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, qui si decide rispetto al futuro delle alte cariche dello Stato, ovverosia se si debba dare esenzione dal processo, sia pure attraverso una sospensiva senza termine, ovvero no, per i fatti futuri.

Non so come chiamare altrimenti la sospensione per i fatti futuri, se non licenza di commissione di reati, anche comuni e anche gravi, quanto meno durante il tempo in cui viene svolta la funzione o ricoperta la carica.

Sono assolutamente convinto che nessuno e per nessuna carica possa avere licenza indiscriminata e generica riguardo a fatti futuri.

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.500/18, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/15, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/19, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.500/20 e 1.500/21 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/22.

MACONI *(DS-U)*. Chiedo questa volta a quindici colleghi di sostenere la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/22, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. L'emendamento 1.500/23 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/24.

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Chiedo a dodici colleghi il loro appoggio per procedere alla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/24, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/25.

Verifica del numero legale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/25, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/26.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/26, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/27.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta

appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/27, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/28.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/28, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. L'emendamento 1.500/29 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/30.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/30, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/31.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/31, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 1.500/45.

Gli emendamenti 1.500/33, 1.500/34, 1.500/35 e 1.500/36 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/32.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Petrini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/32, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/37.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, con questo emendamento si mira ad introdurre, come presupposto della sospensione, la richiesta da parte dell'imputato.

In questo modo stiamo regolando il possibile e ben verificabile contrasto tra il diritto di difesa, imprescindibile e indistruttibile per qualsiasi cittadino, anche quando ascenda alle supreme cariche dello Stato, e la tutela delle istituzioni. Credo che nessuno Stato possa pretendere da un cittadino, sia pure eletto alle più alte cariche, di essere messo di fronte a questa dicotomia: o non ti difendi subito (e spesso subito significa possibilità di difendersi) o ti dimetti.

Si tratta di una dicotomia inaccettabile, specie se riguarda i fatti successivi, perché un calcolo potrebbe anche essere ammesso per i fatti passati ma non per i fatti successivi, dove si subordina la permanenza in carica al non esercizio del diritto di difesa.

Per tale ragione credo che questo emendamento sia sacrosanto e che il suo non accoglimento sia certamente in contrasto con un principio costituzionale.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, questo emendamento, come del resto molti altri che seguiranno, tende a correggere il dispositivo di legge alla nostra attenzione e, se vogliamo, anche a destrutturarlo o a invalidarlo nei suoi effetti fondamentali.

Ciò avviene non perché da parte nostra non si accetti il principio secondo cui può essere prevista una tutela giuridica alla carica istituzionale;

anzi, tale principio è accettabilissimo e del resto è abbondantemente presente nella nostra Costituzione sia nell'articolo 68 che negli articoli 90 e 96. Legittimo, quindi, è anche pensare di rivederlo nei suoi effetti applicativi. Non riteniamo però che il dispositivo, così come articolato oggi in questa legge, possa essere utile per le finalità che si prefigge, vale a dire la tutela della carica istituzionale intesa come tutela della funzione e non già della persona.

Mi permetto, a questo proposito, di aprire un inciso. È abbastanza curioso che nel momento in cui si afferma tale principio si trascenda poi in manifestazioni di disprezzo verso una persona. È assolutamente chiaro, infatti, che la tutela giuridica va di pari passo con il rispetto istituzionale. Pertanto, signor Presidente, lei converrà che sarebbe davvero curioso se noi riconoscessimo o non disconoscessimo alla carica istituzionale la sua autorevolezza e il suo prestigio a seconda della simpatia o antipatia, della stima o della disistima che abbiamo nei confronti della persona che interpreta quella carica.

Sarebbe davvero strano, ed è curioso che non si percepisca la dissonanza fra quanto è successo precedentemente e i princìpi che si vanno poi a rappresentare e a votare.

Chiuso questo inciso, tornando al dispositivo, noi riteniamo che, fatta salva l'adesione al principio, questo meccanismo non sia utile per quella finalità. Infatti, noi avremmo il rinvio a giudizio della carica istituzionale anche per reati gravi e quindi per reati diffamanti e la sospensione del processo, ma questo non mette in alcun modo quella carica istituzionale al riparo da quelle che possono essere le strumentalizzazioni politiche, le campagne scandalistiche o le campagne mediatiche. Quindi noi falliremmo essenzialmente nella finalità che ci proponiamo, perché tuteleremmo giuridicamente quella funzione, ma non ne tuteleremmo affatto il prestigio e la credibilità.

Quando finalmente potremo ragionare serenamente di quanto è successo in passato nella nostra Nazione capiremo che non sono stati i processi lo strumento di offesa per la classe politica negli eventi di Tangentopoli, bensì sono state le strumentalizzazioni politiche, le campagne mediatiche, le enfasi, gli scandalismi, le drammatizzazioni di quegli accadimenti, che hanno offeso la classe politica e il prestigio globale delle istituzioni.

Quindi noi riteniamo assolutamente inefficace il dispositivo di legge, così come è stato approntato, per ottenere quelle finalità che pure, nella loro teoria, sono assolutamente condivisibili e difatti, ripeto, sono ben presenti nella nostra Costituzione.

Questo emendamento si propone appunto di correggere gli effetti di questo dispositivo, naturalmente limitandoli e comunque limitando anche gli effetti collaterali che, secondo me, sono i più gravi e disastrosi di tutta la situazione. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/37, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/38.

Verifica del numero legale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/38, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/39, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/40, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/41, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/42, identico all'emendamento 1.500/43.

PASSIGLI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI *(DS-U)*. Signor Presidente, in alcuni processi si possono configurare casi di concorso necessario, cosicché la sospensione potrebbe, a discrezione del collegio giudicante, essere estesa anche ai coimputati.

Questo subemendamento diventa, in tal caso, assolutamente necessario e il respingerlo può solo significare che la maggioranza intende lasciare la porta aperta alla possibilità di estendere anche ai coimputati la sospensione dei processi. Ciò renderebbe ancor più incostituzionale il testo, per cui se questo subemendamento non venisse approvato dovrò associarmi al senatore Bassanini nel dire che il testo diventerebbe così apertamente incostituzionale da non meritare l'approvazione di alcun subemendamento.

Pertanto, anch'io mi asterrò dall'approvare i subemendamenti se il subemendamento 1.500/42 non verrà approvato.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, credo che gli emendamenti 1.500/42 e 1.550/43 siano di straordinaria utilità.

È stato pubblicizzato a tutti i venti che il processo avrebbe riguardato esclusivamente le alte cariche dello Stato e non gli eventuali coimputati. Faccio l'esempio più semplice: un processo per corruzione di un'alta carica dello Stato – che non specifico per non essere offensivo di una carica piuttosto che di un'altra –, dove un privato cittadino avrebbe dato dei soldi ad un'alta carica dello Stato. Ebbene – è questo il punto – c'è una contraddizione in termini e prego i relatori di risolvere tale dubbio: il processo è unico.

Nel momento in cui voi scrivete nel testo di legge che il processo è sospeso nei confronti dell'alta carica dello Stato, si realizza una contraddizione in termini se non aggiungete la specificazione «solo», perché il processo è unico. Diversamente, lasciate via libera alla discrezionalità del giudice che di fronte ad un caso certamente di concorso necessario (se non c'è un corruttore non c'è un corrotto) potrebbe decidere che il processo deve obbligatoriamente essere sospeso anche nei confronti del privato.

Vi chiedo pertanto un atto di chiarezza attraverso l'approvazione dell'emendamento 1.500/42, che stabilisce *ex professo* in modo chiaro, certo, sicuro, quello che avete pubblicizzato essere il vostro intendimento, sul

quale, se esso non viene recepito da un emendamento specifico, non ci sentiamo affatto tranquilli.

ZICCONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZICCONE, *relatore*. Signor Presidente, come più volte ripetuto nel corso dei lavori della Commissione, anche a nome del collega relatore, senatore Boscetto, devo precisare che la portata dell'emendamento 1.500 presentato dai Capigruppo è tale nella forma, visto che prevede una sospensione *ope legis* ed essendo indiscutibile la *ratio* particolare che riguarda alcune alte cariche dello Stato.

Si tratta evidentemente di una sospensione *ope legis* che non può che riguardare, per le ragioni che ho detto, nella sostanza, esclusivamente i soggetti che formano l'oggetto della tutela. Per queste ragioni, pur non essendo contrario a tali emendamenti, invito i presentatori a ritirarli, perché considero il contenuto normativo che essi intendono aggiungere già implicito nell'espressione della legge.

Diversamente esprimo parere contrario.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei ascoltare anche il parere del Governo, che immagino sia conforme, perché abbiamo già avuto una discussione al riguardo in Commissione.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore dal punto di vista dell'interpretazione.

Mi permetto di aggiungere che anche dal punto di vista linguistico il testo degli emendamenti è poco felice, perché se proprio una specificazione fosse necessaria, dovrebbe essere indicata con le parole: «solo nei confronti dei soggetti» oppure «nei confronti dei soli soggetti», mentre l'espressione «nei soli confronti» mi pare francamente poco puntuale. In ogni caso: *ubi voluit, dixit, ubi noluit tacuit*; qui non si dice altro che la sospensione è nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, quindi credo che non ci siano spazi per interpretazioni estensive.

PRESIDENTE. Senatore Calvi, intende mantenere il suo emendamento?

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni sia del relatore che del Governo con cui si afferma che esclusivamente nei confronti di questi soggetti opera la sospensione *ope legis*. Di conseguenza, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.500/43 è dunque ritirato, così come si intende ritirato l'emendamento 1.500/42.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/44, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.500/46 e 1.500/47 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/48, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/49, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/50, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/51.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, abbiamo inutilmente avanzato in Commissione, e reiteriamo in Aula, la richiesta di sopprimere, al comma 2 dell'emendamento 1.500, la parola «fase». Infatti, se è stato considerato inutile l'aggettivo «soli», che avevamo proposto di aggiungere con l'emendamento 1.500/42, tanto più inutile è il termine «fase»; non solo è inutile, ma è anche fonte di incertezza. Tale termine è utilizzato in riferimento alle indagini preliminari e sopprimerlo consentirebbe di avere chiarezza, signori della maggioranza e signori relatori.

Dateci almeno una piccolissima soddisfazione tecnica, se non una soddisfazione di merito e politica.

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/51, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/52.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/52, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/53, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/54.

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/54, presentato dal senatore Manzione e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/57.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, colleghi della maggioranza, anche in questo caso mi sembra sussista un fatto di ragionevolezza.

Voi volete applicare una norma che prevede la sospensione del processo quando siamo di fronte ad un'accusa relativa a reati commessi «anche» anteriormente all'assunzione della carica: questo mi sembra assolutamente inconcepibile.

Capisco che si possa attribuire una sorta di amnistia, di condono, di sospensione del processo per fatti anteriori, ma se al comma 2 dell'emendamento 1.500 si prevede la parola «anche», in qualche modo si legittima il soggetto in questione a commettere reati, vedendo poi sospeso il processo, anche successivamente all'assunzione della carica. In questo modo si concede una sorta di totale salvaguardia non per tutto ciò che il soggetto abbia commesso, ma per tutto ciò che potrà commettere.

Credo che sia vagamente incostituzionale e certamente illogico prevedere una immunità per quanto il soggetto potrà commettere successivamente all'assunzione della carica.

Ritengo pertanto che l'emendamento 1.500/57 sia molto ragionevole e mi auguro che possa essere accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/57, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/55, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.500/56 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/58, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/59, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/60.

Verifica del numero legale

BONFIETTI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/60, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/61.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento mira ad ottenere che la protezione specialissima, sulla quale abbiamo già manifestato le nostre serie perplessità, accordata ai titolari di queste cariche sia effettivamente da considerarsi delimitata nel tempo. Si vuole cioè evitare che un successivo mandato possa protrarre *sine die* la protezione alla quale ci si riferisce con l'effettiva, completa ed inevitabile dichiarazione di impunità nei confronti dei titolari stessi della carica.

Ci eravamo posti il problema se fosse meglio prevedere questo tipo di soluzione o quello della successiva ineleggibilità di colui che avesse beneficiato di tale protezione. Ritenendo preferibile per questioni di libertà di scelta da parte dei cittadini e dei loro rappresentati non contemplare tale divieto, ci è sembrato tuttavia assolutamente ragionevole prevedere che colui che abbia già beneficiato nel corso di un mandato di questo tipo di protezione e che, consapevole della sua situazione si ricandida,

sia a quel punto disposto ad assoggettarsi al procedimento penale e a dimostrare nella sede del processo la propria innocenza.

La *ratio* di questo emendamento mi sembra abbastanza chiara e ragionevole. Un magistrato può intervenire nei confronti del titolare di un'alta carica dello Stato mentre egli ricopre la carica stessa, e mettere in discussione di fronte all'opinione pubblica e, in questo caso, come si è ricordato, anche alle autorità internazionali, il prestigio di quella carica e sottrarre tempo allo svolgimento pieno delle funzioni ad essa inerenti. Ma quando colui che ha beneficiato di tale protezione conosce la propria posizione, nel momento in cui decide di ricandidarsi dovrebbe abbandonare questa garanzia.

Questo ci sembra sensato, fa parte di una logica di equilibrio delle garanzie e delle responsabilità personali con il principio che la legge è uguale per tutti. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/61, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/62.

Verifica del numero legale

MACONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/62, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/63.

CALVI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI *(DS-U)*. Signor Presidente, trovo assolutamente incomprensibile la resistenza che viene opposta a questa soluzione; a me sembra infatti che la indisponibilità del beneficio sia incostituzionale perché lede alcune garanzie fondamentali di ogni cittadino. Siamo di fronte alla compressione di un diritto inalienabile: se qualcuno è calunniosamente accusato, ha il diritto di difendersi in tempi rapidi.

Non capisco la ragione per la quale, di fronte ad un'accusa evidentemente ingiusta, ingiustificata e calunniosa, si debba attendere la scadenza del mandato. Pensate che in teoria il Presidente della Corte costituzionale dovrebbe attendere nove anni e tenersi sul capo un'accusa calunniosa durante questo lungo periodo di tempo. È quella che negli Stati Uniti viene chiamata l'anitra zoppa.

Se vogliamo effettivamente tutelare le alte cariche dello Stato – voi volete la sospensione del processo, noi reputiamo che il tema sia di natura costituzionale – non possiamo a maggior ragione comprimere un diritto

costituzionalmente garantito, il diritto inalienabile alla verità della propria condotta.

Prevedere accanto alla sospensione del processo anche la rinuncia a questo beneficio con la possibilità, indicata chiaramente dall'emendamento successivo, che il procedimento sia immediatamente iscritto a ruolo e il dibattimento sia celebrato rapidamente, è una tutela ulteriore, anzi è, secondo me, la vera tutela. L'autentica tutela è quella di un rapido accertamento della calunniosità dell'accusa. Se l'accusa non è calunniosa e ha qualche fondamento, allora chi copre un'alta carica deve dimettersi per potersi difendere davanti all'autorità giudiziaria.

Le alternative non sono due, bensì tre: il soggetto può accettare che vi sia la sospensione; può dimettersi per difendersi davanti al giudice, ma ha anche il diritto di difendersi mantenendo la carica e dimostrando quanto calunniosa sia un'accusa in un giudizio che deve essere celebrato in termini rapidissimi, come vorrà questa legge se approveremo l'emendamento successivo.

Questo è effettivamente un quadro di garanzia e di tutela. La vostra proposta è qualcosa di più grave perché sospende il procedimento con legge ordinaria e prevede un'immunità di tipo costituzionale con legge ordinaria ma nello stesso tempo, impedendo la rinuncia e quindi un accertamento rapido, reca un *vulnus* alle alte cariche istituzionali sulle quali potrà pendere per anni un'accusa gravemente calunniosa, dalla quale non potranno difendersi, e tutti potranno speculare su questa accusa.

È un *vulnus* gravissimo alle alte istituzioni del nostro Paese; credo possa esservi un ripensamento da parte vostra alla luce di considerazioni ragionevoli, di garanzia e di tutela delle persone e delle istituzioni. Spero che abbiate un ripensamento e che possiate votare a favore dell'emendamento.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, questo emendamento presenta effettivamente aspetti controversi. Ho ascoltato quanto è stato affermato dai relatori in Commissione in replica a quanto sostenuto dal senatore Calvi. I relatori ritengono che se la tutela è applicata alla funzione, essa è indisponibile alla persona. Questa argomentazione ha effettivamente una sua dignità, occorre però trarre anche le ulteriori conseguenze di un'affermazione del genere: tale tutela deve essere necessariamente costituzionalizzata, diversamente si scontrerebbe con un altro principio costituzionale, quello del diritto alla difesa.

Ho già avuto modo di dire che quando l'articolo 3 afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, ciò significa che tutti i cittadini possono adire il giudice non soltanto di fronte alle proprie responsabilità ma anche di fronte alla necessità di affermare la propria irresponsabilità, la mancanza di responsabilità.

Questo è fondamentale. Se questo principio fosse costituzionalizzato, potremmo accettarlo come eccezione al principio affermato all'articolo 3 della Costituzione, ma non essendolo, non può essere accettato. E allora ha valore quanto afferma il senatore Calvi, cioè che non possiamo assolutamente prescindere dal diritto alla difesa della persona. Anche perché se tralasciamo gli aspetti puramente e strettamente giuridici e guardiamo invece ai significati generali, con questo sistema otteniamo un effetto perverso, quello per cui una carica istituzionale deve portarsi appresso il peso di un'accusa (possibilmente anche infamante) senza possibilità alcuna di difendersi dalla stessa, quindi senza la possibilità di difendere non soltanto la persona, ma anche la funzione, senza cioè poter riaffermare il proprio diritto di persona ad assolvere quell'alto ruolo.

Si tratta di un aspetto fondamentale che si tradurrà, nella pratica, in irrinunciabili dimissioni. Infatti, una persona che abbia coscienza di quello che è il proprio ruolo e consapevolezza di non essere il proprietario di quella funzione, ma soltanto il momentaneo interprete, nel momento in cui si vedesse indebolito o delegittimato nella sua interpretazione della carica, non potrebbe che trarre, seriamente e coscientemente, da questa situazione le proprie irrevocabili dimissioni dal ruolo.

È questo l'effetto che vogliamo ottenere? Non credo proprio, ma questo sarà quello che otterremo, a meno che la persona non sia sufficientemente spregiudicata da ritenere di poter adeguatamente interpretare quel ruolo indipendentemente dall'accusa che gli pende sul capo. L'effetto perverso che otterremo è il seguente: chi è innocente si dimetterà e chi è colpevole, invece, si farà scudo di questa tutela, che dovrebbe proteggere la funzione mentre diventerà una tutela della persona disonesta. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U e del senatore Zavoli).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/63, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/64.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/64, presentato dal senatore Ayala e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/65.

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500/65, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.500/66, 1.500/67 e 1.500/68 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/69, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/70.

Verifica del numero legale

MACONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/70, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/71.

PILONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.500/71, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/72.

Verifica del numero legale

PILONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/72, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/74.

BASSANINI *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI *(DS-U)*. Signor Presidente, ho affermato poco fa che non avrei votato molti degli emendamenti presentati. Questo lo voterò, perché per primo introduce quella che a mio avviso è la vera soluzione che tutela le istituzioni ed anche i titolari delle istituzioni medesime.

Si propone, infatti, con questo emendamento non la sospensione dei processi, ma in questo caso, quando sia richiesta, la possibilità di avere la sentenza, e la sentenza definitiva, in tempi rapidi. Questa è la vera tutela delle istituzioni e della loro credibilità: la possibilità, attraverso la garanzia del nostro ordinamento processuale, con i suoi tre gradi di giudizio, di ar-

rivare a rimuovere del tutto il sospetto di gravi reati, magari di reati infamanti, che grava sul titolare di una istituzione e quindi, in qualche modo, anche sull'istituzione stessa.

Ritengo che si dovrebbe lavorare, ormai temo nell'altro ramo del Parlamento, in questa direzione, e in questo senso una deroga al principio di uguaglianza potrebbe essere costituzionalmente legittima perché serve a tutelare le istituzioni, e non le persone come tali.

Verifica del numero legale

PILONI *(DS-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/74, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.500/75, presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500/73.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ritengo di straordinaria importanza l'emendamento 1.500/73.

Nel nostro sistema è prevista, per qualsiasi situazione di sospensione del procedimento, la possibilità di compiere gli atti urgenti o irripetibili, tant'è vero che, nella successiva parte del testo, come pure nel disegno di legge Boato, è prevista la possibilità di compiere gli atti urgenti o irripetibili, nel tempo che intercorre tra la richiesta, da parte del magistrato, dell'autorizzazione alle intercettazioni ed alle perquisizioni (una brevissima sospensione, dato che la decisione delle Camere deve intervenire dopo sessanta giorni).

Tuttavia, contraddittoriamente, tale sospensione *sine die*, di cinque, sette, dieci, quattordici anni, e chi più ne ha più ne metta (è solo per il Presidente della Corte costituzionale che la sospensione è limitata a nove anni e non di più, mentre per le altre cariche la sospensione può essere molto più lunga), rende impossibile il compimento degli atti urgenti ed irripetibili, che è certamente un augurio di buona salute e di lunga vita per tutti i testimoni; ma siccome – ahimè! – anche i testimoni possono ammalarsi o morire, voi comprenderete che contare sulla loro permanenza in vita per dieci o quattordici anni è veramente incongruo.

Si rischia di non consentire magari al testimone fondamentale a difesa di essere ascoltato nel contraddittorio, ed io ricordo a me stesso che l'articolo 111 della Carta costituzionale prevede che l'unica prova valida è quella assunta nel contraddittorio tra le parti. Allora, non prevedere gli atti urgenti e irripetibili fa equivalere, di fatto, alla sospensione una situazione di non processo, cioè di immunità.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, anche noi riteniamo importante l'emendamento 1.500/73. Altri ne sono stati proposti, e vorrei sottolineare che gran parte degli emendamenti discussi oggi non sono ostruzionistici, ma di principio; questo è uno degli emendamenti di principio.

Qual è la ragione per cui non bisogna prevedere che possano essere espletati atti urgenti o irripetibili, soprattutto dopo che sono stati respinti gli emendamenti che tentavano di dare davvero una temporaneità a questa protezione e di delimitarla alla durata di un mandato? Nel momento in cui questi emendamenti vengono respinti e si suppone dunque che la protezione particolare duri per dieci, quindici o otto anni (non so per quanto, ma sicuramente per un periodo molto lungo), immaginare che gli atti irripetibili non possano essere espletati significa sabotare l'acquisizione possibile delle prove.

Questa è la ragione per la quale votiamo contro il provvedimento e lo consideriamo un *vulnus* ripetuto, un nuovo *vulnus* allo Stato di diritto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.500/73, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

IOANNUCCI *(FI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOANNUCCI *(FI)*. Signor Presidente, se l'opposizione ha rivolto al disegno di legge in esame critiche così aspre, è da presumere che tale dura presa di posizione sia logica conseguenza di un univoco indirizzo in materia. Perché, ove così non fosse, sarebbe altrettanto logico e naturale presumere che un'opposizione così radicale sia dettata più da interessi di pseudopolitica che da una sentita e consapevole responsabilità legislativa. Ed allora controlliamo insieme.

L'articolo 68 della Costituzione prevedeva originariamente, al primo comma, che i parlamentari non potessero essere «perseguiti» per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e, al secondo comma, la cosiddetta «autorizzazione a procedere» della Camera di appartenenza per i procedimenti penali. Nel 1993, con la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, le cose cambiano; nell'impeto giustizialista, viene soppressa l'autorizzazione a procedere.

Ma, cosa strana, l'autorizzazione a procedere viene imposta nella sua sostanza, anche se non nella forma, di lì a poco con il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 445, da un Governo di centro-sinistra: insomma, il Governo Ciampi fa un inaspettato «regalo» ai parlamentari inquisiti (forse dell'attuale centro-sinistra; Forza Italia nel 1993 ancora non esisteva).

Tale decreto, come ha sottolineato tutta la dottrina costituzionale, non solo imponeva al giudice di dichiarare, in ogni stato e grado, l'improcedibilità del giudizio nei casi di evidente applicabilità dell'articolo 68, comma primo, della Costituzione, ma gli imponeva altresì, in tutti gli altri casi (e quindi anche nelle fattispecie di evidente inapplicabilità della norma), di sospendere – e sottolineo sospendere – il processo e trasmettere gli atti alla Camera cui apparteneva il parlamentare, perché questa potesse deliberare se il fatto per il quale si procedeva concernesse o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Basta leggere gli atti parlamentari per capire che l'attuale centro-sinistra non solo non si oppose al decreto (d'altronde emanato da un Governo di centro-sinistra), ma l'accolse come un provvedimento di grande democraticità, un mezzo per tutelare la libertà del potere legislativo e l'esercizio del mandato parlamentare.

Il citato decreto-legge n. 455, come è noto, non venne convertito in legge, non perché non avesse il totale appoggio dell'attuale opposizione,

ma semplicemente perché i tempi parlamentari non lo permisero. Nessun problema. Lo stesso Governo Ciampi, senza che si sollevasse alcuna eccezione di incostituzionalità, lo reiterò con alcune modifiche, emanando il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23 (solo per memoria, ricordo che trasformò l'autorizzazione a procedere in una sorta di «nulla osta» parlamentare, per l'adozione del quale la Camera cui dovevano essere inviati gli atti di accusa aveva un termine di novanta giorni, con conseguente sospensione – sottolineo sospensione – del giudizio *a quo).*

Quella sospensione, che oggi viene indicata come un istituto anticostituzionale perché non introdotto con legge costituzionale, gli attuali oppositori la introdussero, allora, con un decreto-legge che, si badi bene, non solo sospendeva i processi *(Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC e AN)*, ma reiterava un decreto-legge già decaduto e quindi, senza l'approvazione di una legge formale, di fatto aveva sospeso e sospendeva i processi ben oltre i termini del decreto.

Ma non basta. Anche il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23, non fu convertito in legge. Ciò tuttavia non fermò gli attuali oppositori, oggi così attenti al rispetto delle norme costituzionali che, con buona pace di alcuni princìpi fondamentali del diritto, lo reiterarono per molte volte (diciotto volte, se non ricordo male), sia pure con talune modifiche, fino al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, emanato durante il Governo Prodi e anch'esso non convertito.

Presidente Scalfaro, mi dispiace ricordarlo a lei, che ha fatto in quest'Aula un'appassionata difesa della Costituzione: tutti quei decreti sono stati emanati e reiterati durante la sua Presidenza *(Applausi dai Gruppi FI, LP, UDC e AN).* E probabilmente i Governi del centro-sinistra avrebbero proseguito ad emanare i nuovi decreti (con il benestare del presidente Scalfaro, che è vero che non è mai stato iscritto nel registro degli indagati, ma è stato indicato da più persone) per sospendere i processi e per ristabilire una camuffata immunità se non fosse intervenuta la Corte costituzionale, con la sentenza n. 360 del 1996, a porre fine all'indegna pratica della reiterazione dei decreti.

Se questi sono i fatti, perché la necessità di una così palese incoerenza da parte della sinistra? Eppure, da allora non è cambiata né la situazione legislativa, né quella sostanziale. Che cosa è mutato da quando un importante ed attento esponente della sinistra, l'onorevole Soda, nella relazione al Parlamento sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 555 del 1996, emesso dal Governo Prodi, così si esprimeva (leggo invitandovi a prestare molta attenzione): «Nell'attuale contesto storico, che vede sovente una contrapposizione anche pregiudiziale tra magistratura e potere politico, non sempre risolta con equilibrio, (...) si devono serenamente rilevare anche gravi e persistenti errori della magistratura nell'esercizio dell'azione penale con ricadute pericolose sul sistema dell'equilibrio dei poteri e della formazione libera e democratica del consenso».

Che cosa è cambiato, domandavo. Direi: di sostanziale, nulla; di formale, molto. Allora era vero, perché lo diceva il centro-sinistra; oggi non è più vero, perché lo dice la Casa delle Libertà. Questa è l'assurdità di un

teorema della più anacronistica e sconcertante pseudopolitica, che non può e non deve condizionare una giusta azione legislativa.

La responsabilità che questa maggioranza ha e che deve esercitare ci obbliga alla ricerca del necessario equilibrio fra i poteri perché l'interesse generale possa essere perseguito e realizzato.

Con questo emendamento stiamo approvando importanti e necessarie garanzie tra i poteri dello Stato, cioè applichiamo un principio fondamentale che non può essere strumentalizzato per nessuna ragione. La politica – o meglio, la propaganda politica – deve osservare un limite invalicabile nel rispetto delle istituzioni e nell'applicazione di quei princìpi che ne permettono l'azione.

Nessuna fretta, dunque, se non quella di stabilizzare le istituzioni e la loro funzionalità. Un emendamento che il Parlamento ha ponderato in Commissione e che oggi discute in Aula, ben lontano da quei decreti-legge a cui ci aveva abituati l'attuale opposizione.

Diventa così più anacronistica l'eccepita richiesta di una norma costituzionale per la sospensione di processi che lo stesso centro-sinistra aveva introdotto con legge e che in fondo – riconosciamolo – anche un giudice può disporre con una semplice ordinanza.

Né muta la situazione se la sospensione sia più o meno lunga, perché nella tecnica legislativa, ai fini dell'individuazione del tipo di norma da utilizzare, non rileva il tempo, ma la natura dell'istituto da normare.

Nessuna fretta, dicevo, se non quella che l'attuale opposizione e l'allora maggioranza sottolineò quando fu portato dal Governo Prodi alla Camera per la conversione il decreto-legge n. 555 del 1996, nella cui relazione si legge: «La conversione del decreto-legge è urgente e necessaria per dare certezza di attuazione ad un istituto fondamentale della democrazia, nella consapevolezza che non vi possa essere libero esercizio della rappresentanza popolare se essa non è posta a riparo da ogni intervento limitativo da chiunque possa provenire, e nel ricordo che la storia del parlamentarismo coincide in tanta parte con l'affrancamento dei parlamentari da questo tipo di minaccia e condizionamento». Questo dicevate voi. Verità oggettiva, allora ed oggi, che ci obbliga tutti, in quest'Aula, ad un responsabile esercizio del potere legislativo, tanto più per le alte cariche dello Stato.

Nel rispetto della coerenza, che spero la sinistra voglia osservare, auspico, dunque, un voto positivo ed unanime sull'emendamento 1.500. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, LP e UDC e del senatore Carrara. Molte congratulazioni).*

AYALA *(DS-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei chiederle conferma che la mia dichiarazione di voto attiene all'emendamento 1.500. Siccome ho ascoltato un intervento assolutamente estraneo al tema trattato con questo

emendamento, pensavo di aver capito male. *(Commenti dai banchi della maggioranza).*

PRESIDENTE. Senatore Ayala, non mi coinvolga in questi trabocchetti: le stavo rispondendo di sì.

AYALA *(DS-U)*. Signor Presidente, il punto è questo: tutto quello che è stato testé ricordato è assolutamente vero e io purtroppo, anche a cagione dell'anagrafe, ho una lunga militanza in queste vicende, perché ero già qui nel 1993 e votai – devo dire che non me sono mai pentito – l'abolizione dell'immunità parlamentare. Tutti i provvedimenti ricordati dalla collega Ioannucci riguardano l'articolo 68 della Costituzione nel nuovo testo, dopo l'abrogazione dell'immunità parlamentare, e non hanno niente a che vedere con l'introduzione di una nuova ipotesi – che reputo personalmente disastrosa – come quella oggetto dell'emendamento 1.500.

Si tratta di cose esattissime, ripeto; le ho vissute tutte e le ricordo bene. Tuttavia, sono argomenti assolutamente estranei a quelli trattati dall'emendamento in esame, perché attinenti una garanzia fondamentale, oggi ridotta rispetto alla precedente, di cui all'articolo 68 della Carta costituzionale. Questo emendamento non solo non attiene all'articolo 68, ma – oserei dire – neanche alla stessa Costituzione; figurarsi, quindi, se non si era fuori tema. Ritorniamo, dunque, al tema in discussione.

Signor Presidente, credo che la questione sia comunque seria. L'apprestamento di garanzie per le più alte cariche dello Stato è argomento che nessuno può liquidare con disinteresse; tuttavia, quando lo si affronta in modo sbagliato e furbesco, la cosa finisce di essere seria e si risolve in quello che è, vale a dire nella quarta tappa di un giro affannoso che la maggioranza ha imposto al Parlamento attorno al Palazzo di giustizia di Milano nel tentativo di condizionare, se non di far saltare, alcuni precisi processi che lì dentro si celebrano a carico di alcuni imputati.

Siamo alla quarta tappa. Le altre tre sappiamo come si sono risolte, in particolare la seconda e la terza: leggi furbescamente concepite, ma fatte male, oserei dire con i piedi. Risultato: zero a zero.

Ora, qui siamo in un'ipotesi nuova, che potrebbe comportare un risultato paradossale: quello di avere finalmente, usando un eufemismo calcistico, un risultato di uno a zero, non a favore del destinatario dell'emendamento (tutti sappiamo chi è), ma a suo danno. Perché? Il Presidente del Consiglio dei ministri ha visto stralciata la sua posizione a cagione dei gravosissimi effettivi e reali impegni che lo affliggono e quindi dell'impossibilità di presenziare alle udienze. Di conseguenza, in pratica, il calendario di quel processo stralciato – quindi soltanto a suo carico – sarà dettato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Nel frattempo, però, il resto del processo andrà a sentenza e dunque – seguitemi, colleghi, perché non tutti sono addetti ai lavori e quindi, comprensibilmente, non tutti sono in grado di dare una valutazione piena – nel momento in cui si arriverà alla sentenza (e fatalmente ci si arriverà, salvo una quinta tappa ad oggi non prevista) quel collegio non potrà più giudi-

care l'imputato Berlusconi (tecnicamente è impossibile), per cui quel processo andrà ancora avanti chissà per quanto tempo perché dovrà essere riassunto davanti ad un altro collegio. Risultato (lo affermo assumendomi, come è mio costume, la responsabilità di quello che dico): già oggi il presidente Berlusconi ha la prescrizione in tasca.

Mi chiedo perché – e non arrivo a comprenderlo – ad una sospensione *ex lege* si accompagna – e strana sarebbe stata un'ipotesi diversa – la sospensione dei termini di prescrizione: in altre parole, gli sfilate dalla tasca quello che in tasca ha già. Questo vorrei che rimanesse agli atti parlamentari, perché non lo capisco; gli eventi successivi probabilmente mi faranno capire, come a tutti può capitare nella vita, che appunto non avevo capito.

Signor Presidente (lo dico in estrema sintesi, perché il tempo è tiranno e lei sa che ne abbiamo poco a disposizione), su questo provvedimento è stato detto molto e non ripeterò se non due o tre considerazioni. La prima che mi interessava fare era quella ora esposta. La seconda è che si tratta di un provvedimento assolutamente abnorme, asistemico rispetto al nostro ordinamento, certamente incostituzionale.

L'articolo 3 è stato evocato più volte e di esso ricorderei ai colleghi la condizione esplicita «senza distinzione di condizioni personali o sociali», per cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: faccio fatica a pensare che introdurre con una legge ordinaria un trattamento differenziato di questo tipo non urti pesantemente contro quella norma, specialmente sotto tale profilo.

Signor Presidente, l'articolo 111 della Costituzione (lo richiamo a lei, che di quell'articolo è notoriamente, se non l'unico, uno dei padri) sulla ragionevole durata del processo: ricorda quante belle battaglie comuni, su valori nei quali ci riconosciamo? Ebbene, se ci fosse la possibilità di rinunzia da parte dell'imputato, credo che l'articolo 111 sarebbe rispettato: ma di fronte ad un imputato a favore del quale la Carta costituzionale prevede anche una normativa che gli garantisca la ragionevole durata del processo e che non può sottrarsi ad una sospensione *ex lege* che sospenderebbe il processo anche per dieci anni, noi riteniamo che quella norma costituzionale sia rispettata? Aspetto che la Corte costituzionale me lo confermi.

In ultimo, sinteticamente, l'articolo 96 della Costituzione. D'accordo, è una norma di legge ordinaria, sicuramente, però il risultato finale qual è? Che per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni non è prevista alcuna sospensione, mentre per quelli commessi prima dalle stesse persone i processi sono obbligatoriamente sospesi. Ed il principio di ragionevolezza, al quale frequentemente ci richiama la Corte costituzionale? Francamente, anche senza essere addetti ai lavori, ci sembra osservato?

Signor Presidente, le ragioni potrebbero essere molte altre; spero di aver individuato le più significative, che mi auguro possano penetrare nelle intelligenze e nelle sensibilità dei colleghi della maggioranza.

Sono queste le ragioni per cui il nostro voto è fermamente contrario. *(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Misto-Com e Misto-RC).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, signori colleghi, se vogliamo non mentire a noi stessi, al Paese, ai cittadini, in particolare ai giovani che ci stanno ascoltando, dobbiamo affermare che un dato certo è che questo ramo del Parlamento sta lavorando a tamburo battente per licenziare una sospensiva del suo processo richiesta personalmente, direttamente, in prima persona dal Presidente del Consiglio, imputato in quel medesimo processo che, perdurando ormai da tre anni, stava arrivando alla sentenza. Questo è l'unico dato di fatto certo.

Io e il mio Gruppo, esprimendo un voto contrario sul provvedimento, pronunceremo un no fermissimo a questo salvataggio che è in contrasto con la Carta costituzionale e che mantiene sulle istituzioni un'ombra di discredito in quanto, di fatto, impedendo il processo attraverso una sospensiva *sine die* e una impossibilità di raccolta delle prove, finirà per tradursi in una forma di sostanziale immunità.

Diremo un no meditato, sereno, obiettivo, non certamente nell'interesse di una parte, non certamente nell'interesse di persone, ma nell'interesse di quelle istituzioni che contro la Costituzione e il suo rispetto si vorrebbero tutelare con questa legge. *(Applausi dal Gruppo Verdi-U e della senatrice De Zulueta).*

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il voto della Margherita sull'emendamento 1.500 è contrario. Abbiamo cercato in tutti i modi di sollevare problemi relativi non solo alle forme in cui avrebbe dovuto essere presentato, ma anche ai contenuti; contenuti che mantengono un impianto contrario a ciò che è stato annunciato alla pubblica opinione, alle autorità istituzionali per tranquillizzarle, e ai cittadini.

Si era detto, infatti, che non vi sarebbe stato il coinvolgimento dei coimputati nei benefici previsti; invece, nelle Commissioni riunite, gli emendamenti che cercavano di eliminare in radice il possibile trasferimento dei benefici ai coimputati sono stati respinti e lo stesso è accaduto in Aula.

Si era detto che non sarebbero state penalizzate le indagini e ci si sarebbe fermati soltanto alla fase del processo, ma gli emendamenti presentati nelle Commissioni riunite e in Aula, volti a stabilire con la massima

chiarezza un riferimento alla sola fase dibattimentale, sono stati respinti ed è rimasto, nell'emendamento 1.500, il termine «fase», parola ambigua sulla quale si potrà giocare nei processi e con la quale magari si potranno fare delle forzature attraverso opportune campagne stampa e di opinione.

Si era annunciato che sarebbero state adottate misure limitate alla durata del mandato, ma tutti gli emendamenti proposti nelle Commissioni riunite e in Aula perché un solo mandato fosse il tempo per il quale sarebbe durato il beneficio previsto sono stati respinti. Dunque, una volta di più siamo di fronte al tradimento degli annunci e delle promesse tranquillizzanti fatte alla pubblica opinione, all'elettorato e anche alle istituzioni dello Stato.

Si era detto, inoltre, che sarebbero stati bloccati i tempi della prescrizione, ma anche in questo caso gli emendamenti presentati nelle Commissioni riunite e in Aula perché effettivamente – e al di là di ogni dinamica processuale – tali tempi venissero bloccati sono stati respinti. Dunque, è possibile ricomprendervi i coimputati. Dunque, le indagini possono essere colpite. Dunque, non si tratta di un beneficio limitato nel tempo. Dunque, i tempi della prescrizione non vengono bloccati.

Questo è ciò che stiamo licenziando. Si fa un determinato annuncio all'opinione pubblica, sia pure forzando perché si tratta di prerogative costituzionali che vengono inserite in una legge ordinaria e, per giunta, in un contenitore estraneo per materia; non solo: ciò che è stato annunciato non si realizza. Ne usciamo con una legge viscida, ambigua, che si presterà a mille controversie e a mille attacchi nei confronti di coloro che dovranno interpretarla e lo faranno nel modo più sgradito.

Questo provvedimento copre le alte cariche dello Stato, ma sappiamo che quattro di queste cinque cariche vi sono state inserite perché non si potesse sostenere che si trattava di una legge *ad personam.*

La protezione si estende a quello che è stato commesso prima, durante e dopo il mandato (perché quest'ultimo è ripetibile, con uguale beneficio) e vale per tutte le tipologie di reato.

Signor Presidente, vorrei ricordarle che un anno e mezzo fa, dopo che il Senato approvò in seconda lettura la legge sulle rogatorie (e personalmente mi resi conto del modo in cui avremmo legiferato per tutelare interessi personali e dei danni che ne avrebbero ricavato l'ordinamento giudiziario e l'andamento di tutti i processi nel suo insieme), presentai – provocatoriamente, certo – un disegno di legge, firmato da una ventina di colleghi, in cui si sosteneva che il Presidente del Consiglio ed altre dieci persone scelte a suo insindacabile giudizio non potessero essere sottoposti alla legge penale in vigore sul territorio della Repubblica italiana.

Quella proposta di legge venne respinta e ritenuta irricevibile da lei, signor Presidente; una funzionaria, alla seconda presentazione di quel disegno di legge mi guardò con atteggiamento interdetto, chiedendomi se lo stessi presentando *ioci causa*; mi venne risposto che il giudizio del Presidente del Senato era che tale legge era incostituzionale.

Noi oggi stiamo licenziando in fretta un provvedimento che prevede la stessa cosa: che un Presidente del Consiglio non sia sottoponibile alla

legge penale in nessuna forma sul territorio della Repubblica italiana, introducendo la possibilità di estendere la norma ai coimputati, sulla base di un suo provvedimento, di una sua decisione. Quello che era incostituzionale e faceva sorridere un anno e mezzo fa diventa perfettamente costituzionale con il suo avallo in quest'Aula, oggi, di fronte alle mutate rilevanze processuali.

Anche a costo di perdere un po' del mio tempo, chiederei al Presidente della Commissione antimafia di fare in modo che questo rilievo entri almeno nell'ironia parlamentare. È un dramma, ma, come si usa dire, la situazione è grave, ma non è seria.

Stavo ricordandole, Signor Presidente, quando presentai quella proposta di legge che lei giudicò irricevibile in quanto incostituzionale perché si prevedeva per il Presidente del Consiglio l'assoluta immunità rispetto alla legge penale in vigore sul territorio della Repubblica italiana. Oggi stiamo licenziando un provvedimento che un anno e mezzo fa lei ritenne incostituzionale; oggi ce lo fa votare a tempi di urgenza. Questo volevo sottolineare. *(Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Congratulazioni).*

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Signor Presidente, preannuncio il voto contrario dei senatori di Rifondazione Comunista sull'emendamento 1.500. Noi riteniamo che l'immunità o l'insindacabilità dovrebbero rappresentare uno strumento eccezionale di autonomia e di difesa del potere legislativo e non un mezzo per assicurare un ingiusto privilegio.

La metamorfosi di questo istituto costituzionale, da simbolo dell'ascesa del sistema democratico a simbolo della sua degenerazione politica, ne giustificò la forte limitazione con la legge costituzionale n. 3 del 1993, come è stato ricordato in quest'Aula, che ha liberato l'esercizio dell'azione penale dall'arbitrio della maggioranza parlamentare, circoscrivendo l'autorizzazione a procedere a specifici atti limitativi delle libertà.

Sulla base di queste convinzioni, nel corso del dibattito alla Camera avevamo dato il nostro contributo per definire una legge di applicazione dell'articolo 68 della Costituzione che escludesse qualsiasi privilegio per il parlamentare, ma lo tutelasse nei casi di intercettazione, perquisizione e limitazione della libertà personale.

Con l'inserimento dell'emendamento – a firma del senatore Schifani e degli altri Capigruppo della maggioranza – che prevede la sospensione dei processi per le cinque cariche ai vertici dello Stato, si introduce un corpo estraneo, una sostanziale modifica dell'articolo 68, violando palesemente la Costituzione e in primo luogo l'articolo 3, che sancisce il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

L'emendamento 1.500 stravolge l'impianto complessivo della legge di attuazione dell'articolo 68, arrivando a prevedere la sospensione del processo anche per reati precedenti il mandato, senza la limitazione ai soli reati politici, legati cioè all'espletamento della funzione.

È veramente assurdo prevedere la sospensione di processi per omicidio, evasione fiscale, inquinamento ambientale e per tanti altri reati che nulla hanno a che vedere con l'espletamento della funzione istituzionale. È una sorta di licenza illimitata a delinquere sotto l'ombrello protettivo di una norma iniqua e incomprensibile.

La maggioranza di Governo con questo provvedimento vuole tornare alla giurisprudenza domestica degli anni passati, fondata su affermazioni di pura forza, negatrici dei princìpi costituzionali e del diritto penale. La maggioranza vuole, nei fatti, un sistema di impunità; il senatore Ayala ha detto che è la quarta tappa; la quinta potrebbe essere quella dell'immunità estesa ai Ministri, ai Sottosegretari e a tutti i parlamentari. La nostra contrarietà a questo emendamento è totale; annuncio pertanto il voto contrario di Rifondazione Comunista.

* D'ONOFRIO *(UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO *(UDC)*. Signor Presidente, anzitutto voglio ringraziare i colleghi che hanno concorso a trovare su questo testo un punto di equilibrio legislativo definitivo. Tra questi vi è il collega Michele Vietti il quale, per conto dell'UDC, ha fatto parte di un gruppo di lavoro che ha esaminato la questione; un ringraziamento particolare del mio Gruppo va dunque al collega Vietti.

Intervengo molto rapidamente perché nella dichiarazione finale di domani spero di avere modo di dare risposte complessive anche alle questioni sollevate oggi. In questo momento mi interessa soltanto un rilievo alle questioni sollevate dal presidente Scalfaro, ascoltando il quale si capisce il senso dell'emendamento a firma Schifani, D'Onofrio, Nania e Moro.

Il presidente Scalfaro ci ha ricordato con molta precisione che all'inizio del suo mandato presidenziale vi furono affermazioni negative nei suoi confronti, rispetto alle quali, non esistendo alcuna legge che consentisse alle procure della Repubblica di non procedere nei confronti del Presidente della Repubblica, si ritenne costretto, per far valere le sue ragioni – e aveva motivo per farlo – , a chiedere spazio televisivo e a pronunciare il famoso «non ci sto», con il quale l'azione penale non fu di fatto esercitata nei confronti del Presidente della Repubblica. Devo dire ancora una volta di essere lieto che non fu esercitata l'azione penale nei confronti del Presidente della Repubblica.

Non vogliamo costringere alcun Presidente della Repubblica, alcun Presidente del Consiglio, alcun Presidente della Corte costituzionale, alcun Presidente dei due rami del Parlamento a chiedere tempo televisivo per

dire «non ci sto» nei confronti di un'azione penale. *(Applausi dai Gruppi UDC e LP)* Noi vogliamo passare da una pura tutela di fatto, che allora fu imposta al Presidente della Repubblica perché mancava una legge, ad una tutela legislativa. Di questo si tratta, nulla di diverso. Occorre la memoria del fatto che costrinse l'allora Presidente della Repubblica ad intervenire per capire che non vogliamo costringere alcuno a chiedere questo tipo di tutela.

La legge è fatta per tutelare tutte le cariche istituzionali di vertice nei confronti di qualunque accusa ingiusta, con una differenza fondamentale: l'emendamento non impedisce l'esercizio dell'azione penale, cosa che l'allora presidente Scalfaro riuscì ad ottenere in via di fatto, impedisce lo svolgimento dei processi.

L'azione penale può essere iniziata, le indagini si svolgono, l'avviso di garanzia può essere mandato, la richiesta di rinvio a giudizio può essere effettuata: tutto ciò che allora non fu consentito.

Il presidente Scalfaro ricorda opportunamente che nel 1999 iniziò l'azione penale nei suoi confronti, ma ha mancato di dire perché non era stata mai esercitata nei sette anni della sua presidenza della Repubblica. Noi vogliamo che queste cose non avvengano più; se i colleghi del centrosinistra vogliono che queste cose avvengano a seconda che si sia amici o nemici dei magistrati che sono di volta in volta chiamati a giudicare... noi vogliamo una legge uguale per tutti! *(Applausi dai Gruppi UDC, FI, LP e AN. Congratulazioni).*

PERUZZOTTI *(LP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI *(LP)*. Signor Presidente, desidero svolgere una dichiarazione di voto sull'emendamento 1.500. La Lega voterà a favore di tale emendamento, sottoscritto anche dal presidente Moro!

Signor Presidente, visto che si parla di immunità e impunità, vorremmo far notare che, comunque, in questo Paese c'è qualcuno che gode di tali privilegi: non certo i politici, bensì i magistrati, i quali sono tutelati e giudicati dal loro organo di autogoverno! *(Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e AN).*

Che cosa si direbbe se i politici venissero giudicati da un tribunale di politici? Forse è opportuno rivedere anche questi aspetti, signor Presidente, visto che si parla tanto, soprattutto da sinistra, dell'immunità e dell'impunità dei politici e non invece di quelle dei magistrati! *(Applausi dai Gruppi LP, FI, UDC e AN).*

PASTORE *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE *(FI)*. Signor Presidente, desidero fare una comunicazione che definirei tecnica. Ove si approvasse l'emendamento 1.500, il titolo del disegno di legge si intenderà integrato nel seguente modo: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 1.500.

MACONI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI *(DS-U)*. Chiedo a quindici colleghi il sostegno per ottenere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maconi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.500, presentato dal senatore Schifani e da altri senatori, tendente a premettere un articolo all'articolo 1.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

TURRONI *(Verdi-U)*. Bravi! Applaudite!

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.1, identico all'emendamento 1.300.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 1 altri emendamenti oltre quello soppressivo 1.1, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 1.300, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, ritengo quanto mai opportuno sottoporre l'emendamento 2.83 all'attenzione dei relatori e del Governo. Esso, infatti, riproduce esattamente la formula adottata da numerose decisioni della Corte costituzionale, le quali hanno interpretato e posto un limite all'utilizzo dell'articolo 68, comma 1, per quel che concerne il concetto di esercizio delle funzioni parlamentari.

Proprio per guadagnarmi l'attenzione di relatori e Governo, che so vigili, anticipo quella che sarà la mia conclusione, apparentemente paradossale: ove non venisse accolto questo emendamento, la norma rischia di essere priva di copertura finanziaria. Mi spiego. Questa partita parlamentare non si gioca soltanto tra i due soggetti normalmente presenti, maggioranza e opposizione, con l'esito evidentemente scontato, data la legge delle quantità; si gioca avendo sullo sfondo almeno altri due soggetti, la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte costituzionale ha già emanato numerose sentenze, che sono in collisione con il testo normativo che vi apprestate ad approvare. Nel senso che, a fronte di ripetuti abusi nell'interpretazione, nella latitudine del concetto di funzione parlamentare, che spessissimo le Camere hanno inteso come sinonimo di funzione politica, o attività politica, la Corte ha circoscritto la corretta utilizzazione di questa prerogativa, ritenendo che le opinioni del parlamentare sono bensì tutelate dalla Costituzione anche se manifestate *extra moenia*, ma devono comunque avere una sostanziale corrispondenza di significati con l'atto parlamentare. Quindi, ha col-

pito di non liceità le dichiarazioni di insindacabilità delle due Camere a proposito di interviste, articoli o dichiarazioni che comunque non avevano stretta corrispondenza con un atto parlamentare. E questo per una ragione importantissima, e cioè che la norma in questione si pone in collisione con un altro valore costituzionale di rango almeno pari, cioè l'articolo 24, nella parte in cui assicura ad ogni cittadino la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

La Corte europea è andata oltre, ed è su questo che io richiamo l'attenzione dei colleghi, perché, appunto, questa partita non si esaurisce con l'approvazione della legge. La Corte europea dei diritti dell'uomo, con due sentenze in data 30 gennaio 2003, ha enunciato il seguente importantissimo principio: gli Stati hanno, ovviamente, facoltà di legiferare in piena autonomia ed indipendenza per quanto concerne la quantità, il livello di tutela che intendono attribuire ai loro esponenti parlamentari – e quindi la Corte non può sindacare questo – ma nell'attribuire questa immunità occorre un prudente equilibrio affinché il corrispondente diritto della persona offesa non sia del tutto sacrificato, anche quando ricorra quella fondamentale giustificazione che è alla base dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

Nel caso di specie, ritenuto che in effetti fosse stato largamente sfondato il corretto oggetto della tutela costituzionale, la Corte ha affermato che non le compete evidentemente di entrare nel merito della decisione dello Stato, ma le compete richiamare l'esigenza che lo Stato contraente – e quindi l'Italia – assicuri l'osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea, nella parte in cui assicura a qualsiasi cittadino il diritto di adire un tribunale per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Siccome questo viene precluso dalla dichiarazione di insindacabilità, la Corte si è surrogata nell'attribuire al cittadino offeso un'indennità, stimata nella specie di livello non particolarmente alto (8.000 euro più altrettanti circa per spese giudiziarie), ma tale da costituire comunque una sorta di indennizzo laterale a quella rivendicazione di diritto che l'applicazione dell'articolo 68 aveva invece consumato.

Conseguentemente, nella misura in cui il testo licenziato dalla Commissione e verosimilmente approvato dall'Aula non è una fedele interpretazione dell'articolo 68 quale precisato dalla Corte costituzionale in ripetute pronunce, ma in qualche modo lo dilata, lo forza, lo spinge al di là della lettera, esso non solo da un lato si pone, con assoluta evidenza, al di fuori della Costituzione, della quale la norma vuole essere un'attuazione, ma si pone altresì sotto il bersaglio delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, ogni qualvolta verrà applicata questa norma (beninteso, ove resista al vaglio di costituzionalità), ravviserà una lesione del diritto del cittadino ad adire i tribunali e condannerà lo Stato italiano all'equo indennizzo.

Sotto questo profilo in effetti, in modo fra il faceto e il serio, ma più serio che faceto, sottolineo all'evidenza la mancanza di una copertura economica a fronte dei danni che lo Stato italiano sarà tenuto a pagare.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BOSCETTO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Desideravo anche chiedere al senatore Fassone un breve chiarimento sull'unico emendamento dell'opposizione accolto in sede di Commissioni riunite, che modifica il comma 9 dell'articolo 2. Sorge qualche dubbio sulla dizione: «ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte». Sarebbe importante che il senatore Fassone chiarisse questo concetto, che si aggiunge a quello di sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione nel procedimento disciplinare.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, questa dizione vuol essere essenzialmente residuale; l'intento è quello di coprire qualsivoglia situazione, anche al momento non ipotizzabile, nella quale, per effetto della sospensione, una parte pubblica o privata possa subire pregiudizio. Gli esempi più immediati che mi vengono alla mente sono quelli del procedimento disciplinare e le varie situazioni di inammissibilità, allorché un atto sia compiuto al di fuori dei termini, che potrebbero maturare qualora non vi fosse una sospensione del decorso del tempo in tutte le occasioni.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.76, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.82, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.81.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,45, è ripresa alle ore 13,10).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.81.

Verifica del numero legale

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.81, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Richiamo al Regolamento

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Mi richiamo esattamente all'articolo 97 del Regolamento. La proposta del senatore Pastore, che modifica il titolo del disegno di legge in esame, dimostra inconfutabilmente quanto fosse fondata l'argomentazione che noi portavamo per dimostrare l'estraneità alla materia in esame dell'emendamento poc'anzi votato.

Ferma restando l'insindacabilità del suo giudizio, signor Presidente, vorrei porle alcune questioni. L'articolo 97 del Regolamento stabilisce che sono improponibili emendamenti estranei all'oggetto della discussione. Questo concetto è rafforzato dal parere della Giunta per il Regolamento, laddove stabilisce che questa disposizione deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso in caso di disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Questo particolare rigore ha una sostanza e significa che gli emendamenti presentati ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge debbono avere non soltanto pertinenza, ma anche quei caratteri di necessità e di urgenza che sono propri del decreto-legge.

Non è assolutamente possibile, quindi, interpretare il particolare rigore con cui questa disposizione viene applicata ai disegni di legge di conversione di decreti-legge come una licenza al lassismo o all'interpretazione ampia del concetto quando venga applicato invece ad un ordinario disegno di legge.

Il fatto che ciò sia vero è ribadito da una circolare della Presidenza, emanata il 10 gennaio 1997, che circa la proponibilità degli emendamenti stabilisce che la disposizione dell'articolo 97, comma 1, deve essere applicata nel senso di dichiarare improponibili gli emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione (ed è quanto stabilisce l'articolo 97) non solo – ed è questa l'interpretazione – ove non siano inerenti al contenuto del provvedimento in esame, ma anche ove esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo.

Tale funzione è quella dichiarata nel titolo che il senatore Pastore ha dovuto modificare; modificando il titolo, ha modificato la funzione propria

dell'atto legislativo e ha reso recepibile l'emendamento, che diversamente risultava estraneo alla funzione e anche – a mio avviso – alla materia.

Ora, signor Presidente, lei ieri ci ha fornito un'interpretazione non condivisibile della delibera della Giunta per il Regolamento rispetto all'articolo 97 ed ha aggiunto che in questo sarebbe suffragato da alcuni precedenti (lei ha citato quelli della Presidenza Spadolini e della Presidenza Mancino). Ora, il problema è questo: a pie' di pagina del Regolamento, sono riportate alcune interpretazioni della Giunta per il Regolamento e inoltre abbiamo alcune circolari interpretative della Presidenza.

Però, non possiamo fare conto su tutto ciò: né sul dettato regolamentare, né sulle deliberazioni della Giunta per il Regolamento, né sulle circolari interpretative emanate dalla Presidenza perché poi salta sempre fuori – ed è sempre inconsistente perché inverificabile – il precedente che travolge tutto: il Regolamento, la deliberazione della Giunta, la circolare interpretativa.

Questo non lo possiamo accettare, signor Presidente, e dal momento che lei è il garante, nei nostri confronti, del rispetto del Regolamento le chiedo, per favore, di fare ordine in futuro su tale situazione. Infatti un richiamo generico, non specifico, non verificabile a precedenti non può in alcun modo giustificare comportamenti che a noi appaiono irregolari.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, lei ha fatto un richiamo al Regolamento, ma mi corre l'obbligo di dirle che è tardivo: per quanto riguarda l'ammissibilità dell'emendamento ho già espresso le motivazioni e la decisione del Presidente è inappellabile.

Quanto alla sua affermazione che i precedenti sono «inverificabili», non è vera: i precedenti, in quanto esistenti, sono verificabili e sono a sua disposizione. Basta richiederli. Circa l'integrazione del titolo, anche questa è una questione superata addirittura da un voto dell'Aula. Pertanto la ringrazio, senatore Petrini. Procediamo con i nostri lavori.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.80, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.43, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.44.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.44, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.91, presentato dal senatore Brutti Massimo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.95, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.45.

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.45, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.46.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.46, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.92.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'emendamento mira, in sostanza, a sostituire la parola: «connessa» (di cui, peraltro, vieterei l'utilizzazione da parte del legislatore perché centinaia di giudici hanno perso la

testa per capire cosa significa e generazioni di avvocati hanno fatto processi su questa parola) con le altre: «inerente all'esercizio».

Cito un esempio per spiegare l'utilità di questa proposta: se come parlamentare affittassi un alloggio per scopi elettorali e commettessi un reato collegato a questa attività tra quelli non previsti (se, ad esempio, ingiuriassi o diffamassi il padrone di casa) certamente ci troveremmo nell'ambito di un'attività connessa alla funzione parlamentare, ma non all'interno di essa. Credo che il padrone di casa dovrebbe essere tutelato perché non penso proprio che in quest'esempio possa meritare irresponsabilità il parlamentare che in un'attività connessa faccia espressioni ingiuriose o diffamatorie.

Per queste ragioni ritengo molto più pregnante, efficace e giusto il termine «inerente» piuttosto che «connesso».

PRESIDENTE. Prego i colleghi, mi riferisco in particolare al senatore Zancan, di controllare i tempi residui per evitare che non siano poi sufficienti per le dichiarazioni di voto.

Metto ai voti l'emendamento 2.92, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.47, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.301.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.301, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.302.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.302, presentato dal senatore Passigli.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.48, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.83, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.303, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.2, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alla parola: «per».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.2 e gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.85, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, fino alle parole: «non è applicabile».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.85 e gli emendamenti 2.84 e 2.49.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.304, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba, fino alle parole: «non si applica».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.304 e l'emendamento 2.305.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.306.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.306, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.50, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.86, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.51, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.307, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.308, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.309, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.52, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.53, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.54, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.55, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.21.

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.21, presentato dal senatore Battisti.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.56, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.96, presentato dal senatore Turroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.79, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.57, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.58, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.59, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.60, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.61, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.310, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.62, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.63, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.64, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.65, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.66 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.8.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.311, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.67, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.69, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole: «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.69 e gli emendamenti 2.11 e 2.70.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.93.

Verifica del numero legale

BATTISTI *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.93, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.87.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.71.

Verifica del numero legale

SODANO Tommaso *(Misto-RC)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.71, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.72, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.94, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.73, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.88, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.74, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.78, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.312, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.313, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.17 e 2.20 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dai senatori Battisti e Dato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Battisti.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.27, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole: «*con la seguente*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.27 e gli emendamenti 2.28, 2.29, 2.30 e 2.31.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.32, identico all'emendamento 2.314.

Verifica del numero legale

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico all'emendamento 2.314, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

L'emendamento 2.33 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.37, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.89, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.39, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.40, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.41, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo, soprattutto dopo che tutti gli emendamenti che hanno cercato di temperarne l'esorbitanza sono stati respinti, assume un significato molto diverso da quello di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Avremmo preferito che l'articolo 68 rimanesse nella sua attuale formulazione e che, orientato dalle sentenze interpretative della Corte costituzionale ed entro quei limiti, esso fungesse da riferimento, protezione e garanzia per i parlamentari.

Voglio ricordare che la legge Boato, cioè il contenitore del lodo Schifani, alla Camera ha registrato l'astensione dell'opposizione, salvo poche eccezioni. Tuttavia, un esame più approfondito del suo rapporto con l'articolo 68 e con le sentenze della Corte costituzionale in Commissione ha indotto tutto l'Ulivo – e sottolineo «tutto» – a votare contro la legge Boato, perché l'articolo 2, al di là degli ulteriori provvedimenti, contiene previsioni che sono a nostro avviso inaccettabili.

Crediamo che la nostra funzione parlamentare debba essere tutelata e pensiamo che certi criteri interpretativi, anche alcuni criteri restrittivi, adottati dalla Corte non tutelino abbastanza, o a sufficienza, l'esercizio della funzione parlamentare, anche per la ragione, cari colleghi, che dentro al Parlamento possiamo parlare sempre di meno; il dibattito di oggi ne è una riprova. Frequentemente, sui temi più caldi, quelli che appassionano il Paese, abbiamo sempre minore possibilità di parlare nell'Aula o nelle Commissioni parlamentari.

D'altra parte il sistema mediatico è un sistema attraverso il quale molte volte si stabilisce un rapporto di conoscenza e di fiducia da parte dei cittadini nei confronti di coloro che li rappresentano.

Dunque una modifica dal punto di vista dell'interpretazione sicuramente era necessaria, ma penso che non spettasse a noi in questa forma. Ciò che scaturisce da questo provvedimento, per quel che riguarda l'articolo 2 del disegno di legge Boato, è una licenza di ingiuriare, calunniare, offendere che ci viene consentita senza misura; non il giudizio politico bruciante, non la battuta icastica all'interno di un confronto politico, non l'accusa politica legata all'esercizio della funzione parlamentare, ma tutte le accuse politiche, anche le più calunniose possibili, al di fuori dell'esercizio della funzione parlamentare, non solo al di fuori del Parlamento.

È un abuso istituzionalizzato, del quale ci troviamo ad avvalerci, che getta un'ombra ulteriore sul senso complessivo di questo provvedimento, nel momento in cui esso viene ulteriormente riempito con il lodo Schifani. Questo è il testo delle impunità, questo è il testo degli abusi, compreso il suo contenitore. Giustamente il presidente Mancino ha voluto sottolineare in sede di Commissioni riunite tale aspetto.

Credo che dovremo riflettere su questo, se vogliamo seriamente che le garanzie delle quali ci stiamo dotando ci siano riconosciute dal popolo stesso come essenziali, ma temo che avremo molta difficoltà, proprio per gli abusi già commessi, e per gli abusi che volutamente questo disegno di legge va a coprire: abusi già commessi, non da coprire in futuro. Anche questo provvedimento ha dei padri e delle madri, che stanno in vicende preesistenti, e dunque cerca anch'esso di modificare il corso dei processi.

Penso ancora, per quello che riguarda il rapporto tra il Parlamento e la magistratura, che bene sarebbe stato stabilire da parte del Parlamento un meccanismo meno automatico di intervento. Noi avevamo suggerito, ad esempio, che il magistrato, procedendo, si avvalesse di un consiglio di saggi, formato anche da ex parlamentari, i quali sapessero orientarne il giudizio in modo tale da equilibrare la necessità di far procedere l'azione penale con la necessità di tutelare i parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni. Tutte le indicazioni e i suggerimenti che sono stati forniti per temperare l'abuso e consentire al tempo stesso un'efficace tutela dei diritti del parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni sono stati respinti.

Fa specie – voglio sottolinearlo – che ancora oggi alle nostre Giunte per le autorizzazioni a procedere, con le leggi che stiamo licenziando, pervengano, magari da parte di coloro che compongono la maggioranza che licenzia questi provvedimenti, delle richieste volte a portare davanti al tribunale penale o al tribunale civile dei colleghi perché hanno espresso opinioni critiche nei confronti dell'operato politico di questo o di quell'altro parlamentare.

Da una parte, cioè, si varano queste leggi che danno una piena licenza di abuso, dall'altra si querelano e si fanno cause civili contro i parlamentari che stanno nei limiti dell'articolo 68, a cui non viene data corretta attuazione, cioè nei ristretti limiti delle funzioni parlamentari. Da un

lato l'abuso, dall'altro l'intimidazione: vorrei sottoporre questo contrasto di atteggiamenti alla valutazione del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).*

ZANCAN *(Verdi-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN *(Verdi-U)*. Signor Presidente, l'irresponsabilità prevista dall'articolo 68 della Costituzione è rispetto alle opinioni espresse e ai voti dati. Per tutto ciò che è al di fuori delle opinioni e dei voti non vi può essere irresponsabilità, altrimenti sarebbe privilegio.

Per queste ragioni il nostro voto all'articolo 2 sarà contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, vorrei illustrare in particolare l'emendamento 3.28.

Mi pare che la sbrigativa insofferenza con cui vengono liquidate tutte le osservazioni e obiezioni, soprattutto di rango costituzionale, dimostri che non è ancora sufficientemente percepito quel che ho avuto modo di dire nel precedente intervento, e cioè che questa partita non si gioca soltanto tra maggioranza e opposizione, ma si gioca anche con altri soggetti, in particolare la Corte costituzionale.

Abbiamo già abbondantemente sforato il testo dell'articolo 68 della Costituzione con l'articolo 2 del testo di legge al nostro esame e le espressioni che secondo esso sono tutelate; ci accingiamo a sforarlo ulteriormente – se verrà respinto l'emendamento sul quale mi soffermo – includendo i tabulati di comunicazioni fra gli oggetti per i quali è richiesta l'autorizzazione.

Egregi colleghi, noi stiamo esaminando una normativa di attuazione di un articolo della Costituzione e la normativa di attuazione non può essere uno strumento surrettizio per dilatare il testo costituzionale: nella misura in cui lo è, non è più norma di attuazione e quindi versa in situazione di incostituzionalità. Ora, l'articolo 68 della Costituzione, quale modificato appunto nell'ultima stesura di dieci anni orsono, prevede che l'autorizzazione «è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni».

Ebbene, l'intercettazione, secondo il senso comune delle parole e comunque secondo la dicitura formalmente espressa dalla Cassazione a sezioni unite, consiste nella «captazione di comunicazioni che si svolgono fra terze persone, realizzata senza impedirne la prosecuzione e senza

che gli interlocutori, o almeno uno di essi, ne siano a conoscenza». L'intercettazione è quindi quello che in gergo si chiama il terzo orecchio, la captazione del contenuto di una comunicazione tra presenti, attraverso l'apposizione di sistemi di rilevazione dei suoni, e tra persone non presenti, attraverso l'intercettazione.

L'acquisizione del tabulato è cosa tutt'affatto diversa; «i tabulati» (continua questa sentenza della Cassazione in causa De Muri del febbraio 2000) «sono soltanto elementi identificativi esterni al contenuto della conversazione. Essi possono appalesare unicamente quali sono i soggetti che hanno comunicato, anzi, neppure quello qualora il tentativo di comunicazione non fosse stato ricevuto dal destinatario». Conseguentemente noi, introducendo questa nozione attraverso gli atti che richiedono un'autorizzazione, andiamo al di là del disposto costituzionale.

Non ha pregio l'obiezione che l'articolo 68 contempla anche quell'inciso: «in qualsiasi forma», perché tale inciso sta appunto ad indicare le varie modalità secondo le quali possono essere effettuate le intercettazioni, sia tra persone presenti, sia tra persone non presenti; esso non è assolutamente idoneo (e lo ha confermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 281 del 1998) a ricomprendere anche la nozione di tabulato.

Conseguentemente, la norma che vi accingete ad approvare in questa parte corre altissimi rischi di essere dichiarata incostituzionale per un'indebita restrizione delle potenzialità di acquisire la prova da parte dell'autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZICCONE, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

VIETTI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Approfitto per non lasciare senza risposta la sollecitazione del senatore Fassone anche a proposito degli emendamenti all'articolo 2.

A me pare che ci sia un vizio nel suo ragionamento. Questa legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione interviene non per «accodarsi» alle sentenze della Corte costituzionale in materia di conflitto di attribuzioni rispetto ai deliberati delle Camere, ma per riempire un vuoto in cui la Corte costituzionale si era infilata con la propria interpretazione.

Quindi, il richiamo alle interpretazioni date dalla Corte nei casi concreti di conflitto di attribuzioni mi sembra improprio; la legge è un'assunzione di responsabilità parlamentare per dare attuazione all'articolo 68 della Costituzione e quindi, a mio parere, il ragionamento va esattamente ribaltato. La Corte deve ritornare ad una verifica esterna e non nel merito della sindacabilità, come era consentito da un articolo 68 troppo generico.

Quindi, mi permetto di dissentire con l'impostazione del senatore Fassone ribaltandola.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.300.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11, identico agli emendamenti 3.28 e 3.301.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, ho la necessità di intervenire sugli emendamenti che stiamo per votare, anche per rispondere al sottosegretario Vietti, riprendendo la discussione sorta dopo l'intervento del senatore Fassone.

Non ritengo infatti di potermi unire al collega D'Onofrio nei complimenti fatti al rappresentante del Governo, che ha contribuito ad estendere il provvedimento anche rispetto agli articoli che stiamo esaminando in questo momento. Tutto sommato, se ho ben compreso – cosa che non è molto facile visto il clamore dell'Assemblea –, la risposta del sottosegre-

tario Vietti era di questo tenore: è vero che vi è stata una interpretazione da parte della Corte costituzionale e sappiamo che questa, subito dopo la modifica operata nel 1993, in un primo momento ritenne di poter verificare soltanto la compatibilità esterna, ragionando quindi soltanto sul procedimento che dava luogo alla deliberazione da parte della Camera di appartenenza; successivamente, invece, la Corte ha ritenuto di avere un sindacato, sempre in sede di conflitto di attribuzione, che si estendeva al merito per verificare anche la compatibilità rispetto ai limiti delineati dall'articolo 68 della delibera della Camera di provenienza del deputato sottoposto al procedimento penale.

Però, sottosegretario Vietti, tutto è possibile tranne che ritenere che il rango del sindacato della Corte possa tornare a quello della verifica esterna. Se il limite dell'intervento della Corte deve essere rinvenuto nella norma costituzionale, cioè l'articolo 68 che possiamo attuare, specificare ma in modo assoluto non modificare, è evidente che quel limite è lo stesso che abbiamo noi: possiamo infatti tentare di mettere in chiaro il precetto contenuto nell'articolo 68 ma sicuramente non possiamo dilatarne il concetto.

Ecco perché dobbiamo guardare alla Corte che ci fornisce gli elementi per la corretta interpretazione ed il nostro comportamento o, meglio, i limiti dell'intervento attuativo sull'articolo 68 devono per forza tener conto di quello che il giudice delle leggi, la Corte costituzionale, ci indica come unica strada compatibile. Ecco perché ho detto e ripeto che introdurre di nuovo surrettiziamente, così come abbiamo fatto con l'articolo 2, l'autorizzazione a procedere anche se limitata nei tempi è, secondo me, un momento di grande contrasto con le indicazioni che l'articolo 68 ci dà.

Voglio pertanto rispondere alla collega Ioannucci che ha fatto riferimento ai 19 decreti-legge che si sono succeduti dal 1993 ad oggi. È vero, il provvedimento sottoposto al nostro esame quest'oggi tutto sommato mutua le indicazioni provenienti da quei decreti-legge. Però sappiamo che quei 19 decreti-legge con tutte le maggioranze del centro-sinistra non hanno poi superato il vaglio dell'Assemblea e non sono diventati legge. Qualche motivo vi sarà pure.

Se quei decreti-legge non sono stati approvati in sede assembleare, cioè nel corso di una discussione di merito pieno (dobbiamo considerare che intervenivano subito dopo la modifica dell'articolo 68, quindi avevano il rango di norma transitoria nel passaggio dalla vecchia disposizione alla nuova), qualche valutazione complessiva più profonda sarà stata effettuata; si tratta delle stesse valutazioni che vi invitiamo oggi a fare quando – lo ha detto bene il collega Nando Dalla Chiesa – la posizione di tutto l'Ulivo nelle Commissioni riunite è diventata automaticamente contraria.

Anche la proposta di legge che viene dalla Camera non si limita ad attuare l'articolo 68 nei limiti predefiniti, così come nascono dalla norma e sono indicati dalla Corte costituzionale; è una norma che dilata complessivamente tali limiti, se è vero come è vero che il legislatore del 1993 – signor Presidente, lei lo sa benissimo – nel momento in cui ha espunto dal

secondo comma del vecchio articolo 68 l'autorizzazione a procedere nei confronti dei processi evidentemente intendeva assolutamente dividere i due poteri, quello giudiziario, che poteva procedere, e quello legislativo, che poteva tutelarsi nel momento in cui l'esame dell'Aula avesse riscontrato quella insindacabilità che riduceva nell'alveo dell'articolo 68 la questione specifica che veniva sottoposta a procedimento penale.

Oggi come oggi, signor Presidente, noi stiamo ripristinando di fatto quell'autorizzazione a procedere – anche se sottoposta ai limiti temporali di novanta più trenta giorni –, che il legislatore costituzionale del 1993 aveva deliberatamente escluso dall'articolo 68. Se questo è un riconoscimento di merito, in negativo per quanto mi riguarda, sicuramente lo opero nei confronti del sottosegretario Vietti. *(Applausi del senatore Cambursano).*

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, identico agli emendamenti 3.28, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori, e 3.301, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.29, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.14, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.30.

FASSONE *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE *(DS-U)*. Signor Presidente, le anticipo che ritirerò l'emendamento, ma le chiedo di consentirmi poche parole per spiegare il perché io l'abbia presentato.

Il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione prevede autorizzazione anche per gli atti a sorpresa ed è intuitivo che non può aversi alcuna efficacia in un atto a sorpresa quando la sorpresa non c'è, posto che la notizia di esso è stata data all'Assemblea che include il destinatario dell'atto medesimo.

Posto che la legge costituzionale di modifica del 1993 ha sostituito la dizione «uguale autorizzazione» con «analoga autorizzazione», mi sembrava e mi sembra tuttora opportuno, anzi necessario, prevedere un intervento del tipo che ho formulato nell'emendamento, cioè prevedere una procedura particolare in cui la richiesta di autorizzazione per questi atti a sorpresa sia vagliata non dall'intera Assemblea ma da un organo ristretto. Tuttavia sono consapevole che, in forza dell'articolo 64 della Costituzione, i Regolamenti di Camera e Senato godono di copertura costituzionale, per cui un intervento attraverso legge ordinaria andrebbe a interferire con l'autonomia e l'autodichia delle Camere.

Per questo ritiro l'emendamento auspicando però che la Presidenza e la Giunta per il Regolamento prendano in considerazione seria questa esigenza, affinché la Costituzione non contenga una norma che di per sé è assurda e risibile.

Ritiro comunque l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.15, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.22, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alle parole: «deve pronunciarsi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.22 e gli emendamenti 3.24, 3.26 e 3.23.

Metto ai voti l'emendamento 3.31, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 3.20 e 3.21 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.25.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.25, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.27.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice De Petris, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.27, presentato dal senatore Dalla Chiesa e da altri senatori, fino alla parola: «entro».

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2191, 41, 489 e 1734

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.27 e gli emendamenti 3.16 e 3.18.

Metto ai voti l'emendamento 3.33, presentato dal senatore Zancan e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.302.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiedo la verifica del numero legale e segnalo che un senatore che è seduto al secondo banco regolarmente vota per due. Visto che mancano solo due minuti alle ore 14... *(Commenti dal Gruppo FI).*

CHIRILLI *(FI)*. È mia la scheda!

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.302, presentato dai senatori Sodano Tommaso e Malabarba.

Non è approvato.

L'emendamento 3.17 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 3.32, presentato dal senatore Fassone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

Verifica del numero legale

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

PETRINI *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, poiché è mancato il numero legale, potrà sollevare nuovamente e per l'ennesima volta la questione all'inizio della seduta pomeridiana. Peraltro, non potrò che darle la stessa risposta.

MALAN *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Anche a lei rispondo ciò che ho già detto al senatore Petrini: poiché è mancato il numero legale, potrà intervenire all'inizio della seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione, un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 13,58)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,10

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (2191)

EMENDAMENTO 1.500 TENDENTE A PREMETTERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

1.500/1

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «sottoposti» *con la seguente:* «assoggettati».

1.500/2

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «sottoposti» *con la seguente:* «soggetti».

1.500/3

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo le parole: «processi penali» *aggiungere le seguenti:* «quando sono giunti alla fase dibattimentale».

1.500/4

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo le parole: «processi penali» *aggiungere le seguenti:* «quando sono giunti alla dichiarazione di apertura del dibattimento».

1.500/6

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo le parole: «processi penali» *aggiungere le seguenti:* «quando è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio».

1.500/5

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo le parole: «processi penali» *aggiungere le seguenti:* «quando è stato notificato l'avviso di cui all'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale».

1.500/16

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire le parole: «per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione» *con le seguenti:* «per reati per i quali non sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza commessi durante l'esercizio della carica o della funzione».

1.500/7

PAGLIARULO, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire le parole: «per qualsiasi reato» *con le seguenti:* «per reati per i quali non sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

1.500/8

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA, CAVALLARO

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «qualsiasi» *con la seguente:* «qualsivoglia».

1.500/9

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «qualsiasi» *con la seguente:* «ogni».

1.500/17

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «reato» *con la seguente:* «delitto».

1.500/10

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» *aggiungere le seguenti:* «,salvo quelli per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza,».

1.500/12

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» *aggiungere le seguenti:* «salvo i reati di cui al Libro II, Titolo I, Capo I e II».

1.500/11

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» *aggiungere le seguenti:* «salvo quelli previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I e II».

1.500/13

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» *aggiungere le seguenti:* «salvo i reati di cui al Libro II, Titolo III, Capo I e II».

1.500/14

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, ai commi 1 e 2, dopo le parole: «per qualsiasi reato» *aggiungere le seguenti:* «salvo i reati contro la persona e quelli patrimoniali per i quali non sia intervenuto risarcimento del danno».

1.500/18

ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, PAGLIARULO, SODANO Tommaso, CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, VILLONE, VITALI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1 sopprimere la parola: «anche».

1.500/15

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1 sostituire le parole: «anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione» *con le seguenti:* «commesso durante l'esercizio della carica o della funzione».

1.500/19

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «anche riguardante» *con le seguenti:* «tranne che per».

1.500/20

MALABARBA, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1 sostituire la parola: «riguardante» *con la seguente:* «concernente».

1.500/21

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1 sostituire la parola: «riguardante» *con le seguenti:* «avente ad oggetto».

1.500/22

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1 sostituire la parola: «fatti» *con la seguente:* «atti».

1.500/23

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, BATTISTI, MAGISTRELLI, PETRINI, DALLA CHIESA, CAVALLARO

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «antecedenti» *con la parola:* «precedenti».

1.500/24

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o della funzione» *aggiungere le seguenti:* «rimanendo comunque esclusi i reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale».

1.500/25

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o della funzione» *aggiungere le seguenti:* «fatta eccezione per i reati contro la persona».

1.500/26

MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino alla cessazione delle medesime» *con le seguenti:* «fino alla scadenza del mandato in corso».

1.500/27

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «cessazione» *con la parola:* «scadenza».

1.500/28

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «cessazione» *con la parola:* «termine».

1.500/29

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire la parola: «medesime» *con la parola:* «stesse».

1.500/30

CALVI, VILLONE, VITALI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE, GUERZONI, PASSIGLI, PAGLIARULO, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, dopo la parola: «fino alla cessazione delle medesime» *aggiungere la seguente:* «esclusivamente».

1.500/31

VILLONE, BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, VITALI, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, GUERZONI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, sopprimere le parole da: «Il presidente» *fino a:* «articolo 90 della Costituzione».

1.500/33

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, GUERZONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, DALLA CHIESA, BATTISTI, PETRINI

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire ovunque ricorra la parola: «salvo» *con le parole:* «ad eccezione di».

1.500/34

SODANO Tommaso, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, ZANCAN, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, BOCO, VITALI, PAGLIARULO, TURRONI, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire ovunque ricorra la parola: «salvo» *con le parole:* «tranne».

1.500/35

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA, CAVALLARO

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «previsto» *con la seguente:* «disposto».

1.500/36

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, CAVALLARO, BATTISTI, PETRINI, DALLA CHIESA

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «previsto» *con la seguente:* «stabilito».

1.500/32

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, sostituire le parole: «salvo quanto previsto dall'articolo 96» *con le seguenti:* «fermo restando quanto previsto dall'articolo 96».

1.500/37

MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione è disposta dal giudice, a richiesta dell'imputato, in qualsiasi stato e grado del processo».

1.500/38

AYALA, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi i processi penali pervenuti alla fase dibattimentale».

1.500/39

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «sono sospesi» *con le seguenti:* «possono essere sospesi, su richiesta dell'imputato».

1.500/40

CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, dopo la parola: «sono» *inserire le seguenti:* «per una sola volta».

1.500/41

ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, dopo le parole: «sono sospesi» *le seguenti:* «a richiesta degli interessati».

1.500/42

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Ritirato

All'emendamento 1.500, al comma 2, dopo le parole: «sono sospesi, nei» *inserire la seguente:* «soli».

1.500/43

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Ritirato

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «nei confronti» *con le seguenti:* «nei soli confronti».

1.500/44

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «dei soggetti» *con le altre:* «delle cariche».

1.500/45

PASSIGLI, CALVI, BRUTTI Massimo, VILLONE, VITALI, AYALA, MARITATI, GUERZONI, FASSONE, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.500/31

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96» *con le seguenti:* «salvo quanto previsto dall'articolo 96».

1.500/46

MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «salvo quanto previsto» *con le altre:* «ad eccezione di quanto stabilito».

1.500/47

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «salvo quanto previsto» *con le altre:* «ad eccezione di quanto disposto».

1.500/48

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, GUERZONI, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, PAGLIARULO, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «in corso» *sino a:* «grado» *con le seguenti:* «pervenuti alla fase debattimentale».

1.500/49

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «in corso in ogni fase, stato o grado» *con le seguenti:* «, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio,».

1.500/50

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «in ogni fase, stato o grado» *con le seguenti:* «, dal momento della richiesta di rinvio a giudizio,».

1.500/51

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sopprimere la parola: «fase».

1.500/52

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione» *con le seguenti:* «per reati per i quali non sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza commessi durante l'esercizio della carica o della funzione».

1.500/53

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «per qualsiasi reato» *con le seguenti:* «per reati per i quali non sia previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

1.500/54

MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sopprimere le parole da: «anche riguardante fatti antecedenti» *fino alla fine del periodo.*

1.500/57

ZANCAN, MARITATI, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, GUERZONI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sopprimere la parola: «anche».

1.500/55

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione» *con le seguenti:* «commesso durante l'esercizio della carica o della funzione».

1.500/56

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «anche riguardante» *con le seguenti:* «anche concernente».

1.500/58

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «fatti antecedenti» *con le seguenti:* «fatti ed atti precedenti».

1.500/59

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «fino alla cessazione delle medesime» *con le seguenti:* «fino alla scadenza delle medesime».

1.500/60

AYALA, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, sostituire le parole: «alla cessazione» *con le parole:* «al termine».

1.500/61

MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, PETRINI, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il processo penale riprende il suo corso senza ulteriori sospensioni ove il soggetto sia nuovamente investito di una delle cariche di cui al comma 1».

1.500/62

FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, MALABARBA, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sospensione opera esclusivamente nei confronti delle cariche di cui al comma 1».

1.500/63

CALVI, AYALA, BRUTTI Massimo, MARITATI, GUERZONI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È sempre fatto salvo per i soggetti sopra indicati il diritto di rinunciare alla sospensione».

1.500/64

AYALA, FASSONE, CALVI, BRUTTI Massimo, MARITATI, BASSANINI, PASSIGLI, GUERZONI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, PAGLIARULO, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «In caso di rinuncia alla sospensione il processo deve essere immediatamente iscritto a ruolo e l'udienza dibattimentale deve essere fissata nel più breve tempo possibile e non oltre i 60 giorni».

1.500/65

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Si applica l'articolo 159 del codice penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione

ma nell'ipotesi in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui rimase sospeso, il termine di prescrizione ricomincerà, per la fase del giudizio interessata, dal compimento del primo atto del rinnovato giudizio successivo a quello in seguito al quale intervenne la sospensione».

1.500/66

ZANCAN, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 3, sostituire le parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti» *con le seguenti:* «Secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2».

1.500/67

BRUTTI Massimo, CALVI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 3, sostituire le parole: «Nelle ipotesi» *con le seguenti:* «Nei casi».

1.500/68

PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, ZANCAN, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso

Inammissibile

All'emendamento 1.500, al comma 3, sostituire le parole: «le disposizioni» *con le seguenti:* «le norme».

1.500/69

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata

la causa della sospensione ma nell'ipotesi in cui non sia possibile riprendere il giudizio dal punto in cui rimase sospeso, il termine di prescrizione ricomincerà a decorrere, per la fase del giudizio interessata, dal compimento del primo atto del rinnovato giudizio».

1.500/70

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il termine di prescrizione riprende a decorrere al momento in cui è compiuto il primo atto successivo a quello in seguito al quale intervenne la sospensione».

1.500/71

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Salvo rinuncia alla sospensione del processo penale, i soggetti di cui al comma 1 non possono assumere successivamente la carica o le funzioni previste dal medesimo comma».

1.500/72

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Salvo rinuncia alla sospensione dei processi, i soggetti di cui al comma 1 non possono essere nominati nuovamente alla carica».

1.500/74

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alla sospensione dei processi penali. In tal caso i termini processuali sono ridotti della metà».

1.500/75

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, GUERZONI, ZANCAN, PAGLIARULO, BOCO, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, MANCINO, MANZIONE, DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 1 possono rinunciare alla sospensione dei processi penali. In tal caso i termini processuali sono ridotti ad un quarto».

1.500/73

ZANCAN, BOCO, RIPAMONTI, TURRONI, MALABARBA, SODANO Tommaso, PAGLIARULO, CALVI, BRUTTI Massimo, GUERZONI, AYALA, MARITATI, FASSONE, PASSIGLI, VILLONE, VITALI, MANCINO, MANZIONE, MAGISTRELLI, DALLA CHIESA, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI

Respinto

All'emendamento 1.500, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. È sempre consentito l'espletamento degli atti urgenti e di quelli che divengono irripetibili dopo la sospensione del processo».

1.500
SCHIFANI, D'ONOFRIO, NANIA, MORO
Approvato (*)

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale».

(*) A seguito di tale votazione si intende accolto il coordinamento proposto dal senatore Pastore volto a sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato»

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346».

EMENDAMENTI

1.1
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

1.300
SODANO Tommaso, MALABARBA
Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 2.

Approvato

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua defini-

zione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.

EMENDAMENTI

2.76
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE
Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.6
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Nei procedimenti a carico di senatori e deputati della Repubblica spetta al magistrato competente stabilire l'applicabilità delle garanzie previste dall'articolo 68 della Costituzione a tutela della libertà di voto e di opinione dei parlamentari nell'esercizio delle proprie funzioni.

2. Qualora ritenga che il magistrato competente abbia disatteso le garanzie di cui all'articolo 68 della Costituzione, la Camera di appartenenza del parlamentare nei confronti del quale si procede può promuovere ricorso alla Corte costituzionale.

3. Nel caso di cui al comma 2 spetta alla Corte costituzionale pronunciarsi in via definitiva sulla sussistenza dei requisiti di insindacabilità previsti dall'articolo 68 della Costituzione».

2.82
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, MANZIONE
Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.81
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI
Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ai fini dell'articolo 68, primo comma della Costituzione sono sottratte al sindacato dell'autorità giudiziaria le dichiarazioni di carattere politico collegate alla loro funzione istituzionale ovunque rese dai membri del Parlamento.

2. Non costituiscono comunque esercizio della funzione parlamentare le espressioni che, per i modi e i termini usati, siano di per sé lesive dell'altrui onore o reputazione».

2.80

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si applica per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, interpellanze e interrogazioni, interventi nelle Assemblee e in tutti gli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata e per ogni altro atto parlamentare. Si applica altresì alle attività di ispezione, critica e denuncia e a ogni altra attività divulgativa esterna qualora esse siano riconducibili a un'iniziativa assunta dal parlamentare all'interno della Camera di appartenenza».

2.43

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «in ogni caso».

2.44

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «comunque formulata».

2.91

BRUTTI Massimo

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «di divulgazione,».

2.13
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «di critica e denunzia politica».

2.95
TURRONI
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «connessa alla funzione di parlamentare».

2.45
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «connessa alla funzione di parlamentare» *con le seguenti:* «di identico contenuto di iniziative parlamentari precedentemente assunte».

2.46
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «connessa alla funzione di parlamentare» *con le seguenti:* «che riproducano i contenuti di atti parlamentari tipici precedentemente svolti».

2.92
ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «, connessa alla» *fino alla fine con le seguenti:* «e comunque per ogni altra attività inerente all'esercizio delle funzioni parlamentari ovunque la stessa si svolga».

2.47

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «connessa» *con la seguente:* «riconducibile».

2.300

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «connessa», *aggiungere la seguente:* «strettamente».

2.301

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alla funzione di» *con le seguenti:* «all'attività».

2.302

PASSIGLI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «funzione», *sopprimere la parola:* «di».

2.48

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «espletata anche fuori del Parlamento».

2.83
FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «anche fuori del Parlamento» *aggiungere le seguenti:* «, in quanto sussista una sostanziale corrispondenza di significati con l'atto parlamentare».

2.7
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, MANCINO
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, purché sostanzialmente riproduttiva di una espressione di voto o di altro atto parlamentare precedente».

2.303
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, salvo che il fatto non costituisca il reato di calunnia, diffamazione, ingiuria».

2.2
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «per» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Resta in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'articolo 68, comma primo, per i comportamenti materiali posti in essere da membri delle Camere».

2.3
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, DATO
Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Resta in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'articolo 68, comma primo, per i reati di ingiuria e diffamazione».

2.4

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Resta in ogni caso esclusa l'applicabilità dell'art. 68, comma 1, per i reati di ingiuria e diffamazione commessi in occasione di spettacoli televisivi o radiofonici di pubblico intrattenimento».

2.85

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «è applicabile» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «anche fuori del Parlamento», *aggiungere il seguente periodo*: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non è applicabile nei riguardi di espressioni gratuitamente ingiuriose od offensive, o che non abbiano sostanziale corrispondenza con quelle adottate nell'atto parlamentare».

2.84

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «anche fuori del Parlamento», *aggiungere il seguente periodo*: «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non è applicabile nei riguardi di espressioni gratuitamente ingiuriose od offensive».

2.304

SODANO Tommaso, MALABARBA

Le parole da: «*Al comma 1,*» a: «si applica» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica in caso di divulgazione, critica, denuncia, espletata fuori dal Parlamento, quando questa è avvenuta nell'ambito di attività autonomamente remunerata».

2.305
SODANO Tommaso, MALABARBA
Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica nel caso in cui le attività di divulgazione, di critica, e di denuncia, avvengano nell'ambito di prestazioni professionali».

2.49
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 2.85

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione non si applica alle dichiarazioni, anche rese in forma scritta, nell'esercizio di attività professionali».

2.306
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le disposizioni della seconda parte del comma 1 non si applicano agli atti di divulgazione, critica e denuncia svolte dal parlamentare nell'esercizio di un'attività autonomamente retribuita».

2.50
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.86
FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE
Id. em. 2.50

Sopprimere il comma 2.

2.51
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è rilevata o eccepita» *con le seguenti:* «emerge con evidenza».

2.14
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dispone» *con le seguenti:* «può disporre».

2.15
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «anche d'ufficio, se del caso» *con le seguenti:* «a condizione che accerti l'ininfluenza del procedimento che coinvolge il parlamentare sulla definizione di quelli eventualmente riuniti».

2.307
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «se del caso» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «l'immediata separazione del procedimento a carico del parlamentare, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti».

2.308
Sodano Tommaso, Malabarba
Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «se del caso» *con le seguenti:* «se lo ritiene opportuno».

2.309

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «se del caso» *con le seguenti:* «se non pregiudica la decisione nel merito».

2.52

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

2.53

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il giudice istruttore, all'atto della designazione di cui all'articolo 168-*bis* del codice di procedura civile, comunica la pendenza del procedimento al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia l'udienza di prima comparizione di novanta giorni.

3-*bis*. Il giudice per l'udienza preliminare o, nel caso di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, il giudice del dibattimento comunica il deposito della richiesta di rinvio a giudizio al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare citato e rinvia la trattazione di novanta giorni».

2.54

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «il giudice provvede» *fino a:* «articolo 129 del codice di procedura penale».

2.55
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «il giudice provvede» *fino a:* «articolo 129 del codice di procedura penale» *con le seguenti:* «il processo è sospeso per novanta giorni».

Conseguentemente sopprimere le parole da: «nel corso delle indagini» *sino alla fine del comma.*

2.21
BATTISTI
Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale» *con le seguenti:* «nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero trasmette la richiesta di archiviazione corredata dai documenti che ritiene utili ai fini della sua richiesta. Il giudice delle indagini preliminari decide sulla base di tali atti ai sensi dell'articolo 409».

2.56
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

2.96
TURRONI
Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «nel processo civile il giudice» *inserire le seguenti:* «anche se una parte non è costituita».

2.79
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «quindici» *con la seguente:* «dieci».

2.57
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

2.58
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.59
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.

2.60
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione».

2.61
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «proposta da una delle parti».

2.310
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «da una delle parti» *aggiungere le seguenti:* «e l'eccezione non sia manifestamente infondata».

2.62
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con ordinanza non impugnabile».

2.63
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parola da: «trasmettendo» *sino alla fine del periodo.*

2.64
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

2.19
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 4, aggiungere, infine: «l'Autorità giudiziaria procedente deve preliminarmente acquisire il parere di una Commissione appositamente nominata all'inizio di ogni legislatura e composta da cinque membri nominati, tre dai Presidenti di Camera e Senato, e due dal Presidente della Corte costituzionale tra le seguenti categorie di soggetti: ex Presidenti e Giudice della Corte costituzionale, ex Presidenti di Autorità indipendenti, Magistrati con anzianità di qualifica non inferiore a Presidente di Sezione della Corte di cassazione. Una volta acquisito il parere, che deve essere reso entro dieci giorni dalla richiesta, l'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire trasmette tutta la documentazione alla Camera di appartenenza del parlamentare».

2.65
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.66

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Ritirato

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

2.8

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «è sospeso», *con le parole:* «può essere sospeso».

2.311

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «è sospeso» *inserire le seguenti:* «e i termini di prescrizione sono sospesi».

2.67

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «fino alla deliberazione della Camera e comunque».

2.9

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini, Dato

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «non oltre il termine di novanta giorni», *con le seguenti:* «non oltre il termine di quarantacinque giorni».

2.10

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni».

2.69

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Le parole da: «*Dal comma 5,*» a: «*seguente*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «dieci».

2.11

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «non superiore a trenta giorni», *con le seguenti:* «non superiore a quindici giorni».

2.70

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Precluso

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: «trenta» *con la seguente:* «venti».

2.93

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «trenta giorni» *aggiungere le seguenti:* «, in ogni caso, la mancata risposta della Camera non impedisce la successiva applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione da parte del giudice».

2.87

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Ritirato

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 18, lettera *b)*, e 19 del codice di procedura penale».

2.71

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

2.72

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, terzo periodo sopprimere le parole: «nel procedimento penale».

2.94

ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: «, il compimento» *fino alla fine con le seguenti:* «e negli altri procedimenti il compimento degli atti urgenti».

2.73

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «non ripetibili» *con le seguenti:* «che il giudice ritiene opportuni».

2.88

Fassone, Ayala, Maritati, Villone

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «atti non ripetibili» *inserire le parole:* «o dei quali vi è fondato motivo di ritenere che non possano essere utilmente assunti in seguito».

2.74

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «non ripetibili» *aggiungere le seguenti:* «e quelli che il giudice ritiene opportuni».

2.78

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «, il compimento degli atti non ripetibili» *aggiungere le seguenti:* «e urgenti».

2.312

Passigli

Respinto

Al comma 5, in fine dopo le parole: «atti urgenti» *aggiungere le seguenti:* «, e comporta la proroga dei termini di decadenza e prescrizione per analoga durata».

2.18

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché di quegli atti che il giudice ritenga comunque di compiere».

2.313
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di sospensione del procedimento ai sensi della presente legge, sono sospesi i termini di prescrizione».

2.16
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, MANCINO
Respinto

Al comma 5, aggiungere il seguente: «La mancata pronuncia della Camera nei termini di cui al presente comma equivale a concessione dell'autorizzazione richiesta».

2.17
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, DATO
Improponibile

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Se la Giunta per le autorizzazioni a procedere si pronuncia nel senso della concessione dell'autorizzazione, l'Assemblea può esprimere nel senso del diniego soltanto a maggioranza assoluta dei componenti».

2.20
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Prima della pronuncia di cui al presente articolo l'Assemblea deve preliminarmente acquisire il parere di una Commissione appositamente nominata all'inizio di ogni legislatura e composta da cinque membri nominati, tre dai Presidenti di Camera e Senato, e due dal Presidente della Corte costituzionale tra le seguenti categorie di soggetti: ex Presidenti e Giudice della Corte costituzionale, ex Presidenti di Autorità indipendenti, Magistrati con anzianità di qualifica non inferiore a Presidente di Sezione della Corte di cassazione. Il parere, che deve essere reso entro dieci giorni dalla richiesta, deve essere allegato alla deliberazione dell'Assemblea e ad esso deve essere assicurata una adeguata pubblicità».

2.22
BATTISTI, DATO
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Durante il termine di sospensione di cui al comma precedente sono sospesi anche i termini di cui agli articoli da 405 a 407 del codice di procedura penale».

2.25
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.26
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «è rilevata o eccepita» *con le seguenti:* «si appalesa».

2.23
BATTISTI
Respinto

Al comma 6, sostituire le parole da: «il pubblico ministero» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «il Pubblico Ministero trasmette la richiesta di archiviazione corredata dai documenti che ritiene utili ai fini della sua richiesta. Il Giudice delle indagini preliminari decide sulla base di tali atti ai sensi dell'articolo 409».

2.27
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Le parole da: «*Al comma 6,*» a: «*seguente*» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «sessanta».

2.28
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «cinquanta».

2.29
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «quaranta».

2.30
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «trenta».

2.31
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Al comma 6, sostituire la parola: «dieci» *con la seguente:* «venti».

2.32
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Sopprimere il comma 7.

2.314
PASSIGLI
Id. em. 2.32

Sopprimere il comma 7.

2.33

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Ritirato

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

2.34

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «da chi assume» *con le seguenti:* «dal componente che ritiene».

2.35

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «per il quale è» *aggiungere la seguente:* «attualmente».

2.36

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

2.37

Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «la Camera» *aggiungere le seguenti:* «per gravi motivi».

2.89
Fassone, Ayala, Maritati, Villone
Respinto

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso il giudice adotta la sospensione, la quale ha la durata e produce gli effetti di cui al comma 5.».

2.38
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Sopprimere il comma 8.

2.39
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 8 sopprimere le parole da: « e in ogni altro caso» *fino a:* «della questione».

2.40
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 8 sopprimere le parole: «senza ritardo».

2.41
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 8 sopprimere le parole da: «e il pubblico ministero» *sino alla fine del comma.*

2.77
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Sopprimere il comma 9.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE, IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

EMENDAMENTI

3.300

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione,».

3.11
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «o acquisire tabulati di comunicazioni».

3.28
FASSONE, BRUTTI Massimo, AYALA, MARITATI, VILLONE
Id. em. 3.11

Al comma 1 sopprimere le parole: «o acquisire tabulati di comunicazioni».

3.301
SODANO Tommaso, MALABARBA
Id. em. 3.11

Al comma 1, sopprimere le parole: «o acquisire tabulati di comunicazioni,».

3.29
FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE
Respinto

Al comma 1 sopprimere le parole: «o interdittiva».

3.12
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «o di prevenzione».

3.13
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI, DATO
Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «richiede» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «deve preliminarmente acquisire il parere di una Commissione appositamente nominata all'inizio di ogni legislatura e composta da

cinque membri nominati, tre dai Presidenti di Camera e Senato, e due dal Presidente della Corte costituzionale tra le seguenti categorie di soggetti: ex Presidenti e Giudice della Corte costituzionale, ex Presidenti di Autorità indipendenti, Magistrati con anzianità di qualifica non inferiore a Presidente di Sezione della corte di Cassazione. Una volta acquisito il parere, che deve essere reso entro dieci giorni dalla richiesta, l'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire trasmette la documentazione sulla base della quale si fonda la richiesta alla Camera alla quale il soggetto appartiene e richiede l'autorizzazione».

3.14

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole «l'autorità competente» *con le parole:* «l'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire».

3.30

FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE

Ritirato

Al comma 1 dopo le parole: «richiede direttamente l'autorizzazione» *inserire le parole:* «al Presidente», *ed aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La deliberazione è adottata dal Consiglio di presidenza della Camera, i cui componenti sono tenuti al segreto in ordine alla richiesta ed alla procedura conseguente, sino all'adozione della misura, se autorizzata».

3.15

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «della Camera alla quale il soggetto appartiene» *con le parole:* «della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica».

3.22
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Le parole da: «*Al comma 2,*» a: «pronunciarsi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla pronuncia della Camera alla quale il soggetto appartiene, la quale deve pronunciarsi entro la decima seduta successiva alla richiesta».

3.24
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla pronuncia della Camera alla quale il soggetto appartiene, la quale deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla richiesta».

3.26
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla pronuncia della Camera alla quale il soggetto appartiene, la quale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta».

3.23
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «fino alla pronuncia della Camera alla quale il soggetto appartiene, la quale deve pronunciarsi nel più breve tempo possibile».

3.31
Fassone, Ayala, Maritati, Villone
Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i termini indicati nel comma 5 dell'articolo 2».

3.20
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «membro del Parlamento» *con le seguenti:* «Senatore o Deputato».

3.21
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «membro del Parlamento» *con le seguenti:* «componente della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica».

3.25
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «in flagranza» *aggiungere le seguenti:* «ad esclusione delle ipotesi previste dal decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito in legge 24 aprile 2003, n. 88».

3.27
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Le parole da: «*Sostituire*» a: «entro» respinte; seconda parte preclusa

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere, ciascuna Camera deve esaurire le richieste di autorizzazione ancora pendenti entro centoventi giorni dallo scioglimento».

3.16
Dalla Chiesa, Cavallaro, Magistrelli, Battisti, Petrini
Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere, ciascuna Camera deve esaurire le richieste di autorizzazione ancora pendenti entro sessanta giorni dallo scioglimento».

3.18
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere, ciascuna Camera deve esaurire le richieste di autorizzazione ancora pendenti entro trenta giorni dallo scioglimento».

3.33
ZANCAN, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI
Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. In caso di scioglimento delle Camere, la richiesta di autorizzazione è decisa dalla Camera competente nella legislatura successiva».

3.302
SODANO Tommaso, MALABARBA
Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «della Camera» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «delle Camere, la richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo perde efficacia e può essere rinnovata e presentata, se ne sussistono i presupposti, alla Camera competente all'inizio della successiva legislatura».

3.17
DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI
Inammissibile

Al comma 4 sostituire le parole: «della Camera» *con le seguenti*: «della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica».

3.32
FASSONE, AYALA, MARITATI, VILLONE
Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «perde efficacia» *sino alla fine con le parole:* «qualora il parlamentare sia rieletto, conserva efficacia, ma

i termini di cui al comma 5 dell'articolo 2 riprendono a decorrere dal momento in cui è costituito l'organo competente a deliberare».

3.19

DALLA CHIESA, CAVALLARO, MAGISTRELLI, BATTISTI, PETRINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «La Camera competente deve pronunciarsi sulle richieste presentate ai sensi del presente comma entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta».

Allegato B

Integrazione all'intervento del senatore Manzione in sede di illustrazione della proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2191 e connessi

Onorevoli colleghi senatori, mi è sembrato opportuno svolgere questo intervento che, non lo nascondo, sarà fortemente critico, partendo dalla ricostruzione sistematica degli avvenimenti che si sono succeduti in materia a partire dal 1993. E sarà fortemente critico anche per le continue e reiterate forzature regolamentari (dalla calendarizzazione urgente, al contingentamento illegittimo, all'inammissibilità dell'emendamento Schifani, eccetera) che, come sempre, sono direttamente proporzionali alla nefandezza della legge.

Il legislatore costituzionale del 1993 provvedeva a modificare la disciplina contenuta nel vecchio testo dell'articolo 68, rimodulando completamente quelli che erano i due istituti tipici delle prerogative parlamentari: quello della «insindacabilità» per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio della funzione parlamentare e quello della «inviolabilità» dello *status* di ogni parlamentare che, come recita l'articolo 67, rappresenta la Nazione.

Quel legislatore, alla fine di un percorso parlamentare molto tribolato, sicuramente condizionato dagli avvenimenti che quotidianamente si succedevano, operava una modifica qualitativamente molto significativa, anche se quantitativamente apparentemente modesta.

Ed infatti nel primo comma dell'articolo 68 le parole «non possono essere perseguiti» venivano sostituite con le parole «non possono essere chiamati a rispondere», mentre dal secondo e dal terzo comma venivano espunte, fra l'altro, le previsioni specifiche di autorizzazione a procedere sia «per essere sottoposti a procedimento penale», sia per essere privati della libertà personale in caso di sentenza irrevocabile.

Da allora in poi, il legislatore ordinario cercava di riempire di contenuti attuativi la semplificazione sistematica operata con la norma costituzionale, attraverso 19 decreti-legge (che si sono succeduti dal 1993 al 1996), mai convertiti in legge, quasi tutti aventi grosso modo il contenuto letterale del disegno di legge Boato attualmente al nostro esame.

Il sopraggiungere della sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale, che vietava le «reiterazioni», ha poi impedito l'emanazione di ulteriori decreti-legge in materia di norme attuative dell'articolo 68 della Costituzione.

Esauritasi la fase della decretazione d'urgenza, la Camera dei deputati approvava il 17 febbraio 1999 un testo di legge che, però, passato al Senato non completava il suo *iter*.

Si demandava, così, di fatto, alla prassi parlamentare e alla giurisprudenza costituzionale per l'individuazione dei limiti, procedimentali e di merito, applicativi della norma.

Ecco perché appare necessario, più che opportuno, fare riferimento anche all'evoluzione della giurisprudenza costituzionale maturata in materia. In merito all'insindacabilità ex articolo 68 della Costituzione, dal 93 in avanti abbiamo avuto una giurisprudenza della Corte costituzionale (ricostruibile attraverso le sentenze emesse in sede di conflitto di attribuzione) abbastanza variegata.

In una prima fase, si è ritenuto che vigesse il principio della cosiddetta «mera valutazione esterna» che attribuiva alla Corte la sola possibilità di verificare la regolarità formale del procedimento che aveva portato alla deliberazione assembleare di insindacabilità, senza possibilità alcuna di sindacare il merito della decisione.

Qualche anno dopo, però, la stessa Corte, incalzata da una serie notevole di conflitti di attribuzione sollevati in particolar modo rispetto ai processi che nascevano in seguito ad esternazioni fatte fuori dal Parlamento, modificava la sua giurisprudenza ritenendosi competente (sempre in sede di conflitto di attribuzione) a valutare sia la sussistenza dei requisiti formali esterni dell'atto, sia la riferibilità del fatto specifico alle funzioni parlamentari.

Successivamente, infine, a partire dalle note sentenze n. 10 ed 11 del 2000, la Corte costituzionale riteneva che, in particolar modo per gli atti cosiddetti *extra maenia*, il nesso funzionale fosse da ricercare non nella «riferibilità o riconducibilità generica per argomento», ma piuttosto nella «corrispondenza sostanziale» di contenuto tra le manifestazioni e o le opinioni espresse fuori dal Parlamento con il contenuto di atti parlamentari tipici.

Questo il quadro sistematico legislativo e giurisprudenziale nel quale si inserisce la proposta di legge che abbiamo in discussione.

Ed allora, se questa è l'oggetto del contendere, dobbiamo cercare di operare alcune semplificazioni che ci consentano innanzitutto di comprendere la compatibilità della «proposta Boato» con l'impianto delle previsioni costituzionali derivanti dalla riforma del 1993, considerando espressamente che una norma attuativa e interpretativa di una legge costituzionale deve per forza tener conto anche dell'interpretazione che i giudici costituzionali quotidianamente rappresentano.

Insomma, operando una lettura volutamente «grossolana», che farà forse inorridire gli esteti del diritto costituzionale, nel 1993 si provvide ad eliminare il filtro della preventiva autorizzazione a procedere (che è rimasta sostanzialmente per le intercettazioni e per le misure cautelari, personali e per quelle legate al domicilio) rimodulando l'istituto della insindacabilità e della inviolabilità.

Quindi, nessun filtro procedurale o ostacolo corporativo-formale all'azione della magistratura, ma una mera rivalutazione del principio dell'irresponsabilità-insindacabilità (sicuramente collegato anche all'articolo 67 della Costituzione) che opera concretamente per tenere indenne da

ogni condanna giudiziaria quei comportamenti (opinioni espresse e voti dati) riconducibili espressamente alla funzione parlamentare.

Ed allora, se questa è la *ratio* autentica della modifica, è compatibile oggi la previsione (contenuta nell'articolo 2) di sospensione obbligatoria del processo per reintrodurre di nuovo una vera e propria autorizzazione a procedere? Se il legislatore del 1993 ha espressamente cancellato il filtro della preventiva autorizzazione per poter sottoporre a procedimento penale un parlamentare, è legittimo oggi – con una norma attuativa – reintrodurre lo stesso istituto, anche se limitato nel tempo a 3 o 4 mesi? Se questa fosse stata realmente la volontà del legislatore costituzionale del 1993, non pensate che – invece di cancellare l'autorizzazione a procedere – si sarebbe limitato ad indicare un termine entro il quale le Camere dovevano procedere?

La verità, che noi facciamo finta di non vedere, è che nel 1993 si cercò di rendere autonomo il cosiddetto «potere giudiziario» dal cosiddetto «potere politico» evitando tutta una serie di interferenze condizionanti che impedivano di fatto le indagini a carico dei politici.

Oggi andiamo ancora una volta ad inquinare il sistema, giacché con la previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 2 qualsiasi parlamentare potrà bloccare le indagini preliminari che lo riguardano, costringendo il giudice a sospendere il procedimento rimettendo gli atti alla Camera competente, avendo così immediatamente conoscenza di atti e indagini normalmente sottoposti al segreto istruttorio.

La verità è che le previsioni del disegno di legge al nostro esame sono in palese contrasto con le previsioni dell'articolo 68 attuale, operando il tentativo evidente di introdurre illegittime limitazioni al libero esercizio dell'azione penale.

Detto questo per il provvedimento approvato dalla Camera, comprenderete il mio totale disappunto e la mia palese contrarietà per l'introduzione dell'emendamento «salva Berlusconi & C» che porta la firma dei Capigruppo di maggioranza.

Sull'assoluta estraneità della materia ha già parlato il senatore Mancino in sede di illustrazione di questione pregiudiziale, ecco perché eviterò di trattare questo argomento che appare fondato e assorbente, non essendo stato in alcun modo convinto dalla debolissima motivazione per l'ammissibilità offerta dal presidente Pera.

Mi sembra opportuno ricordare, al riguardo, che analogo emendamento, a firma dell'onorevole Nitto Palma, veniva dichiarato inammissibile dalla Presidenza della Camera. Così come non parlerò del «rango costituzionale» (inteso come forma esterna, indipendentemente dal merito pieno) che una norma come quella contenuta nell'emendamento «salva Berlusconi & C». dovrebbe indiscutibilmente avere, stante l'evidente incompatibilità con il principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (articolo 3 Costituzione), con l'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 12 Costituzione) e con il «rango costituzionale» già previsto per tutte le norme che disciplinano la responsabilità penale di cariche pubbliche.

Questo processo «non s'ha da fare»: questo è l'imperativo politico categorico di manzoniana memoria che ha spinto l'astuto estensore dell'emendamento (lo chiameremo il Nibbio) a rivolgersi al celebrante (Don Abbondio) per impedire il misfatto di Milano.

Ed allora il piccolo Nibbio governativo si mise a predisporre l'emendamento e, memore dei consigli offertigli dall'Innominabile suggeritore, decise di richiamare nel testo tutte le norme costituzionali già esistenti (articoli 90 e 96) proprio per evitare conflitti indesiderati e per conferire apparente veste di «norma di coordinamento e di attuazione» alla nuova nefanda disciplina.

Lo sprovveduto Nibbio, privo di una autentica cultura giuridica, non aveva considerato che, così facendo, avrebbe creato a regime quattro trattamenti diversi per le cinque più alte cariche dello Stato, ed infatti:

– i Presidenti di Camera e Senato godrebbero di un'improcessabilità assoluta, non essendo stato richiamato l'articolo 68 Costituzione; così una norma ordinaria sottrarrebbe al regime dell'insindacabilità (che aveva sostituito quello dell'autorizzazione a procedere) i due Presidenti delle Camere che devono essere per forza parlamentari;

– il Presidente del Consiglio, invece, avrebbe l'impunità assoluta per tutti i reati ordinari commessi, tranne che per quelli ministeriali per i quali invece (stante il richiamo all'articolo 96) con l'autorizzazione delle Camere sarebbe processabile;

– il Presidente della Repubblica sommerebbe l'irresponsabilità per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni di cui all'articolo 90, all'irresponsabilità generale prevista dalla norma, con l'esclusione per i reati di alto tradimento o di attentato alla Costituzione per i quali potrebbe sempre essere messo in stato di accusa dal Parlamento;

– il presidente della Corte costituzionale (a proposito, dottor Nibbio, le norme costituzionali riconoscono la necessità di garantire l'indipendenza dei giudici della Corte e non del solo Presidente) invece viene sottratto al regime della vecchia autorizzazione a procedere per godere della improcessabilità.

Ed allora al Governo (estensore dell'emendamento) una sola domanda: può una legge ordinaria modificare le prerogative costituzionali esistenti?

Non si tratta di essere garantisti o giustizialisti, la differenza è fra chi rispetta le regole delle istituzioni repubblicane e chi pensa di governarle piegandole ai propri voleri. Non è dato sapere come finirà la riedizione del poema manzoniano, certo che provo tanta tristezza per lo svilimento delle istituzioni e tanta umana comprensione per le imposizioni assurde che sono costretti ad accettare tanti validi colleghi della maggioranza.

Il mio voto non potrà che essere contrario.

Sen. MANZIONE

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n. 2191. Emendamento 1.500/17, Manzione e altri	218	211	004	058	149	106	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/13, Calvi e altri	213	207	005	057	145	104	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/22, Maritati e altri	227	224	004	071	149	113	RESP.
4	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/26, Mancino e altri	229	226	006	073	147	114	RESP.
5	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/27, Zancan e altri	221	218	005	068	145	110	RESP.
6	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/28, Calvi e altri	219	214	005	060	149	108	RESP.
7	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/30, Calvi e altri	216	213	005	061	147	107	RESP.
8	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/31, Villone e altri	222	219	003	069	147	110	RESP.
9	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/32, Manzione e altri	211	208	005	056	147	105	RESP.
10	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/52, Fassone e altri	219	216	004	070	142	109	RESP.
11	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/64, Ayala e altri	215	210	004	060	146	106	RESP.
12	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500/65, Calvi e altri	199	196	005	055	136	099	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0408 del 04-06-2003

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
13	NOM.	DDL n. 2191. Em. 1.500, Schifani e altri	249	247	000	146	101	124	APPR.
14	NOM.	DDL n. 2191. Em. 2.302, Passigli	186	180	005	035	140	091	RESP.
15	NOM.	DDL n. 2191. Em. 2.21, Battisti	187	182	003	038	141	092	RESP.
16	NOM.	DDL n. 2191. Prima parte em. 3.27, Dalla Chiesa e altri	166	161	003	028	130	081	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 1

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
ACCIARINI MARIA.C												F				
AGOGLIATI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C
AGONI SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
AMATO GIULIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANGIUS GAVINO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
AYALA GIUSEPPE MARIA			F	F		F	F	F			F	F	C			
AZZOLLINI ANTONIO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			F
BALBONI ALBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BARATELLA FABIO	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	C			F
BARELLI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BASILE FILADELFIO GUIDO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BASSANINI FRANCO	F			F	C	A	F	C	C	F	F		C	F	F	
BASSO MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
BASTIANONI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F		F		F	F		F		F	F		C	F	F	
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BATTAGLIA GIOVANNI					F	F	F				F		C			F
BATTISTI ALESSANDRO	F		F		F	F	F	F	F				C			
BEDIN TINO		F			F	F	F	F	F		F	F	C	A		
BERGAMO UGO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BETTA MAURO	A	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	C	A		
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BETTONI BRANDANI MONICA			F	F	F	F	F	F	F	F			C	F	F	
BEVILACQUA FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C					C		
BIANCONI LAURA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BOBBIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 2

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO													C			
BOLDI ROSSANA LIDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BONATESTA MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BONAVITA MASSIMO	F	F	F	F	F	F							C			
BONFIETTI DARIA		F		F	F	F	F	F	F			F	C			
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BOREA LEONZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BOSCETTO GABRIELE	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
BRUNALE GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			C			
BRUTTI MASSIMO		F		F				F		F	F	F	C			
BRUTTI PAOLO	F		F	F									C			
BUCCIERO ETTORE	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C		F	C	C	C
BUDIN MILOS	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C	F		
CALDEROLI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	
CALLEGARO LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALVI GUIDO				F			F	F		F	F		C	F	F	
CAMBER GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAMBURSANO RENATO	F		F	F		F	F			F	F		C	F	F	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CARELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	
CARRARA VALERIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CARUSO ANTONINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CASILLO TOMMASO										R		R	C	R	R	
CASTAGNETTI GUGLIELMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			F	C	C	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAVALLARO MARIO	F		F				F		F							
CENTARO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 3

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
CHERCHI PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CHINCARINI UMBERTO	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CHIUSOLI FRANCO				F						F	F		C			
CICCANTI AMEDEO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
COLETTI TOMMASO			F		F	F	F	F	F				C			
COLLINO GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CORRADO ANDREA	C	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
CORTIANA FIORELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C			
COSTA ROSARIO GIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COVIELLO ROMUALDO			F				F				F	F	C			
COZZOLINO CARMINE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CREMA GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CRINO' FRANCESCO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
CURSI CESARE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C						
CURTO EUPREPIO	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C				C
CUTRUFO MAURO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
D'ALI' ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)	R		F	F	F			F	F	F	F		C			F
D'AMICO NATALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
D'ANDREA GIAMPAOLO VITTORIO	F	F	F		F	F	F				F	F	C			
DANIELI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DANIELI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DANZI CORRADO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
DATO CINZIA	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	C			
DEBENEDETTI FRANCO	F			F	F		F	F					C			F

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 4

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
DE CORATO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DEGENNARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DELOGU MARIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C
DEL PENNINO ANTONIO		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DEMASI VINCENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DE PAOLI ELIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
DE PETRIS LOREDANA													C	F	F	
DE RIGO WALTER	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DETTORI BRUNO	F		F	F	F	F	F		F	F	F	F	C	F	F	F
DE ZULUETA CAYETANA					F	F		F	F		F		C			
DI GIROLAMO LEOPOLDO	F	F	F	F		F		F	F		F	F	C	F	F	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
DI SIENA PIERO MICHELE A.	F	F	F		F								C			
DONATI ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	F	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
EUFEMI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
FABBRI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
FABRIS MAURO	F	F		F	F	F		F	F	F	F	F			F	
FALCIER LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
FALOMI ANTONIO													C			
FASOLINO GAETANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
FASSONE ELVIO	F	F	F	F	F		F	F	F	F		F	C	F	F	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FIRRARELLO GIUSEPPE		R	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
FLAMMIA ANGELO			F	F							F		C			
FLORINO MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
FORLANI ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 5

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
FORMISANO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F		F			C	F		
FORTE MICHELE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
FRANCO PAOLO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		F		C	
FRANCO VITTORIA			F	F	F		F	F	F	F	F		C	F		F
FRAU AVENTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		A
GABURRO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GARRAFFA COSTANTINO					F			F		F	F		C			
GASBARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F		F	C			
GENTILE ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
GIARETTA PAOLO	F		F	F		F		F	F				C			F
GIOVANELLI FAUSTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GIRFATTI ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
GRECO MARIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GRILLO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
GRUOSSO VITO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		F	F
GUASTI VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
GUERZONI LUCIANO											F	F	C	F		F
GUZZANTI PAOLO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
IANNUZZI RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
IERVOLINO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F		C	C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
IOVENE ANTONIO	F			F	F								C		F	
IZZO COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
KOFLER ALOIS													C	A	A	A
LABELLARTE GERARDO										F	R	F	R			
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 6

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
LIGUORI ETTORE	F	F	F	F		F	F	F	F	F			C	F	F	
LONGHI ALEANDRO													C			
MACONI LORIS GIUSEPPE			F							F		F	C			
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MAGISTRELLI MARINA	F	F	F	F	F	F	F	F	F				C	F	F	F
MAGNALBO' LUCIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	C
MAINARDI GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MALABARBA LUIGI			F										C			
MALAN LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MANCINO NICOLA	F		F	F	F			F		F	F	A	C	F		F
MANFREDI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MANIERI MARIA ROSARIA					F											
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MANZELLA ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F			F	F		F	F	C	F	F	
MARANO SALVATORE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MARINO LUIGI	F	F	F	F	F					F			C		F	
MARITATI ALBERTO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
MARTONE FRANCESCO								F	F				C	F		
MASCIONI GIUSEPPE	F	F								F			C		F	
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MELELEO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
MENARDI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MICHELINI RENZO	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A	
MINARDO RICCARDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MODICA LUCIANO						F	F	F	F	F	F	F	C			
MONCADA LO GIUDICE GINO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MONTALBANO ACCURSIO	F	F								F	F		C			
MONTI CESARINO	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MONTICONE ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	
MONTINO ESTERINO		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C			

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 7

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
MORANDO ANTONIO ENRICO											F		C		F	
MORO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MORRA CARMELO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MORSELLI STEFANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MUGNAI FRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
MULAS GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO		F	F	F	F		F		F	F	F	F	C			
MUZIO ANGELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
NANIA DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F			
NESSA PASQUALE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
NIEDDU GIANNI		F	F	F	F		F	F		F	F	F	C		F	
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
NOVI EMIDDIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
OCCHETTO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C			
OGNIBENE LIBORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PACE LODOVICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C
PAGLIARULO GIANFRANCO	F	F	F	F		F		F	F			F				
PALOMBO MARIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PASCARELLA GAETANO		F		F	F				F	F		F	C			
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C
PASQUINI GIANCARLO	F	F	F		F	F		F	F	F	F		C			
PASSIGLI STEFANO			F	F			F	F	F				C			
PASTORE ANDREA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PEDRINI EGIDIO ENRICO													C	F	F	F
PEDRIZZI RICCARDO	C	C	C		C	C				C	C	C	F			
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PELLICINI PIERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C
PERA MARCELLO	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C
PESSINA VITTORIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	F	C	C	C
PETERLINI OSKAR	A	A	A	A	A	A	A		A		A	A				A

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 8

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
PETRINI PIERLUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F		F		F
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F		F	F	F	F	F	F	F	F						
PIANETTA ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PIATTI GIANCARLO	C	F	F	F		F		F		F			C			F
PICCIONI LORENZO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PILONI ORNELLA													C		F	
PIROVANO ETTORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		
PIZZINATO ANTONIO	F	F	F	F	F					F	F	F	C	F		
PONTONE FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
PROVERA FIORELLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RAGNO SALVATORE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
RIGONI ANDREA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
RIPAMONTI NATALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
RIZZI ENRICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
RONCONI MAURIZIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		C
ROTONDO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	C			
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
SALERNO ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C			F		C	C
SALINI ROCCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
SALVI CESARE				F												
SALZANO FRANCESCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	C
SANZARELLO SEBASTIANO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
SAPORITO LEARCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	M
SCALERA GIUSEPPE										F				F		
SCALFARO OSCAR LUIGI			F													
SCARABOSIO ALDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
SCOTTI LUIGI	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	C	C							C	C	F	C	C	C

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 9

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
SESTINI GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SILIQUINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
SODANO TOMMASO	F		F	F	F		F	F		F	F	F	C	F	F	F
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F			F	F		F	F	C		F	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
STANISCI ROSA		F	F							F			C		F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			
SUDANO DOMENICO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
TAROLLI IVO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
TESSITORE FULVIO	F	F		A	A	F	A	A	F	F	F	F	C			
THALER HELGA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		A	A	
TIRELLI FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TOFANI ORESTE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
TOGNI LIVIO	F		F	F	F	F	F	F	F	F		F				
TOIA PATRIZIA		F	F		F		F	F					C			
TOMASSINI ANTONIO	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
TONINI GIORGIO				F							F	F	C	F	F	
TRAVAGLIA SERGIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
TREDESE FLAVIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
TREMATERRA GINO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F		C	C
TREU TIZIANO		F	F	F	F	F	F	F		F	F	F				
TUNIS GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
TURCI LANFRANCO										F		F	C			
TURRONI SAURO	F	F		F		F	F	F		F			C			
ULIVI ROBERTO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
VALLONE GIUSEPPE	F		F	F	F	F	F			F			C			
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
VEGAS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C
VENTUCCI COSIMO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	C

Seduta N. 0408 del 04-06-2003 Pagina 10

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
VERALDI DONATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
VICINI ANTONIO		F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	C			
VILLONE MASSIMO													C		F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	
VITALI WALTER	R			F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F
VIVIANI LUIGI	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F		C	F	F	
VIZZINI CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZANCAN GIAMPAOLO	F	F	F			F	F	F	F	F		F	C	F	F	F
ZANOLETTI TOMASO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR				F	F	F	F	F	F	F	F		C	F	F	
ZICCONE GUIDO	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) ha trasmesso, in data 27 maggio 2003, alla Presidenza del Senato il documento approvato in pari data dalla Commissione stessa, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva «sulle recenti dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori» (*Doc*. XVII, n. 13).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Indagini conoscitive, annunzio

La 12ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, una indagine conoscitiva sui problemi connessi ai fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento con lettera in data 28 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le relazioni di inchiesta relative ad incidenti aerei avvenuti in data 30 aprile 2001 in località Aeroporto di Firenze ed in data 6 agosto 2002 in località Aeroporto Treviso S. Angelo.

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28 maggio 2003, ha inviato, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

di Cinecittà Holding SpA, per l'esercizio 2001 (*Doc*. XV, n. 160);

dell'Istituto per l'Oriente «C. A. Nallino» (IPO), per l'esercizio 2001 (*Doc*. XV, n. 161).

Detti documenti sono stati deferiti, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli Enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni

TOIA, MARTONE, DE ZULUETA. – *Al Ministro degli affari esteri*. – Premesso che:

sono trascorsi dodici anni da quando la Lega Nazionale Democratica (NLD) ha vinto le elezioni in Birmania e che il risultato di tali libere ed eque elezioni è stato negato dalla giunta militare attualmente al potere;

ultimamente una nuova spinta repressiva messa in atto dal governo del Myanmar tenta di soffocare ogni tentativo circolazione di libere idee politiche nel Paese;

le notizie degli scontri e degli arresti di rappresentanti della Lega Nazionale Democratica, avvenuti nel corso del mese scorso, ed in particolare il 30 maggio, sono sempre più allarmanti, soprattutto alla luce dei massacri e delle uccisioni, da parte della polizia del regime militare, di 4 studenti secondo il governo, di 70 secondo i militanti della Lega Nazionale Democratica, del ferimento di centinaia di altre e dell'arresto di 200 militanti dell'NLD tra cui la *leader* Aung San Suu Kyi, premio Nobel della pace del 1991;

non sono pervenute notizie precise sulla *leader* che, secondo lo Euro-burma Office e fonti del governo birmano in esilio, sarebbe stata picchiata ferocemente, ferita alla testa, ed ora verserebbe in gravi condizioni fisiche;

dal 30 maggio, giorno dell'arresto di Aung San Suu Kyi, le misteriose notizie riguardanti la sua scomparsa si infittiscono;

considerato che:

la Comunità internazionale è da anni impegnata affinché in Birmania:

si ponga fine al duro e illegittimo governo militare al potere;

si possa procedere sulla via della democratizzazione e si ristabilisca il rispetto dei diritti umani fondamentali, nonché la libertà di pensiero politico;

dalle ultime e approssimative notizie che arrivano in occidente sembra che il governo del Myanmar non sia neppure intenzionato a concedere il permesso all'inviato delle Nazioni Unite Razali, che dovrebbe far visita ad Aung San Suu Kyi,

si chiede di sapere:

cosa il Governo italiano stia facendo per fronteggiare la delicata situazione birmana;

se non si ritenga opportuno inviare formale protesta per questi atti di repressione violenta e feroce nonché per il «sequestro» di Aung San Suu Kyi, la chiusura delle sedi del'NLD e di tutte le università a tempo indeterminato;

se non si ritenga opportuno promuovere un'azione che conduca all'immediato rilascio di Aung San Suu Kyi e di tutti i prigionieri politici nel Paese, chiedendo alla giunta birmana di iniziare un'inchiesta indipendente sui fatti del 30 maggio per portare i responsabili d fronte alla giu-

stizia e di rendere immediatamente noti sorte e luogo di detenzione degli esponenti dell'opposizione che risultano scomparsi;

se il Governo non intenda farsi promotore di un'iniziativa diretta o in sede comunitaria e in sede di Consiglio di Sicurezza dell'ONU perché si rafforzino le sanzioni già prese nei confronti della giunta militare birmana, e si faccia pressione per l'avvio di un processo di democratizzazione e di tutela dei diritti umani e civili nel paese.

(3-01076)

TURCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

nel corso della discussione della legge finanziaria 2003 il Ministro dell'economia e delle finanze, dopo averne ripetutamente negato l'intenzione, ha predisposto e fatto approvare in fretta e furia dal Parlamento, malgrado l'opposizione dei parlamentari del centrosinistra, una manovra a tutto campo di condoni fiscali che, a giudizio dell'interrogante, si configurano come un enorme regalo per gli evasori fiscali e un odioso balzello per la grande massa di piccoli operatori economici già in regola con gli studi di settore;

la stampa nazionale ha immediatamente rilevato, a fine dicembre 2002, che dalle norme di condono fiscale sarebbe scaturito un forte sconto per il gruppo Mediaset, in particolare per le evasioni accertate sull'acquisto di diritti cinematografici nel 1994 e nel 1995, in relazione ad un uso distorto della cosiddetta «legge Tremonti»;

nel corso della conferenza stampa di fine anno il Presidente del Consiglio dei ministri, ad una precisa domanda di un giornalista in merito alla possibilità di utilizzo del condono da parte delle aziende di sua proprietà, ha replicato che queste non avrebbero fatto ricorso ad alcun condono;

secondo quanto ha scritto recentemente il giornalista Marco Lillo («Condono per il Biscione», l'«Espresso», 5 giugno 2003), al contrario di quanto dichiarato inizialmente dal Presidente del Consiglio, il gruppo Mediaset avrebbe partecipato al condono, pagando all'erario 35 milioni di euro a fronte di una contestazione di 197 milioni di euro, con un risparmio complessivo di 162 milioni di euro, pari a circa 320 miliardi delle vecchie lire;

tenuto conto del fatto che, quando le azioni del gruppo Mediaset furono collocate sul mercato borsistico, la Fininvest – che controlla Mediaset con il 48 per cento delle azioni – si rese garante nei confronti dei nuovi soci per i rischi derivanti dal contenzioso con l'erario;

considerato che la Fininvest, controllata all'84,7 per cento dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai suoi familiari, avrebbe dovuto rispondere delle somme dovute all'erario,

si chiede di sapere:

se quanto riportato dalla stampa corrisponda a verità;

se non si ritenga che ricorra in questo caso un palese conflitto d'interessi, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe tratto,

tramite le aziende di sua proprietà, un notevolissimo beneficio economico a danno delle casse dello Stato in forza di una legge tenacemente voluta dal suo stesso Governo;

se, a conoscenza del Ministro in indirizzo, si siano manifestati casi analoghi in capo ad altri *premier* europei, in forza di leggi approvate dagli Esecutivi da loro guidati.

(3-01077)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAURO. – *Ai Ministri dell'interno e delle attività produttive*. – Premesso:

che nella città di Napoli la questione riguardante il nuovo regolamento su affissioni e pubblicità del Comune ha suscitato critiche e malcontento negli operatori del settore;

che è stata effettuata, come eclatante gesto di protesta, l'affissione di volantini di censura sui nuovi tabelloni per la pubblicità contenenti il grido di allarme e di disperazione per la perdita di centinaia di posti di lavoro a causa del difficile adeguamento delle imprese napoletane del settore alle nuove disposizioni regolamentari, che hanno acceso i fari sulla questione;

che, in conseguenza del nuovo regolamento, si potrebbero perdere, tra addetti al settore e indotto, circa quattrocento posti di lavoro, con notevole aggravio della situazione occupazionale in città;

che le ditte del territorio campano, a seguito delle barriere normative e tecniche rappresentate dal nuovo regolamento, sarebbero state scalzate da imprese e reti di imprese multinazionali e comunque estranee al tessuto economico della città;

che il regolamento danneggerebbe le ditte locali del settore presenti nel territorio campano per avvantaggiare *de facto* le multinazionali concorrenti;

che non si comprende come il Comune di Napoli non abbia considerato questi effetti condannando alla disoccupazione centinaia di cittadini;

considerato che il regolamento comunale del servizio affissioni e pubblicità del Comune di Napoli dovrebbe essere rivisto per eliminare le incongruenze evidenziate e i danni per le figure professionali coinvolte,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'interno ritenga conforme e compatibile alle normative vigenti e alle direttive dell'Unione Europea il nuovo regolamento su affissioni e pubblicità del Comune di Napoli, anche in riferimento alle normative fiscali, nonchè alla ultima legge finanziaria e ai relativi collegati;

quali urgenti interventi intenda assumere il Ministro delle attività produttive per porre fine alla crisi occupazionale del settore delle affis-

sioni e pubblicità, conseguenza del nuovo regolamento del Comune di Napoli;

quali iniziative ispettive e di controllo intendano assumere i Ministri in indirizzo verso il Comune di Napoli e la competente Direzione per verificare la congruità della procedura adottata e la sua piena rispondenza alle regole della concorrenza in linea con le direttive dell'Unione europea e le vigenti leggi nazionali.

(4-04661)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – *Ai Ministri delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che il decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002 ha introdotto nuove norme per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione;

che con tale decreto gli impianti di telecomunicazione diventano compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono realizzabili in ogni parte del territorio, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ad ogni altra disposizione di legge o di regolamento;

che il decreto sopracitato lede l'autonomia dei Comuni sottraendo loro il potere di pianificazione urbanistica e privandoli quindi dell'unico strumento di effettivo controllo di attività che suscitano reazioni di opposizione da parte dei cittadini;

che inoltre l'esposizione protratta della popolazione alle emissioni delle antenne per le telecomunicazioni risulta essere potenzialmente lesiva per la salute e l'incolumità delle persone, e che davanti all'incertezza scientifica sugli effetti di tali esposizioni è d'obbligo il «principio precauzionale»;

che i Comuni, quali interlocutori istituzionali più vicini ai cittadini, debbono avere i poteri necessari per orientare la pianificazione del territorio e lo sviluppo verso livelli di compatibilità, anche al fine di tutelare la salute pubblica;

che molti Comuni si sono già espressi in modo critico verso le sopracitate norme di legge,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire al fine di modificare le norme per la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione, nel senso di attribuire ai Comuni le competenze per determinare, all'interno della pianificazione urbanistica locale, le aree sulle quali è incompatibile o inopportuno realizzare tali infrastrutture.

(4-04662)

FORCIERI. – *Al Ministro della salute*. – Considerato che nei giorni scorsi si sono verificati gravissimi disservizi sulle rotte gestite dalla compagnia aerea Alitalia, nei voli nazionali ed in quelli internazionali, con la cancellazione di centinaia di voli e pesantissimi ritardi sui voli comunque effettuati;

rilevato che causa di tali disservizi è l'improvviso e dilagante stato di malattia accusato contemporaneamente da oltre un migliaio di assistenti di volo della stessa compagnia Alitalia;

considerata la assoluta implausibilità di un fenomeno che si è prodotto in proporzioni del tutto anomale e che questa specie di «epidemia» altro non è stata se non uno strumento collettivo di pressione contro la compagnia aerea, al di fuori delle regole stabilite per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

ritenuto:

che queste manifestazioni vadano contro l'interesse stesso dei lavoratori dell'Alitalia, ne indeboliscono la posizione di fronte alla controparte contrattuale ed alla pubblica opinione, contrastano con il sacrosanto diritto di ricorrere a forme legittime e corrette di sciopero a difesa dei diritti e delle prospettive di occupazione della categoria;

che ciò è potuto accadere perché molti medici, presumibilmente appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il medesimo, hanno certificato stati di malattia con ogni probabilità inesistenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda sottoporre ad immediata verifica, adottando tutti gli opportuni provvedimenti, l'operato dei medici che hanno riscontrato i predetti stati di malattia allo scopo di valutarne l'idoneità a rilasciare le predette certificazioni e, più in generale, a svolgere tutte le funzioni loro affidate dal Servizio Sanitario Nazionale;

se non si ritenga apportuno adottare tutte le necessarie iniziative, non solo di natura disciplinare, che l'esito delle predette verifiche renderà indispensabili;

se non si intenda informare il Parlamento sulla natura, l'ampiezza e gli esiti degli accertamenti disposti e dei provvedimenti adottati.

(4-04663)

LAURO. – *Ai Ministri per gli italiani nel mondo e degli affari esteri*. – Premesso che:

il 24 maggio 2003 sul canale televisivo francotedesco «Arte» è stato trasmesso un servizio avente come tema «l'espulsione» di cittadini comunitari italiani dalla Germania;

infatti un *team* della televisione tedesca SWR, prendendo a cuore il caso, si è recato a Stoccarda, sul lago di Costanza e poi nel nostro Paese per documentare la vicenda, intervistando, tra l'altro, alcuni degli espulsi per aver commesso piccoli reati nonchè altri minacciati di espulsione solo perché usufruiscono temporaneamente dell'aiuto sociale;

il *team* della tv si è recato poi presso la redazione del periodico «Oltreconfine», giornale in lingua italiana pubblicato a Stoccarda e che per primo ha denunciato ripetutamente e instancabilmente queste ingiustizie perpetrate ai danni di Italiani dando la parola al Direttore, Bruno Zoratto,

si chiede di sapere se quanto sopra risponda a verità, ed in tal caso:

a) di quali notizie disponga il Ministro per gli italiani all'estero in relazione a questa vicenda e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per la miglior tutela dei nostri connazionali;

b) quali passi diplomatici intendano muovere il Ministro degli affari esteri e l'ambasciatore in Germania per manifestare una ferma opposizione ad ogni vessazione eventualmente commessa ai danni degli italiani, in violazione delle norme della Unione europea.

(4-04664)

CURTO. – *Ai Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e per la tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute*. – Premesso che:

a Brindisi è ancora in corso un vivace dibattito sul futuro del porto di Brindisi e sulla sua caratterizzazione;

ad oggi non vi è stato soggetto politico o istituzionale che si sia espresso a favore di quella che purtroppo appare la monocultura del carbone;

addirittura in ogni circostanza (interventi sulla carta stampata, interviste rilasciate ad emittenti televisive o radiofoniche, convegni) la stragrande maggioranza di tali soggetti si affretta a definire assolutamente contingente e temporaneo tale utilizzo del porto di Brindisi;

al contrario, alcuni particolarissimi e recenti provvedimenti sembrano essere mossi da indirizzi coerenti non solo con la richiamata monocultura del carbone, ma addirittura con l'obbiettivo di rendere permanente e definitiva tale monocultura;

è il caso della proposta di variante al piano regolatore del porto, redatta dall'autorità portuale di Brindisi e sottoposta alla valutazione del Comune (che avrebbe dato parere favorevole), della Provincia (che ha dato parere favorevole attraverso l'organismo appositamente abilitato, il comitato tecnico provinciale, ma, molto opportunamente, con tali prescrizioni da rendere difficilmente attuabile l'insano progetto) e della Regione (presso cui sarebbe in corso l'istruttoria finale);

tale proposta prevederebbe la costruzione di un molo adiacente all'attuale molo passeggeri (la distanza sarebbe inferiore ai cento metri), condizionando quindi sensibilmente le prospettive di incremento di quella che a lungo è stata considerata la vocazione naturale del porto di Brindisi e confermando invece l'esistenza di un «partito del carbone» che è opportuno fare uscire definitivamente allo scoperto;

si aggiunga a ciò che tale infausta ipotesi determinerebbe una enorme operazione di sbancamento (per il cui materiale il cosiddetto decreto Ronchi prevederebbe lo smaltimento in discariche di tipo B – rifiuti speciali non pericolosi –) della quale non e'assolutamente chiaro il corollario;

se dovesse verificarsi tale ipotesi, sarebbe definitivamente cancellata la conversione a gas metano delle centrali brindisine, e ancor meno chiara sarebbe la funzione del rigassificatore,

si chiede di conoscere:

le valutazioni del Governo su quanto esposto in premessa;

se non si ritenga opportuna l'istituzione di un tavolo politico per definire le prospettive del porto di Brindisi al di là e al di sopra di quel partito del carbone che ha visto negli ultimi tempi strane e incomprensibili conversioni.

(4-04665)

BERGAMO. – *Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che:

la zona costiera dell'Alto Adriatico è da alcuni anni periodicamente oggetto di eventi meteo-marini che si traducono in forti azioni erosive degli arenili;

tenuto conto che le aree in questione sono caratterizzate da una forte concentrazione turistica, al punto che costituiscono oltre il 50% delle presenze turistiche della Regione Veneto che, con i suoi quasi 60 milioni di presenze, è la prima regione d'Italia per afflusso di turisti;

per le aree suddette la balneazione e la piena fruibilità degli arenili è di rilevanza fondamentale per l'economia dell'area;

tenuto conto che gli imprenditori hanno a suo tempo conseguito la concessione demaniale e che, in ragione di ciò, hanno opportunamente pubblicizzato la possibilità che la clientela possa fruire – gratuitamente – della spiaggia e delle sue infrastrutture;

l'indisponibilità della spiaggia si traduce in un grave danno per le imprese interessate che non sono in grado di assicurare ai propri clienti i servizi promessi,

si chiede di sapere:

quali misure siano state adottate per assicurare alle aree turistiche interessate ed agli imprenditori la piena fruibilità delle aree demaniali avute in concessione alla vigilia delle importanti festività quali l'Ascensione, il Corpus Domini e Pentecoste, in occasione delle quali è annunciato un grande afflusso di turisti di lingua tedesca;

quali siano le modalità, l'entità, i tempi di attuazione e l'impegno finanziario degli interventi di manutenzione e mantenimento programmato degli arenili sulla base dello studio sullo stato sugli arenili.

(4-04666)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Prefetto di Napoli, con rapporto del 2 agosto 1993, evidenziò collegamenti diretti ed indiretti di alcuni amministratori del Consiglio comunale di Pomigliano d'Arco (Napoli) con la criminalità organizzata locale;

che, dalle risultanze delle indagini, emerse che nel Comune di Pomigliano d'Arco diversi amministratori avevano illecitamente orientato l'attività dell'ente, non solo disattendendo le regole generali di buona amministrazione, ma anche consentendo l'acquisizione di contributi ed ap-

palti pubblici a favore di personaggi ritenuti affiliati alla criminalità organizzata;

che tra le irregolarità riscontrate veniva segnalata l'aggiudicazione dell'appalto della sistemazione della rete stradale dei rioni Spinelli e Baccheria a favore della ditta di Vincenzo Apicella, pregiudicato del luogo;

che la relazione del Ministro dell'interno dell'epoca (5 maggio 1993) nel dispositivo finale riteneva legittimo lo scioglimento del suddetto Consiglio comunale;

che Vice Sindaco ed Assessore all'epoca dello scioglimento era Michele Caiazzo, attuale Sindaco del Comune di Pomigliano d'Arco;

che, con procedimento n. 1990 del 1998, l'attuale Sindaco ed alcuni Assessori sono stati inquisiti relativamente agli appalti per la pavimentazione di due strade in virtù di riscontri oggettivi emersi nel corso dell'indagine condotta dal sostituto Procuratore Simona Di Monte e della relativa richiesta di rinvio a giudizio, accolta dal giudice delle indagini preliminari;

che la ditta vincitrice dell'appalto di cui al procedimento sopra citato è la stessa coinvolta nelle indagini del 1993: Apicella Vincenzo ne è il titolare e, come detto, è già pregiudicato (si veda la predetta relazione del Ministro dell'Interno del 5 agosto 1993);

che sembra inquietante che ad una società, la cui proprietà risale ad un pregiudicato, siano stati affidati dei lavori nel 1993 dal Vice Sindaco e Assessore Michele Caiazzo; e che appare altrettanto sconsolante constatare che il rinvio a giudizio dell'ex Vice Sindaco promosso a Sindaco riguardi la stessa ditta di cui è titolare il pregiudicato Apicella Vincenzo, ritenuto collegato ad una potente organizzazione camorristica;

che nell'ambito delle procedure relative ai lavori pubblici del Comune di Pomigliano d'Arco continuano a trovare inserimento ditte collegate a soggetti notoriamente vicini alla criminalità organizzata;

che, infatti, nell'esecuzione dei lavori in corso a Piazza Degli Eroi è stata impiegata la ditta SIAP con sede a Pomigliano d'Arco, il cui direttore tecnico, Piccolo Gennaro, è nipote di Siesto Giuseppe, già noto alla magistratura antimafia per essere stato rinviato a giudizio per il reato di associazione mafiosa ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale. Il Siesto peraltro, sarebbe stato ripetutamente notato nel cantiere edile di Piazza degli Eroi;

che il collegamento tra Piccolo Gennaro e Siesto Giuseppe emerge chiaramente anche dalla visura camerale della compagine sociale dell'impresa Sud Italia Appalti Pubblici s.r.l. con sede in Pomigliano d'Arco. In tale impresa risultano, infatti, Piccolo Gennaro quale direttore tecnico e il menzionato Siesto Giuseppe quale socio proprietario del 97% delle quote sociali (il 3% è di proprietà di Piccolo Angela) fino alla data del 30/6/1999. Successivamente tali quote, verosimilmente allo scopo di eludere la normativa antimafia, risultano acquisite da Siesto Giovanni, altro componente della stessa famiglia. Peraltro l'amministratore unico della SIAP, impresa impiegata per lavori del Comune di Pomigliano d'Arco,

si identifica nella stessa persona (Cerciello Antonio) che riveste analoga carica nella Sud Italia Appalti Pubblici (in cui figura il Siesto);

che l'inserimento di soggetti ritenuti collegati ad organizzazioni camorristiche nell'ambito di appalti del Comune di Pomigliano d'Arco rivela il pericolo che l'Ente locale possa essere esposto alle medesime interferenze criminali che diedero luogo allo scioglimento del Consiglio comunale all'epoca in cui l'attuale Sindaco Caiazzo ricopriva la carica di Vice Sindaco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda disporre, ai sensi delle leggi vigenti, l'invio di una Commissione antimafia di accesso presso il Comune di Pomigliano d'Arco.

(4-04667)

Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 406ª seduta pubblica, del 3 giugno 2003, nell'intervento della senatrice Soliani,

a pagina 16:

alla prima riga del terzo capoverso, la parola: «limitato» deve leggersi: «lungo»;

alla settima riga dello stesso capoverso, le parole: «La necessità, dunque, è l'urgenza.» devono intendersi: «La necessità, dunque, e l'urgenza.»;

alla terza riga del quinto capoverso, la parola: «parità» deve intendersi: «qualità»;

a pagina 18:

alla penultima riga del terzo capoverso, le parole: «insegnanti di religione cattolica sui quali sta nascendo la nuova società» devono intendersi: «insegnanti di religione cattolica, sul quale sta nascendo la nuova società»;

alla seconda riga del quinto capoverso, le parole: «Quale ruolo ai docenti? Quale ruolo agli insegnanti di religione cattolica e quale la formazione di entrambi?» devono intendersi: «Quale ruolo dei docenti? Quale ruolo degli insegnanti di religione cattolica e quale la formazione per entrambi?».

Nello stesso Resoconto sommario e stenografico, a pagina 20, nell'intervento del senatore Bastianoni, alla terza riga del terzo capoverso, la parola: «dialettica» deve intendersi: «didattica».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 407ª seduta pubblica del 3 giugno 2003 nell'intervento del senatore Borea, a pagina 52, alla prima riga dell'ultimo capoverso deve leggersi: «All'articolo 5» anziché: «All'articolo 6».